

# RESOCONTO STENOGRAFICO

294.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	26943	26962, 26964, 26967, 26969, 26970, 26984, 26985, 26986, 26987, 26988, 26989, 26990, 26991, 26992, 26993, 26994, 26995	
<b>Disegno di legge di conversione:</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto- legge) . . . . .	26944	ALBORGHETTI GUIDO (PCI) . . . . .	26988, 26990
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discus- sione e approvazione):		BOSELLI MILVIA (PCI) . . . . .	26986
S. 1174. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamen- tazione degli atti e dei rapporti giu- ridici pregressi (approvato dal Se- nato) (2676).		BULLERI LUIGI (PCI) . . . . .	26987, 26989, 26995
PRESIDENTE	26944, 26958, 26959, 26960,	COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . . . . .	26991
		DUTTO MAURO (PRI) . . . . .	26993
		FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) . . . . .	26960, 26985 26986, 26987, 26989, 26991
		FERRARINI GIULIO (PSI) . . . . .	26959
		GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per i lavori pubblici</i>	26984, 26988, 26994
		GORLA MASSIMO (DP) . . . . .	26969, 26992
		GUARRA ANTONIO (MSI-DN) . . . . .	26958
		MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . .	26986, 26992
		ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) . . . . .	26962

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

PAG.	PAG.		
PALMINI LATTANZI ROSSELLA (PCI) . . . . .	26956	<b>Interrogazioni urgenti sull'attentato, a</b>	
POLESELLO GIAN UGO (PCI) . . . . .	26989	<b>Trapani, al giudice Carlo Palermo</b>	
ROCELLI GIANFRANCO (DC) . . . . .	26967, 26995	(Svolgimento):	
RUTELLI FRANCESCO (PR) . . . . .	26964, 26967	PRESIDENTE 27010, 27015, 27016, 27017,	
SATANASSI ANGELO (PCI) . . . . .	26989	27018, 27019, 27020, 27022, 27023, 27025,	
SORICE VINCENZO (DC), <i>Relatore per la</i>		27026, 27028	
<i>IX Commissione</i> . . . . .	26983, 26990	ANDÒ SALVATORE (PSI) . . . . .	27020
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discus-		CARIA FILIPPO (PSDI) . . . . .	27025
sione e approvazione):		DE LUCA STEFANO (PLI) . . . . .	27026
Conversione in legge, con modifica-		FRANCHI FRANCO (MSI-DN) . . . . .	27023
zioni, del decreto-legge 21 febbraio		GUNNELLA ARISTIDE (PRI) . . . . .	27016
1985, n. 23, concernente disposi-		MANNINO ANTONINO (PCI) . . . . .	27018
zioni urgenti in materia di inter-		MATTARELLA SERGIO (DC) . . . . .	27023
venti nei settori dell'industria e		RIZZO ALDO ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . .	27019
della distribuzione commerciale.		RUSSO FRANCO (DP) . . . . .	27015, 27017
(2584)		SCALFARO OSCAR LUIGI, <i>Ministro dell'in-</i>	
PRESIDENTE . . . . .	27000, 27004, 27005	<i>terno</i> . . . . .	27015, 27016
FERRARI MARTE (PSI) . . . . .	27004	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) . . . . .	27022
FERRARI SILVESTRO (DC) . . . . .	27005	<b>Auguri per la Pasqua</b>	
VISCARDI MICHELE (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	27004	PRESIDENTE . . . . .	27005
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato</i>		<b>Corte costituzionale:</b>	
<i>per l'industria, il commercio e l'arti-</i>		(Annunzio della trasmissione di atti)	26944
<i>giاناتo</i> . . . . .	27004	<b>Per la conclusione dell'esame di un</b>	
<b>Proposte di legge:</b>		<b>progetto di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	26943, 27028	PRESIDENTE . . . . .	27028
(Assegnazione a Commissione in sede		MACCIOTTA GIORGIO (PCI) . . . . .	27028
legislativa) . . . . .	26944	<b>Proposta di inchiesta parlamentare:</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede		(Annunzio) . . . . .	27029
referente) . . . . .	26984	<b>Sul processo verbale:</b>	
(Proroga del termine ad una Commis-		PRESIDENTE . . . . .	26941, 26942, 26943
sione per la presentazione della re-		MELEGA GIANLUIGI (PR) . . . . .	26941, 26942
lazione) . . . . .	27010	RUTELLI FRANCESCO (PR) . . . . .	26943
(Trasferimento dalla sede referente		<b>Votazione segreta di disegni di legge</b>	
alla sede legislativa ai sensi dell'ar-		26995,	
ticolo 77 del regolamento) . . . . .	26944	27005	
<b>Interrogazioni e interpellanza:</b>		<b>Ordine del giorno della prossima se-</b>	
(Annunzio) . . . . .	27029	<b>duta</b> . . . . .	27029
<b>Risoluzione:</b>		<b>Ritiro di documenti del sindacato</b>	
(Annunzio) . . . . .	27029	<b>ispettivo</b> . . . . .	27029

**La seduta comincia alle 9.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Sul processo verbale.**

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Grazie, Presidente: vorrei parlare molto brevemente di una questione che è stata sollevata ieri, in apertura di seduta. Ne parlo in questa occasione perché, come sa il Presidente e come sanno i colleghi, i radicali non fanno parte della Giunta per il regolamento; essi cioè sono esclusi da una componente essenziale del buon funzionamento della Camera e, di conseguenza, ogni problema che comporti questioni regolamentari non può essere da loro sollevato se non in sede di Assemblea, poiché ci è tolta la possibilità di intervenire nella sede propria.

A questo proposito, voglio parlare della questione che ha diviso me ed il Presidente Iotti ieri per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 46 del regolamento, relativo al numero legale per le deliberazioni in Assemblea. Signor Presidente, poiché la cosa non mi pare affatto insignificante, ma è estremamente impor-

tante per le condizioni in cui normalmente lavoriamo, vorrei ricordare che il primo comma dell'articolo citato recita testualmente: «Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti». È il primo inciso del primo comma dell'articolo 46 del regolamento. Ora, il Presidente è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale quando si creano determinate circostanze, e cioè quando siano almeno venti deputati a chiedere tale verifica. In tale occasione il Presidente è obbligato alla verifica e non si tratta di una sua concessione! La Presidenza ha però anche il potere, in ogni momento, *sua sponte* e a prescindere da qualsiasi richiesta, di valutare se l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa sia in numero legale per deliberare, oppure no; che sinora questo potere discrezionale non sia stato utilizzato, e che magari esista una prassi per cui non lo si è utilizzato in quanto nessuno aveva sollevato la questione, non lo metto in dubbio, signor Presidente; può darsi benissimo che ciò non sia stato fatto per prassi.

Vediamo però che ormai, per il modo in cui i lavori in Assemblea si svolgono, la presenza del numero legale è un fatto estremamente poco frequente: la stragrande maggioranza delle decisioni dell'Assemblea viene presa in assenza del numero legale. Certo, i deputati radicali non raggiungono il numero di venti e non

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

possono chiedere, attraverso la procedura dello scrutinio segreto, la verifica — obbligatoria, in quel caso — del numero legale, ma non è detto che il Presidente, di fronte a condizioni particolarmente gravi per quanto riguarda la mancanza del numero legale, non possa per conto proprio, manifestamente, vedere che manca il numero legale: tenevo a dire questo, signor Presidente, perché non vorrei che qui si invertisse l'onere della prova, in quanto non è così!

La Presidenza in ogni momento può valutare che si sta deliberando in assenza del numero legale. L'inciso che prima ho citato dell'articolo 46 del regolamento, è il cardine dell'articolo medesimo: le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide, se manca il numero legale. Che poi la Presidenza sia obbligata a verificare questa assenza soltanto quando venti deputati lo chiedano, non c'è dubbio; ma la Presidenza deve controllare normalmente, senza essere obbligata a farlo, l'esistenza del numero legale nel momento in cui l'Assemblea si accinge ad assumere una delibera.

Che poi, per prassi, per cattiva amministrazione dei lavori politici della Camera, diciamolo pure, si arrivi ormai a deliberare su argomenti estremamente importanti alla presenza di meno di dieci deputati (perché questa era la condizione che si verificava venerdì scorso: si approvavano degli articoli di grande importanza sulla disciplina dei beni ecclesiastici con uno, due o tre voti dell'Assemblea) non significa che questo sia un comportamento corretto.

Noi non eravamo in numero sufficiente per chiedere la verifica del numero legale, e la Presidenza non era quindi obbligata ad operare questo controllo; ciò non toglie, però, che la Presidenza, *sua sponte*, avrebbe potuto procedere alla verifica.

Quando non lo fa, in casi di questo genere — ed è questo che desidero risulti agli atti —, è la Presidenza stessa che si fa complice di una votazione che non è valida, ai sensi del regolamento, perché manca il numero legale, e tale mancanza è evidente.

Le chiedo ancora un minuto, signor Presidente, per un'altra precisazione. Nel mio intervento di ieri ho potuto dare l'impressione che io attribuissero delle falsificazioni nei resoconti ai funzionari della Camera. Vorrei pubblicamente dire qui che non mi sognerei mai di pensare una cosa del genere. Ritengo che l'integrità e la capacità professionale dei funzionari del Servizio stenografia dell'Assemblea e del Servizio resoconti della Camera siano assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Ci tengo a dirlo perché le mie parole avrebbero potuto essere male interpretate. Devo dire che in tanti anni non mi è mai capitato di vedere dolosamente falsificato da parte dei funzionari il mio pensiero o il mio comportamento. Ci tenevo dunque a dare questa testimonianza di correttezza dei funzionari, nel caso che le mie parole avessero potuto creare un equivoco.

**PRESIDENTE.** Onorevole Melega, volevo dirle che le ho consentito di parlare ampiamente proprio in considerazione della rilevanza delle argomentazioni che ha espresso e del desiderio, da lei subito manifestato, di consegnare al verbale un problema che in altra sede non avrebbe potuto sollevare.

Volevo però farle anche rilevare che a stretto rigore non avrei dovuto consentirglielo, a' termini del regolamento, perché «sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente,».

**GIANLUIGI MELEGA.** Esattamente: è quello che ho fatto.

**PRESIDENTE.** Le argomentazioni che lei ha portato non erano dirette a chiarire il suo pensiero.

Ho voluto fare questa precisazione anche se, d'altro canto, come ha visto, le ho dato la possibilità di esprimere fino in fondo la sua opinione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Intervengo in ordine al processo verbale, con riferimento alle parole che ho ascoltato dal deputato Segretario, ed a quanto leggo sul *Resoconto sommario*, a pagina 26, a proposito dell'intervento conclusivo del deputato Pannella, nel corso del sollecito dello svolgimento di una interrogazione.

Lei sa, Presidente, che il collega Pannella è stato oggi interdetto dall'aula; sono quindi necessariamente io, in sua vece, a precisare che il suo intervento in quella sede era diverso da quanto viene riportato nel *Resoconto sommario*. Qui infatti si dice, sintetizzando il pensiero del collega, che Pannella «Dà atto al Presidente che l'Ufficio di Presidenza ...»

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Rutelli, di interromperla un momento per dirle che il *Resoconto sommario* non è in discussione. Ciò che fa fede, abbiamo detto, è solo il processo verbale.

FRANCESCO RUTELLI. Mi appoggio al sommario solo per praticità, perché ne ho il testo davanti; esso però corrisponde in modo letterale alle parole pronunciate dal Segretario.

Nel resoconto si dice: «Dà atto al Presidente che l'Ufficio di Presidenza ha voluto dar prova, nel solco della giurisprudenza, di tolleranza nei suoi confronti, anche se, quando l'onorevole Bonfiglio votò a quattro mani, furono i radicali ad essere espulsi dall'aula». Pannella ha detto un'altra cosa e cioè, dopo aver dato atto della tolleranza dimostrata nella assunzione di quella decisione da parte dell'Ufficio di Presidenza, che essa comunque conferma una giurisprudenza, ad avviso del gruppo radicale perversa, in base alla quale si sanziona chi denuncia un evento grave o illegale e non chi lo commette. È il caso della doppia votazione effettuata da un deputato democristiano per la quale fu sanzionato chi

aveva denunciato il fatto e non chi lo aveva commesso, cioè il deputato Bonfiglio. E lo stesso caso si è verificato venerdì scorso quando Pannella ha tentato di impedire la convalida di una votazione falsificata, nella quale la maggioranza presente in aula era stata messa in minoranza. Egli, dunque, constata che, anziché esser state comminate sanzioni nei confronti di chi aveva operato quella falsificazione, lo è stato lui per aver denunciato quel fatto.

Mi sembra una differenza sostanziale che deve risultare agli atti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alagna e Zaniboni sono in missione per incarico del loro ufficio.

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 2 aprile 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FAGNI ed altri: «Nuove norme per il trattamento economico del personale militare» (2751);

FAUSTI e VISCARDI: «Norme per la riorganizzazione e la riforma dell'ENEL» (2752);

GAROCCHIO ed altri: «Norme concernenti la disciplina dell'integrazione salariale straordinaria in favore delle categorie operaie ed impiegatizie» (2753);

GAROCCHIO ed altri: «Norme relative alla democrazia industriale» (2754);

CIRINO POMICINO ed altri: «Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoolo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

gica 'Antonio Dohrn' di Napoli e suo potenziamento» (2755);

SANGALLI ed altri: «Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sui carburanti agli autisti di piazza» (2756);

RUSSO RAFFAELE: «Misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali nel settore marittimo» (2757);

RUSSO RAFFAELE: «Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale» (2758).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.**

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 1151 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (*approvato dal Senato*) (2636).

#### **Assegnazione di una proposta di legge in Commissione in sede legislativa e trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 marzo 1985 è stata assegnata alla VIII Commissione permanente (Istruzione), in sede legislativa, la proposta di legge n. 2618.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'ACQUISTO ed altri: «Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati» (2556) (*con parere della I e della V Commissione*) e contemporaneamente è trasferita in sede legislativa la proposta di legge MENSORIO ed altri: «Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini» (1531), attualmente assegnata in sede referente, vertenti entrambe su materia identica a quella contenuta nella suddetta proposta di legge n. 2618.

#### **Annuncio della trasmissione di atti alla Corte Costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1174 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi (approvato dal Senato) (2676).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regola-

mentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.

Ricordo che, nella seduta del 26 marzo scorso, è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

*(Conversione del decreto legge).*

«Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 3, le parole: «2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392» sono sostituite dalle seguenti: «2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392»; e le parole: «2), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629» sono sostituite dalle seguenti: «2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629»;*

*il comma 4 è soppresso;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«9-bis. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, prorogate dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dalla legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo 71, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi di cui agli articoli 27 e seguenti, sulla base di un canone determinato rivalutando per i coefficienti di svalutazione della lira il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto. Qualora la determinazione del canone iniziale non sia possibile, si fa riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973.

A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone può essere aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione qualora abbia la necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo 29); in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso dovuto è complessivamente di 21, ovvero 28 mensilità per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34. Qualora il rilascio dell'immobile sia avvenuto per i motivi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 29, il compenso dovuto è di 18, ovvero 21 mensilità per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma».

9-ter. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal precedente comma, il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore la necessità di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-quater. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati su di uno dei casi di necessità del locatore di cui

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

all'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia, e le disdette possono essere riproposte ai sensi del precedente comma.

*9-quinquies.* Le disposizioni dei precedenti commi *9-bis*, *9-ter* e *9-quater* si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*9-sexies.* L'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

“Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale”.

*9-septies.* Si ha locazione di immobile e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore.

*9-octies.* La norma di cui al precedente comma si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghieri in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* «all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969» *e dopo le parole:* «in cui svolge la propria attività» *sono aggiunte le seguenti:* «o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende»;

*al comma 2, le parole:* «all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.»;

*al comma 3, le parole:* «citato articolo 13» *sono sostituite dalle seguenti:* «citato decreto ministeriale 2 agosto 1969» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma.»;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«*9-bis.* Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

*9-ter.* Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali.».

*All'articolo 3:*

*al comma 6, la cifra: «3500» è sostituita dalla seguente: «3340»;*

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-1987, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina.»;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, numero 457, relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b).»;

*dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma.

Tali soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili.».

*All'articolo 4:*

*la rubrica è sostituita con la seguente:*

«(Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni)»;

*al comma 9, primo e secondo periodo, la cifra: «675 miliardi» è sostituita dalla seguente: «800 miliardi»;*

*dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:*

«10-bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10.

10-ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.»;

*il comma 12 è soppresso;*

*al comma 13, le parole: «di cui al precedente comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter».*

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

«ART. 4-bis. - (Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). — La riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986.».

*All'articolo 5:*

*al comma 3 la parola: «concorsi», è sostituita dalla seguente: «consorzi».*

*Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

«ART. 5-bis. - (Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi). — In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

ART. 5-ter. - (Programma integrativo per il comune di Roma). — 1. Il comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per la acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-ter.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

ART. 5-quater. - (Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457).

— 1. Per le necessità di cui all'articolo 5, diciassettesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi di lire per l'anno 1985, da iscriversi nel capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

ART. 5-quinquies. - (Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano). — 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.».

*L'articolo 6 è soppresso».*

Ricordo che gli emendamenti, subemendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 7.

6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento».

A questo articolo del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

1. I contratti di locazione scaduti anche qualora a carico del locatore sia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

stato emesso un provvedimento esecutivo di rilascio fondato sulla finita locazione, sono rinnovati per un periodo di quattro anni qualora il proprietario non dimostri la necessità di adibire l'alloggio ad uso abitativo proprio o dei parenti in linea retta fino al secondo grado.

2. Al fine di assicurare un alloggio alle famiglie sfrattate il sindaco, qualora gli alloggi a disposizione della amministrazione, reperiti ai sensi degli articoli successivi, non siano sufficienti, può procedere alla requisizione temporanea, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile una sola volta, di alloggi inutilizzati siti nel territorio del comune. Ai proprietari di detti alloggi spetta una indennità annua pari al canone massimo stabilito ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 24.

RONCHI, TAMINO.

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, ivi compresi i provvedimenti fondati su verbali di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1985.

2. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione la cui scadenza sia prevista non oltre il 31 dicembre 1985 sono prorogati fino a tale data.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta entro il secondo grado, nonché sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

1. 1.

BONETTI MATTINZOLI, ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, BULLERI, PALMINI LATTANZI.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il pretore sospende con decreto l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione fino al termine massimo del 31 dicembre 1985 su ricorso del conduttore che deve presentarlo entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di cui all'articolo 608, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Sino al 31 dicembre 1985 l'ufficiale giudiziario non potrà eseguire lo sfratto se non siano trascorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

*2-bis.* Il conduttore deve allegare al ricorso, a pena di improcedibilità, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario con la data di esecuzione dello sfratto, copia autentica del provvedimento di rilascio, certificato di stato di famiglia, certificato di residenza, atto sostitutivo di notorietà, sottoscritto dal ricorrente, attestante la non disponibilità, a qualsiasi titolo, per la data fissata dall'ufficiale giudiziario per il rilascio, di altra abitazione, per sé ed il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza od in quelli limitrofi e attestante non avere egli stesso con i suoi conviventi, per gli anni 1983 e 1984, percepito un reddito complessivo imponibile superiore a lire 25 milioni.

*2-ter.* Nel caso di accertata falsa attestazione del ricorrente, oltre alle conseguenze penali, questi dovrà corrispondere all'intimante una indennità pari a diciotto mensilità del canone, oltre agli ulteriori danni.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: precedenti commi 1 e 2 con le seguenti: precedenti commi.*

1. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, FORNER, MACERATINI.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

*Al comma 1, sostituire le parole: fino al 30 giugno 1985 con le seguenti: fino al 31 dicembre 1985.*

1. 25.

RONCHI, TAMINO.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dopo tale data, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 1° gennaio 1983 e non ancora eseguiti, è fissata dal pretore nel seguente ordine:

a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 e il 31 dicembre 1983;

c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e il 30 giugno 1984;

d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 30 giugno 1984 al 30 giugno 1985.

1. 3.

ONORATO, COLUMBA.

*Dopo il comma, 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il pretore provvede con decreto su istanza del locatore, che deve essere proposta almeno un mese prima della data fissata per l'esecuzione. Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: precedenti commi 1 e 2 con le seguenti: precedenti commi.*

1. 4.

ONORATO, COLUMBA.

*Sopprimere il comma 3.*

1. 26.

TAMINO, RONCHI.

*Al comma 3, dopo le parole: per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore aggiungere le seguenti: e nel caso in cui il proprietario richiedente la disponibilità dell'alloggio abbia a sua volta subito procedura di sfratto esecutiva.*

1. 5.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: o quando il conduttore abbia già libera disponibilità di altra abitazione.*

1. 34.

PAZZAGLIA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, MACERATINI.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Il conduttore decade dal beneficio della proroga:

a) se è in mora nel pagamento dell'indennità corrispondente al canone e degli oneri accessori, nel corso di svolgimento della proroga dell'esecuzione;

b) se non occupa più l'immobile.

3-ter. Il pretore dichiara la decadenza ad istanza del locatore entro 15 giorni dalla domanda: nel caso di cui alla lettera a), ove lo ritenga opportuno previa audizione delle parti convocate a cura della cancelleria; nel caso di cui alla lettera b), acquisendo informazioni attraverso gli organi di polizia giudiziaria.

1. 33.

FACCHETTI.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

3-bis. Nei comuni di cui all'articolo 5 del presente decreto è costituita una commissione per la graduazione degli sfratti costituita dal sindaco, che la presiede, dal questore, dal pretore e dal presidente dello IACP competente, o da loro delegati.

3-ter. La commissione di cui al precedente comma può nell'ambito delle norme vigenti:

a) graduare nel tempo le esecuzioni degli sfratti in rapporto alla disponibilità di alloggi alternativi;

b) individuare gli alloggi disponibili per la locazione sulla base di un censimento dei medesimi realizzato dal comune.

3-quater. La commissione può sentire il parere delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari più rappresentative.

3-quinquies. Le commissioni iniziano a funzionare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 6.

PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI,  
COLUMBA, MACIS, BULLERI, BOSELLI.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 decadono dal beneficio se, essendo in condizioni di morosità, non saldino quanto dovuto entro il 30 giugno 1985.

1. 27.

RONCHI, TAMINO.

*Sostituire i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, e 9-octies con i seguenti:*

9-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto il seguente:

«In assenza delle comunicazioni di cui al primo comma o della disdetta per i motivi di cui all'articolo 29, da inviarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, il conduttore ha diritto al rinnovo dello stesso per tre anni, sulla base dell'ultimo canone corrisposto, annualmente aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. I contratti rinnovati ai sensi del precedente comma si intendono risolti di diritto alla loro scadenza, senza obbligo di disdetta. Il rilascio dell'immobile è condizionato dall'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di 18 mensilità, ovvero 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, dell'ultimo canone corrisposto».

9-ter. Al settimo comma dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo le parole: «Qualora il locatore non intenda procedere al rinnovo della locazione» sono aggiunte le seguenti: «per i motivi di cui all'articolo 29».

1. 8.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole: e a quelle di cui all'articolo 71 con le seguenti: che si verifichino dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

1. 15.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole: per i periodi di cui agli articoli 27 e seguenti con le seguenti: per un periodo non superiore a sei anni, salvo periodo inferiore da pattuirsi fra le parti.*

1. 9.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole:* per i periodi di cui agli articoli 27 e seguenti *con le seguenti:* per i periodi di cui all'articolo 27.

1. 10.

ONORATO, COLUMBA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole:* per i periodi di cui agli articoli 27 e seguenti *con le seguenti:* per i periodi di cui all'articolo 27.

1. 11.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole:* per i periodi di cui agli articoli 27 e seguenti *con le seguenti:* per i periodi di cui all'articolo 27.

1. 28.

MACERATINI, GUARRA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole:* per i periodi di cui agli articoli 27 e seguenti *con le seguenti:* per i periodi di cui all'articolo 27.

1. 37.

LA COMMISSIONE.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.37:

*Aggiungere, in fine, le parole:* , fermo restando il disposto dell'articolo 34.

0. 1. 37. 1.

LA COMMISSIONE.

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

*Al comma 9-bis, primo e secondo capoverso, sostituire le parole da:* sulla base *fino a:* verificatasi nell'anno precedente *con il seguente capoverso:*

Per il periodo di proroga di cui al precedente comma il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accer-

tata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

1. 12.

BOSELLI, ALBORGHETTI, PALMINI  
LATTANZI, SATANASSI, JOVANNITTI, COLUMBA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole da:* sulla base di un canone determinato *fino a:* alla data del 31 dicembre 1973 *con le seguenti:* con un canone determinato aggiornando l'ultimo canone corrisposto sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi tra l'anno in cui è stato determinato il livello dell'ultimo canone corrisposto e l'anno precedente il rinnovo del contratto.

1. 13.

ONORATO, COLUMBA.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole:* per i coefficienti di svalutazione della lira *con le seguenti:* sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

1. 35.

LA COMMISSIONE.

*Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole:* sulla base di un canone determinato rivalutando per i coefficienti di svalutazione della lira il canone iniziale o quello pattuito in occasione di intervenuto rinnovo del contratto *con le seguenti:* sulla base di un canone determinato tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dall'inizio della locazione.

1. 14.

FACCHETTI, DE LUCA.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

*Al comma 9-bis, primo capoverso, dopo le parole: sulla base di un canone aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a quello attualmente corrisposto.*

1. 29.

MACERATINI, GUARRA.

*Al comma 9-bis, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per quanto riguarda la possibilità di recesso nel periodo successivo al rinnovo del contratto.

1. 7.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:*

Il nuovo canone non potrà comunque essere inferiore a quello già corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 16.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:*

Il nuovo canone non potrà comunque essere inferiore a quello già corrisposto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12.

1. 36.

LA COMMISSIONE.

*Al comma 9-bis, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:*

I canoni delle locazioni di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non possono, in ogni caso, essere inferiori a quelli fissati in base alla stessa legge per uguali unità immobiliari destinate ad abi-

tazione e facenti parte del medesimo fabbricato.

1. 30.

GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

*Al comma 9-bis, secondo capoverso, sostituire le parole: nella misura del 75 per cento con le seguenti: nella misura del 100 per cento.*

1. 23.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, terzo capoverso, dopo le parole: Il locatore aggiungere le seguenti: nei casi di rinnovo di cui sopra.*

1. 17.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, terzo capoverso, dopo le parole: Il locatore aggiungere le seguenti: nei casi di cui al presente articolo.*

1. 31.

MACERATINI, GUARRA.

*Al comma 9-bis, terzo capoverso, dopo le parole: Il locatore ha facoltà di non rinnovare il contratto di locazione aggiungere le seguenti: e di recedere da esso in ogni momento con preavviso di sei mesi.*

1. 32.

MACERATINI, GUARRA.

*Al comma 9-bis, terzo capoverso, sostituire le parole: abbia, la necessità di con la seguente: intenda.*

1. 18.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-bis, terzo capoverso, sostituire le parole da: in tal caso al conduttore è dovuto il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale fino a: per i locali aventi le stesse caratteristiche con*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

*le seguenti:* in tal caso al conduttore è dovuta una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, ovvero a 21 mensilità nel caso di locazioni con destinazione alberghiera.

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del terzo capoverso.*

1. 19.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MACERATINI.

*Sopprimere il comma 9-quater.*

1. 20.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MACERATINI.

*Al comma 9-sexies, secondo capoverso, sostituire le parole: non possono essere superiori al 75 per cento di quelle accertate dall'ISTAT, con le seguenti: non possono essere superiori a quelle accertate dall'ISTAT.*

1. 21.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Al comma 9-septies, dopo le parole: sia stata iniziata dal conduttore: aggiungere le seguenti: con mezzi propri.*

1. 22.

FACCHETTI, DE LUCA.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi, riferiti all'articolo 1 del decreto-legge:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. I contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo sono a tempo indeterminato. Qualora sia stato previsto un termine al contratto questo si intende come non apposto.

2. Il locatore può recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi qualora ricorra uno dei motivi di cui ai n. 1, limitatamente all'uso abitativo, 2, 6, 7, 8 dell'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Il locatario può recedere in qualunque momento dal contratto dandone preavviso al locatore con lettera raccomandata con un anticipo di almeno sei mesi.

1. 01.

TAMINO, RONCHI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Alla prima scadenza del contratto di locazione di immobili destinati ad uso di abitazione il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per un periodo di quattro anni, fatta salva la facoltà del locatore di non rinnovare il contratto di locazione qualora ricorra uno dei casi previsti dall'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 02.

ALBORGHETTI, FABBRI, COLUMBA, CIOCCI, PEDRAZZI CIPOLLA, PALMINI LATTANZI, BULLERI, BONETTI MATTINZOLI, BSELLI, POLESELLO, GEREMICCA, SAPIO, JOVANNITTI, CHELLA, MACIS.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

1. 03.

LA COMMISSIONE

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Palmi Lattanzi. Ne ha facoltà.

ROSSELLA PALMINI LATTANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare brevemente il complesso degli emendamenti presentati dal gruppo comunista all'articolo 1 del decreto-legge, voglio ricordare alcune questioni che sono state al centro dell'attenzione e della discussione di questa Camera, e che per la verità in quest'ultima fase hanno interessato non soltanto il nostro, ma la totalità dei gruppi presenti in quest'aula.

Voglio ricordare, cioè, il senso di disagio (in questo senso si esprimeva il democristiano Rocelli nel dibattito in Commissione) di fronte al terzo decreto-legge di proroga degli sfratti e al sesto decreto-legge dall'inizio di questa vicenda, che il Parlamento è chiamato a discutere. Intendo sottolineare anche il ruolo che in queste reiterazioni ormai periodiche hanno avuto le differenze che abbiamo riscontrato all'interno della maggioranza, e non certo le lentezze del Parlamento. Si tratta delle stesse differenze e delle stesse divisioni della maggioranza che purtroppo inceppano, nonostante le dichiarazioni dei ministri e dei vari *leader* della maggioranza, l'*iter* di misure organiche che da tempo tutti abbiamo ritenuto necessarie, ma che da altrettanto tempo sono incagliate nelle Commissioni di merito. Mi riferisco, ad esempio, alla riforma dell'equo canone, in discussione al Senato, e alla riforma degli istituti autonomi case popolari, che non riesce a prendere il via alla Camera.

È sufficiente fare pochi riferimenti alla storia dei decreti-legge sugli sfratti per rendersi conto della tenace battaglia che hanno coerentemente condotto i comunisti per ottenere provvedimenti che fossero credibili, praticabili e corrispondenti a necessità molto estese di emergenza, ma anche coniugate con una visione dell'articolazione dello Stato, dei problemi e degli strumenti operativi da mettere in campo.

Le novità introdotte dal Senato, ed in particolare il rinnovo dei contratti per gli immobili ad uso diversi da quello abitativo, sono certamente il premio dell'ostinata iniziativa del gruppo comunista. Finalmente possiamo dire che il Governo e la maggioranza hanno preso atto dell'impossibilità di lasciare senza risposta una grande quantità di artigiani e di commercianti che erano e sono minacciati seriamente da provvedimenti di sfratto, con conseguenze estremamente gravi per il proseguimento delle loro attività economiche.

È davvero una novità positiva, che sottolineiamo e che è incontestabilmente il frutto di una iniziativa del gruppo comunista; anche se si tratta di una novità ancora non perfetta, non può non avere riflessi positivi sull'intero comparto abitativo.

Con questo provvedimento, in sostanza, non possiamo, da un lato, ammettere i rinnovi automatici per gli usi diversi e, dall'altro, per la residenza, che rimane il fulcro centrale dell'emergenza, andare ancora una volta alla semplice proroga dell'esecuzione degli sfratti. Riteniamo che occorra correggere la situazione così come si è creata in conseguenza della discussione al Senato, e proprio per questo proponiamo all'attenzione dell'Assemblea l'articolo aggiuntivo Alborghetti 1.02 con il quale rendiamo possibile anche per le abitazioni il rinnovo dei contratti: su questo articolo aggiuntivo, che riteniamo decisivo e qualificante dell'iniziativa comunista, altri colleghi del nostro gruppo interverranno nel merito.

Mi interessa ribadire, invece, che l'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.6 pre-

vede che la graduazione degli sfratti sia gestita ed organizzata da una commissione comunale: non inventando nulla, per la verità, giacché in alcune aree metropolitane del nostro paese ove questa pratica è da anni attuata l'efficacia è facilmente verificabile.

Questo è un emendamento non nuovo ma che in questo caso trova la sua ragion d'essere nella necessità di attuare realmente quanto previsto in questo decreto-legge (con una innovazione positiva rispetto ai precedenti) in merito alla graduazione degli sfratti. Oltre che a questa esigenza pratica, l'emendamento tende anche (assieme ad altri da noi presentati) a confermare un orientamento generale che il nostro gruppo sostiene da tempo e che fa dei comuni non un punto di crisi o di coagulo di esasperate tensioni sociali ma i protagonisti attivi di una nuova politica della casa e di utilizzo dello sfratto. Il comune deve essere uno dei soggetti in grado di rendere meno drammatico il problema della casa, purché però sia dotato di nuovi strumenti e di nuovi poteri di intervento sul mercato, non solo in senso coercitivo ma anche in senso positivo, con la ricerca del consenso dei cittadini.

Riteniamo perciò importante, in primo luogo, ripristinare la possibilità di stipulare convenzioni tra pubblico e privato, tanto più che questo della convenzione non è un istituto nuovo, essendo già previsto da leggi dello Stato, e tende a rendere il comune garante nei confronti dei proprietari ed anche soggetto attivo sul mercato, con una posizione non dico di forza ma neppure di totale subalternità alle tendenze spontanee del mercato stesso. Non consideriamo punitiva la proposta di obbligare all'affitto, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa. Il nostro emendamento non è diretto contro i piccoli proprietari ma soprattutto contro le società immobiliari e quei privati che possiedono non uno ma numerosi alloggi non occupati da almeno un anno al momento di entrata in vigore del decreto-legge.

Dunque, la commissione comunale per la graduazione degli sfratti, il ripristino

della possibilità di convenzioni con privati, la possibilità di prevedere la locazione obbligata nelle particolari situazioni di cui dicevo prima sono gli strumenti che noi proponiamo per dare concretamente efficacia alla politica dell'emergenza abitativa, senza far pagare i costi soltanto ai piccoli proprietari o agli sfrattati ma considerando protagonisti in primo luogo i comuni ed i soggetti più forti, che sono chiamati a dare un contributo per rendere meno drammatica la situazione.

Devo inoltre sottolineare in maniera purtroppo negativa l'ostinata chiusura del Governo di fronte al problema della politica fiscale nei confronti degli istituti autonomi case popolari e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dell'INVIM.

Un emendamento del gruppo comunista che esonerava gli istituti autonomi case popolari e le cooperative a proprietà indivisa dal pagamento dell'INVIM era stato approvato a larghissima maggioranza qui alla Camera in occasione della discussione del secondo decreto-legge. Quella norma non è stata però recepita nel terzo decreto-legge e al Senato è stato bocciato un emendamento comunista che tendeva a reinserirla. È stato invece approvato dall'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno che impegna il Governo ad agire conseguentemente al voto espresso a suo tempo dalla Camera e agli impegni assunti in merito dallo stesso Governo a più riprese e in varie occasioni.

Ci rendiamo conto che su questo problema bisogna tenere conto delle obiezioni sollevate dal ministro delle finanze, ma facciamo anche presente che in ogni caso i *deficit* degli istituti autonomi case popolari non possono essere fronteggiati che con un intervento pubblico. Tanto vale allora rendere più chiara la situazione ed esonerare dagli obblighi fiscali gli istituti, anche perché sia evidenziato il ruolo che essi hanno svolto nella storia del nostro paese. E l'approvazione del

nostro emendamento varrebbe a confermare la volontà già espressa dal Parlamento in altre occasioni.

Voglio concludere questa breve illustrazione dei nostri emendamenti ricordando, in particolare, l'esigenza che, sulla durata del provvedimento e sulla estensione della sua applicazione, non si proceda con rigidità. Per quanto riguarda la durata, noi riteniamo davvero inopportuno che possa essere mantenuto il termine previsto dal testo varato dal Senato. Proponiamo, quindi, che la scadenza sia portata al 31 dicembre 1985, per motivi che ciascun collega è in grado di valutare. Crediamo, inoltre, che l'individuazione delle aree calde, dei comuni ad alta tensione abitativa, non debba essere effettuata in modo rigido, bensì anno per anno, perché anno per anno cambiano le situazioni e le emergenze sul territorio nazionale.

Riteniamo, infine, non sufficienti le misure di ordine fiscale approvate dal Senato e, per tale ragione, abbiamo presentato emendamenti, nella convinzione che le misure fiscali possano esercitare in questa fase, in termini di incentivi o di disincentivi, un ruolo importante per dare concretezza alla politica di emergenza ed anche a quella di respiro complessivo circa il settore della casa.

Concludo esprimendo la speranza che i nostri emendamenti ricevano l'attenzione di questa Assemblea ed il consenso di essa, trattandosi di modifiche molto simili a quelle già approvate dal Senato e che corrispondono non ad esigenze di parte, ma alle esigenze che in questi anni abbiamo visto avanzare dai sindaci, dai cittadini, oltre che dalle associazioni che si occupano di questo problema che si trascina, purtroppo, da anni (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

**ANTONIO GUARRA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano-

destra nazionale dalla votazione su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto sugli sfratti risponde ad una duplice motivazione.

Innanzitutto, il nostro gruppo si rende conto della necessità di varare un provvedimento di tal genere, data la tensione sociale derivante dal settore della casa, che non consente di operare una liberalizzazione completa delle locazioni per le abitazioni e per i locali adibiti ad uso diverso, quali quelli ad uso commerciale, artigianale e professionale. Diamo questa valutazione positiva sul provvedimento in discussione, pur avendo presentato una serie di emendamenti per proporre alcune modifiche, che, in una certa parte, sembra siano state accolte e fatte proprie dalla Commissione. Il Senato, infatti, nell'introdurre l'istituto del rinnovo del contratto di locazione concernente gli edifici destinati ad uso non abitativo, ha, per la verità, posto in essere una norma che si presta ad interpretazioni che non coincidono esattamente con la volontà del legislatore. Noi, quindi, proponiamo alla Camera il nostro emendamento Maceratini 1.28, proprio al fine di dare certezza di interpretazione in materia e di fugare le gravi preoccupazioni insorte.

Riteniamo, altresì, che vada precisato, in materia di rivalutazione del canone di locazione concernente i locali destinati ad uso non abitativo, che il canone non possa comunque risultare inferiore a quello attualmente corrisposto. Meglio sarebbe se si potesse dire, come sancito nel mio emendamento 1.30, che il canone non può essere inferiore a quello determinato secondo il criterio della legge sull'equo canone per i locali adibiti ad uso abitativo.

L'aspetto negativo, che ci induce ad esprimere un voto di astensione nonostante queste considerazioni positive, consiste nel fatto che questa situazione esiste in quanto è mancata la volontà del Governo e della maggioranza di dare, in tutti questi anni, un assetto definitivo al settore. Noi dobbiamo riscontrare che la situazione di crisi non deriva da cause economiche o sociali obiettive che si river-

sano anche su altri settori della società. Non comprendiamo infatti come mai solo per il settore casa esista una situazione drammatica, che discende dalla mancanza di costruzione di nuovi alloggi, siano essi adibiti ad uso civico che ad uso diverso. Non c'è dubbio che se vi fosse, non dico una dovizia di case a disposizione, ma un numero sufficiente di alloggi per poter rispondere alle esigenze dei cittadini, noi certamente avremmo una situazione diversa.

Il Governo ha una diretta responsabilità in tutto questo. Basterebbe al riguardo mettere in evidenza il contrasto politico che vi è tra il Ministero dei lavori pubblici, che si sforza di emanare direttive perché si costruiscano nuovi alloggi, ed il Ministero delle finanze, che trova nella casa e nell'edilizia in generale una fonte continua di entrate per lo Stato, realizzando di fatto una pressione fiscale che determina, nella realtà dei fatti, l'allontanamento degli investimenti privati, che sono quelli che più agiscono in questo settore. Ecco perché nel contrasto di queste due considerazioni il Movimento sociale italiano-destra nazionale conferma la sua astensione dal voto ed il suo impegno affinché almeno una parte dei suoi emendamenti sia accolta dall'Assemblea (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

**GIULIO FERRARINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entro nel merito di una serie di problemi e di questioni che sono contenute nel decreto e che ho trattato nel mio intervento del 26 marzo. In quella sede mi soffermai sul fatto nuovo, contenuto nel provvedimento, relativo all'emendamento sulla durata dei contratti per gli alloggi ad uso non abitativo. Avevamo affermato che sostanzialmente dividevamo l'emendamento approvato dal Senato e che ritenevamo necessari alcuni ritocchi in quanto, molto probabilmente, dato il clima un po' pressante in cui questo emendamento era stato sti-

lato, si registravano alcune incongruenze e storture. Tali aggiustamenti non devono però intaccare i meccanismi e la filosofia di fondo dell'emendamento medesimo, compreso il concetto fondamentale — rispetto alle osservazioni fatte dalla Corte costituzionale — che con esso in realtà non si proroga nulla, bensì si vara una norma nuova che entra nel meccanismo della legge n. 392, quindi una sorta di anticipazione del disegno di legge n. 479 in discussione al Senato.

Avevamo predisposto, insieme con alcuni colleghi della maggioranza, una serie di emendamenti per precisare la questione, emendamenti successivamente ritirati a fronte del pericolo della decadenza — ormai imminente — del decreto. L'accordo di carattere politico, che è stato raggiunto nelle ultime ore, ci dà invece la possibilità di apportare talune modifiche. Crediamo innanzitutto che sia bene dare certezze rispetto alla questione della durata del contratto: un rinnovo solo per sei anni, si dice, e non deve esservi il pericolo che questi possano diventare dodici o diciotto, come qualcuno ipotizzava.

Un'altra precisazione concerne la rivalutazione del canone. Era stato denunciato, anche con esempi concreti, che in molti casi tale rivalutazione avrebbe portato ad un canone inferiore a quello in vigore attualmente; ora si stabilisce che comunque il livello del canone non può subire diminuzioni.

Un'altra modifica di carattere formale, concordata in Commissione, è diretta a sostituire le parole «svalutazione della lira», che esprimono un concetto difficilmente quantificabile, con il riferimento all'indice ISTAT, riferimento che ha carattere più concreto e preciso. Crediamo che l'accordo raggiunto in Commissione costituisca un fatto positivo, così come costituisce un fatto importante l'impegno, assunto da tutti, di approvare questa mattina il decreto, in modo che vi sia poi il tempo perché il Senato possa a sua volta votarlo definitivamente.

È rimasta tuttavia in sospeso una questione che ha formato oggetto di dibattito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

e di confronto serrato da agosto ad oggi, ogni qual volta ci siamo apprestati a discutere le varie edizioni di questo decreto sulla tensione abitativa. Si tratta della questione dell'ILOR per gli istituti autonomi case popolari e per le cooperative a proprietà indivisa. Come gruppo socialista, crediamo che sarebbe giusto non far pagare agli IACP e alle cooperative a proprietà indivisa l'ILOR. Nelle discussioni precedenti ci siamo espressi a favore di tale soluzione, in taluni casi anche a favore degli emendamenti che erano stati proposti. Non vorremmo questa mattina — proprio in considerazione del clima che si è determinato e per ragioni di carattere generale superiore — contribuire a forzare la mano ulteriormente, a creare un elemento di rigidità che alla fine rischierebbe di far decadere nuovamente il decreto; non chiederemo quindi di porre in votazione un emendamento in tal senso, ma pensiamo che debba esservi un impegno preciso da parte del Governo di intervenire molto rapidamente sulla materia, considerata anche la particolare e difficile situazione in cui si trovano gli istituti autonomi case popolari e le cooperative a proprietà indivisa.

Dopo una rapida approvazione del decreto in esame, penso che occorra mettersi subito al lavoro per riprendere la discussione su quel famoso «pacchetto-casa», di cui si è parlato molto ma che fino ad oggi, a due anni dalla sua presentazione, è stato troppo poco concretizzato. Vi sono infatti norme non più ulteriormente dilazionabili: la modifica della legge n. 392 (quindi il disegno di legge n. 479, in discussione al Senato), la questione del regime dei suoli, della ristrutturazione dell'edilizia pubblica e degli IACP (con la possibilità di riscatto degli alloggi da parte degli assegnatari), la questione dei programmi organici. Sono nodi che il Parlamento deve affrontare in fretta, perché altrimenti una serie di problemi rischierebbe di scoppiare. Perciò, nel momento in cui ci apprestiamo a convertire questo decreto-legge, al quale ci dichiariamo favorevoli, noi vogliamo sottolineare nuovamente l'urgenza e la neces-

sità di riprendere la discussione attorno al «pacchetto casa» (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo liberale ha presentato al testo del decreto-legge, così come modificato dal Senato, una serie di emendamenti, che sottolineano il grado non indifferente di insoddisfazione che caratterizza il nostro atteggiamento nei confronti di questo provvedimento.

È un provvedimento che già per motivi di carattere generale trova la nostra opposizione. Sono infatti ben conosciute le ragioni che da circa sei mesi ci costringono, ogni volta, a ripetere la nostra opposizione a queste misure di carattere limitato, in attesa di un provvedimento, che noi auspichiamo dall'inizio di questa legislatura, di carattere più organico, e cioè la riforma dell'equo canone. In attesa che finalmente riprendano i lavori, interrotti nell'altro ramo del Parlamento, per la modifica della legge sull'equo canone, rispettando così il programma di Governo concordato, il nostro atteggiamento è sempre stato negativo su questi interventi «tamponi», di rinvio, di blocco, di proroga, che hanno il solo risultato di scoraggiare il mercato, che è l'unica sede quale noi possiamo pensare di avviare nuovamente lo sviluppo dell'attività edilizia ed un incontro fra domanda ed offerta di case in locazione, così come è necessità sociale urgente.

Ci viene presentata come urgente la proroga degli sfratti, che invece non ha le caratteristiche di drammaticità e di urgenza che sembrerebbero alla base di questo provvedimento.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti perché, al di là della nostra insoddisfazione generale sul modo di procedere — o meglio sul modo di non procedere — nell'attuazione del programma di Governo, vi è una serie di fatti particolari che hanno aggravato il nostro stato di insoddisfazione. Oltre tutto il Senato ha

modificato peggiorandolo — se è consentito —, un provvedimento che pur aveva, tra tante ombre, qualche luce. Mi riferisco, per esempio, all'articolo 2 del decreto-legge, che prevede disposizioni di natura fiscale da noi lungamente sollecitate. Ebbene, di fronte ad un certo tentativo del Governo di venire incontro, con il decreto, ad alcune sollecitazioni fatte non solo dal gruppo liberale, ma anche da questa Camera in occasione delle ripetute votazioni dei mesi scorsi, il Senato del Governo, che pur giudichiamo negativo.

Vi è perciò la necessità di una serie di emendamenti, la cui dettagliata illustrazione mi riservo di fare successivamente, ma che nel loro insieme cercano di salvaguardare, almeno per quel che è possibile, non dico le condizioni giuridiche di base del problema delle locazioni, ma addirittura le condizioni del buon senso, perché alcune disposizioni introdotte dal Senato, in particolare all'articolo 1, con un comma che sostituisce un articolo della legge sull'equo canone, sono anche tecnicamente inaccettabili. È opportuno che si delinei, come sembra stia accadendo, un accordo per modificare almeno alcuni punti essenziali, che le Camere non possono licenziare nel modo in cui sono scritti nel testo del Senato. Tali punti nel loro insieme, infatti, configurano non soltanto un arretramento rispetto al decreto del Governo, ma addirittura un arretramento rispetto allo spirito vincolistico della legge sull'equo canone del 1978, che trovò contrario all'epoca soltanto il gruppo liberale, e non per ragioni di schieramento, come sembrò allora, ma per motivi di contenuti che non potevamo accettare e che erano dietro le ragioni di schieramento politico.

La successiva esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che la battaglia liberale condotta contro l'equo canone era giusta, così come è giusta l'impostazione che il Governo ha dato, all'inizio di questa legislatura, alla riforma dell'equo canone. Proprio per questi motivi, non è tollerabile né concepibile che si arretri rispetto allo stesso spirito della legge del

'78, come accade con la modifica all'articolo 1 del decreto-legge approvata dal Senato, sulla quale si è concentrato il maggior numero dei nostri emendamenti correttivi.

Infatti, nel settore delle locazioni non abitative la modifica approvata dal Senato introduce, praticamente, dati vincolistici anche dove il legislatore del '78 non aveva voluto introdurli.

Ecco perché noi abbiamo presentato numerosi emendamenti all'articolo 1 ed anche agli altri articoli, mentre non abbiamo presentato alcuna modifica all'articolo 2, che riguarda la parte fiscale del provvedimento e che ci trova ora finalmente concordi (non lo eravamo in gennaio, quando abbiamo avuto alla Camera un confronto anche con il Governo, o almeno con una parte di esso) nel considerare necessaria l'introduzione di alcuni elementi della cosiddetta «legge Formica».

Abbiamo delle riserve sugli articoli 3 e 4. L'emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3 riguarda la possibilità di convenzioni tra comuni e istituti bancari, affinché almeno una parte dei fondi stanziati sia destinata alle opere dirette al miglioramento del livello qualitativo delle abitazioni, in particolare nei centri storici.

Infine, abbiamo presentato alcuni emendamenti che tendono a salvaguardare delle condizioni di base, che fanno parte più che altro del buon senso (devo usare ancora una volta questa espressione). Per esempio, abbiamo chiesto con un emendamento che i canoni non scendano al di sotto del livello in cui si trovano attualmente. Infatti, sempre con riferimento ad una eventuale applicazione dell'articolo 1 approvato dal Senato, corriamo il rischio che si verifichi il paradosso per cui la nuova legge farebbe scendere ulteriormente, nel 1985, i canoni prefissati negli anni scorsi.

Le tabelle che abbiamo potuto costruire sulla base dell'applicazione di questo disposto ci dicono che per i canoni di locazioni per uso non abitativo di più lontana stipulazione esiste il rischio di scendere non solo al di sotto dei lavori reali dei

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

canoni così come erano all'epoca della stipulazione, ma addirittura al di sotto del livello in cui si trovano attualmente. E questo è totalmente intollerabile ed inaccettabile, anche — ripeto — in una semplice ottica di buon senso.

Anche per il futuro rischiamo di introdurre degli «affitti d'annata» (dopo che avremo rimediato alla situazione delle «pensioni d'annata»), perché lo sviluppo dei futuri affitti, anche con un'inflazione a livelli bassi, potrà portare ad una perdita di valore reale dei canoni nell'arco dei prossimi anni.

È stato effettuato, da parte nostra, un semplice calcolo con riferimento alla applicazione, così come è, dell'articolo 1. Ebbene, supponendo una inflazione media annua del 6 per cento ed uno sviluppo economico annuo dell'1 per cento o, più ottimisticamente, un'inflazione media annua del 4 per cento ed uno sviluppo del 2 per cento, la perdita di valore reale dei canoni (ripeto, qualora l'articolo restasse così come è) sarebbe del 15 per cento circa dopo sei anni e del 23 per cento circa dopo 12 anni. Sono prospettive molto preoccupanti, che mandano nuovamente segnali negativi ad un mercato che avrebbe, invece, bisogno di essere incentivato, per dare case in affitto ai cittadini italiani che ne hanno bisogno (gli strati di popolazione più giovani, gli strati meno abbienti). Ripeto, di tali segnali il mercato non ha bisogno, mentre necessita di indicazioni di segno contrario. L'auspicata approvazione degli emendamenti che il gruppo liberale ha presentato porterebbe non certo ad una radicale soluzione del problema, che può soltanto essere trovata a livello strutturale, con l'approvazione — finalmente — della riforma dell'equo canone, ma attenuerebbe gli effetti negativi di questo disegno di legge di conversione e consentirebbe di dare un tono migliore al provvedimento, anche dal punto di vista della lettura legislativa dello stesso.

Per questi motivi, chiediamo una particolare attenzione della Camera sulle necessità di approvare i principali tra i nostri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI ONORATO.** Intervengo brevemente, non certo per esaurire l'intera tematica dell'articolo 1 di conversione del decreto-legge al nostro esame, ma semplicemente per rendere conto del nostro atteggiamento e degli emendamenti da noi presentati al principale e più tormentato degli articoli del decreto-legge, l'articolo 1. Sappiamo che quest'ultimo prevede una sospensione degli sfratti e uno scaglionamento per la loro esecuzione. È un intervento di emergenza che non possiamo che condividere, caso mai lamentandone la concentrazione in un arco di tempo eccessivamente limitato ed insufficiente. Sottolineiamo altresì il fatto che l'intervento di emergenza non basta, poiché sono necessari anche interventi di carattere strutturale che incidano, appunto, sul mercato locativo; interventi, dunque, che mirano a recuperare al mercato tutto l'ampio settore del patrimonio edilizio inoccupato o sfritto. Crediamo che, da tale punto di vista, l'incentivo fiscale, per recuperare l'inoccupato, sia necessario ma, forse, non sufficiente e siamo, perciò, del parere che strumenti come quello della requisizione o dell'obbligo a locare siano, in qualche misura, resi necessari dal blocco del mercato delle locazioni.

Vi sono inoltre da fare osservazioni di praticabilità tecnica e direi, anche morale, in merito alla sospensione degli sfratti ed allo scaglionamento delle esecuzioni. Nel reiterato esame di decreti-legge in materia, abbiamo sempre sottolineato che non esiste più un meccanismo processuale di graduazione. Se si introduce la sospensione e lo scaglionamento dell'esecuzione degli sfratti, accadrà che tale scaglionamento sarà semplicemente affidato all'ufficio giudiziario, con il pericolo di interventi ed inquinamenti corruttivi, quali tutti possiamo immaginare. Il gruppo della sinistra indipendente ha dunque proposto un emendamento che ripristini lo strumento pretoriale di graduazione. Deve essere del problema inve-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

stato il pretore, il quale gradua. È il minimo intervento possibile. Abbiamo, però, anche firmato l'emendamento comunista — Pedrazzi Cipolla 1.6 — che, in luogo del pretore, prevede come strumento di graduazione commissioni miste, giudiziarie ed amministrative che, anche a nostro avviso, sono lo strumento più adeguato. Sono, infatti, lo strumento che più di ogni altro può ricevere quegli *imput* di informazione per l'esecuzione degli sfratti che renda lo sfratto stesso — come si dice — da casa a casa e non da casa a marciapiede o da casa a pensione. Questo per quanto riguarda il meccanismo di sospensione e graduazione degli sfratti. Ma l'articolo 1 del decreto-legge ha introdotto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, norme sulla proroga delle locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo. Ora, noi su questo tema osserviamo semplicemente che salta subito agli occhi una differenza di trattamento, rispetto alle locazioni destinate ad uso abitativo, che credo non sia stata mai sufficientemente motivata, né dal Senato, né da questa Camera. Perché, infatti, prorogare i contratti per le locazioni non abitative e nulla dire per quanto riguarda quelle abitative? Non vorremmo che l'emendamento Padula, approvato dal Senato, relativo alle locazioni commerciali, alberghiere e così via, sia stato null'altro che un corrispettivo premiale, rispetto all'intervento penalizzante del decreto Visentini. Si tratterebbe di una logica assolutamente non condivisibile da parte nostra. Noi riteniamo invece che vi sia un'esigenza reale, alla base dell'emendamento: quello, cioè, della tutela della piccola impresa artigiana e commerciale, rispetto alla proprietà immobiliare. In tal senso, ci rendiamo conto che il problema esiste, anche se è complicato dal fatto che la Corte costituzionale ha detto a chiare lettere che non è più possibile una proroga di quei contratti di locazione, dato che le proroghe già attuate con il decreto Nicolazzi-bis e poi con una successiva legge del luglio 1984 hanno esaurito le possibilità di aggiustamento del regime transitorio alle esigenze del mercato loca-

tivo. È chiaro quindi che andiamo incontro ad eccezioni di incostituzionalità che rischiano di essere accolte dalla Corte, dato che la proroga che ora introduciamo potrebbe essere interpretata come un limite al diritto di proprietà non accoglibile dalla Corte stessa.

Proprio a tale fine, e in via subordinata, abbiamo pertanto, come hanno fatto anche altri gruppi, proposto dei correttivi alle norme sulla proroga delle locazioni non abitative. Il primo di esso tende a precisare che la proroga sia realizzabile per un solo periodo, cioè per sei o nove anni. A tal fine andrebbe abolito il riferimento all'articolo 28 della legge n. 392, mantenendosi soltanto il riferimento all'articolo 27: ne discenderebbe l'ammissibilità soltanto del primo, e non anche (salvo giusta causa) del secondo rinnovo previsto appunto dall'articolo 28. Ciò limiterebbe il *vulnus* arrecato al diritto di proprietà in vista della tutela degli interessi della piccola impresa, la quale, nella sua portata economica, gode di una tutela costituzionale maggiore di quella della proprietà, che in quanto tale non ha i riflessi sociali dell'iniziativa economica imprenditoriale; bensì in vista di una tutela della stessa «comunità nazionale» dagli effetti indotti di inflazione che una mancata tutela delle imprese artigiane, commerciali e alberghiere potrebbe provocare.

È chiaro, allora, che nel formulare proposte di rettifica all'emendamento Padula abbiamo cercato anche di non aggravare la posizione del locatore, che è costretto a subire la proroga delle locazioni, tentando di rendere meno iniqua la determinazione del canone e della indennità di avviamento commerciale a carico del locatore in caso di mancata proroga della locazione.

Per quanto riguarda il canone abbiamo proposto un aggiornamento secondo gli indici ISTAT in riferimento all'ultimo canone corrisposto e non a quello iniziale, così come risulta dall'emendamento presentato dal collega Padula per tutelare in maggior misura il locatore.

In riferimento all'indennità di avviamento commerciale che il locatore do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

vrebbe corrispondere al conduttore, che non ha diritto alla proroga, vorrei ricordare che nella legge relativa all'equo canone l'indennità di avviamento commerciale è commisurata, per quanto riguarda il regime definitivo — articolo 34 — all'ultimo canone corrisposto; cioè, si tratta di una indennità pari a 18 o 21 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Soltanto per il regime transitorio, cioè quel regime in cui si presume che il canone ancora non si sia adeguato a livelli equi, perché subisce tutto il peso del passato regime vincolistico (siamo in fase di transizione), l'indennità di avviamento è commisurata al canone di mercato degli esercizi merceologicamente omologhi.

Se in qualche misura cerchiamo di adeguare, anche in fase transitoria, in misura massima il canone a quello equo, a quello giusto, a quello di mercato, nella commisurazione dell'indennità di avviamento, possiamo riferirci — secondo lo spirito dell'articolo 34, cioè della norma in regime definitivo — all'ultimo canone corrisposto.

In questo modo, in primo luogo, dal momento che non si fa riferimento al canone di mercato, si eviterebbe un contenzioso giudiziario abbastanza rilevante perché è difficile stabilire il canone di mercato e quali sono gli esercizi commerciali merceologicamente omogenei; in secondo luogo, si verrebbe a tutelare o a limitare l'offesa al diritto di proprietà del locatore che deve subire la proroga o pagare una indennità di avviamento inferiore a quella commisurata al canone di mercato.

Questo è lo spirito con cui abbiamo cercato di intervenire sulla parte «più calda» del decreto-legge, pur consci dei suoi limiti — se il testo non sarà modificato ci asterremo dalla votazione finale — ma sapendo che per una concezione costruttiva della nostra opposizione parlamentare possiamo intervenire per migliorare il testo di provvedimenti che non ci sentiamo di accettare *in toto* (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, abbiamo letto su alcuni giornali che tra le difficoltà di approvazione del decreto sugli sfratti vi sarebbero anche quelle derivanti da un ostruzionismo del gruppo radicale.

Questo è un modo facile — lo sarebbe stato se non fosse intervenuto poi l'accordo fra la maggioranza e il partito comunista per giungere all'approvazione del provvedimento questa mattina — per «scaricare» su altri i problemi derivanti dalla mancanza di un accordo, innanzitutto, all'interno della maggioranza.

Per fortuna questa speculazione non è stata possibile, perché l'accordo, alla fine, si è trovato; ed è per questo che io interverrò brevemente solo su quella che mi pare l'impostazione complessiva dei nostri emendamenti e sull'elemento di fondo di guasto che questo decreto conferma.

Per quanto riguarda il metodo, innanzi tutto, va notato, rispetto all'andamento dei nostri lavori parlamentari, che lo scandalo che tante volte sentiamo menare sulla decretazione d'urgenza, sulla sua inutilità, sulla sua prevaricazione sul Parlamento, sulla sua illegittimità rispetto al dettato costituzionale, svapora poi quando ci troviamo di fronte a provvedimenti che hanno una particolare rilevanza pre-elettorale. In occasioni come queste scompare anche lo sdegno di forze come il partito comunista, che della lotta alla decretazione d'urgenza sembrava aver fatto la sua bandiera: non dimentichiamo che cosa è accaduto a proposito del decreto contro lo sterminio per fame nel mondo, che fu stroncato perché sembrava un affronto al Parlamento. Ma in occasioni come questa, dicevo, tali considerazioni non sembrano aver più valore.

Con questo decreto-legge, invece, ci troviamo di fronte, in maniera emblematica, all'ennesima dimostrazione della mancanza di una politica della casa e del territorio, e degli effetti rovinosi di qua-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

rant'anni di provvedimenti confusi, sommatasi gli uni agli altri. Siamo di fronte ai risultati della mancanza di coraggio da parte del Governo, dell'assenza di qualsiasi scelta o decisione sulla pianificazione del nostro territorio per la soluzione del problema abitativo.

In questo decreto, come nel precedente, particolarmente inaccettabile risulta la motivazione di necessità e di urgenza, certamente non riscontrabile per determinazioni che produrranno risultati — se tutto andrà bene — tra dieci anni. Non è concepibile che si vengano ad accampare motivi straordinari di necessità ed urgenza per giustificare un decreto che, a parte le proroghe che concede, si limita a stabilire nuovi forti stanziamenti per nuove costruzioni che, conoscendo i tempi dell'edilizia residenziale in Italia, sappiamo avranno attuazione forse tra un decennio, come dicevo prima.

Per tali ragioni abbiamo voluto incentrare i nostri emendamenti, come emendamenti di bandiera, diciamo così, su alcune questioni essenziali, e su esse vorrei sviluppare il mio ragionamento.

È noto, signor Presidente, che in Italia esistono oltre un milione di appartamenti di proprietà comunale, degli IACP. Come abbiamo già detto a proposito della politica delle pensioni e di una separazione reale fra assistenza e previdenza, nel nostro paese non si avrà mai un avvio di una giusta politica della casa finché non si sarà effettuato un censimento serio, finché non si conoscerà davvero il numero degli aventi diritto. Questo era vero, dicevo, per le pensioni: nulla si potrà fare finché non si saprà il numero dei cittadini che hanno davvero diritto all'assistenza, finché non si sarà fotografata la situazione con un censimento reale (che sconta nell'impossibilità di essere varato la spaventosa crisi della nostra macchina tributaria). Finché tali dati non saranno conosciuti non si può sperare di poter attuare criteri di equità nella determinazione delle pensioni.

Allo stesso modo, non potrà esservi soluzione al problema della casa finché non sarà operato un censimento serio del pa-

trimonio esistente, e non si sarà quindi potuto individuare chi ha effettivamente diritto all'alloggio pubblico.

È noto a tutti che esistono in Italia decine di migliaia di assegnatari delle case degli IACP che da decenni occupano quelle abitazioni avendo realizzato ormai un reddito ben superiore a quello di cui originariamente disponevano. Vi sono figli di assegnatari aventi diritto che hanno stipendi ben oltre il tetto massimo previsto dal regolamento degli Istituti autonomi case popolari, e che nondimeno hanno ereditato o erediteranno il contratto di locazione con l'Istituto stesso; vi sono passaggi di famiglie mai denunciati all'ente, che spesso poi sono illegali, con assegnazioni vendute ad alti prezzi. Diciamo che, solo nel voler essere molto prudenti, il 10 per cento degli appartamenti di questi enti, soprattutto quelli degli Istituti autonomi delle case popolari, qualora fosse smobilizzato e reso disponibile per gli effettivi aventi diritto, libererebbe presumibilmente quei 100 mila alloggi che potrebbero nel nostro paese risultare determinanti per dare una soluzione effettiva ed anche duratura alla drammatica situazione che c'è in alcune aree, come dice questo decreto, ad alta tensione abitativa. È per questo che noi sottolineiamo l'assoluta inopportunità di andare a stanziamenti dell'ordine di varie migliaia di miliardi per nuove costruzioni. Questo è il ragionamento di fondo che vogliamo qui portare, sapendo che la nostra è una posizione isolata in quest'Assemblea e isolata a maggior ragione alla vigilia delle elezioni, ma sapendo altresì che questa nostra posizione è corrispondente al pensiero più avanzato in materia di urbanistica e di tutela di quel bene essenziale, più che mai scarso ed in via di estinzione, che è la qualità della nostra vita e la salvaguardia del territorio. Per argomentare questa nostra posizione, vorrei fare una rapidissima disamina della situazione degli sfratti in Italia.

Come ci ha comunicato il ministro, il Governo, vi sono state in Italia circa 240 mila richieste di sfratto dall'inizio del 1983 alla metà del 1984, di cui 27 mila per neces-

sità, 182 mila per finita locazione, quasi 30 mila per altre cause. Su 74 mila richieste di esecuzione di sfratto, con ufficiale giudiziario, ne sono state eseguite 27 mila. Quindi, se il dato del primo semestre 1984 è di circa 100 mila richieste, possiamo dare lo stesso dato ipotetico per il secondo semestre 1984 e reiterarlo per l'intero 1985. Avremo, quindi, una massa di sfratti di questo tipo alla decadenza del decreto.

Possiamo dire allora che se in Italia entro il 1° gennaio 1986 saranno necessari almeno 75 mila alloggi, alla fine del 1986 possiamo ipotizzare che saranno necessarie 150 mila case disponibili, dopo di che questa emergenza potrà ritenersi in una qualche misura, o nella sostanza se a questa domanda si desse risposta, superata. Per questo ci troviamo di fronte ad una operazione con tempi molto stretti, che rende implausibile la proposta di operare sul decennio, come ci viene indicato ancora in questo provvedimento. Noi vogliamo contestare alla radice, perché lo consideriamo profondamente sbagliato, l'assunto che muove questa proposta, cioè che ci troviamo di fronte ad una carenza di alloggi e che quindi vi sia bisogno di costruire nuove abitazioni. Sappiamo benissimo, invece, che i dati ISTAT degli ultimi censimenti mostrano un aumento in progressione crescente degli alloggi vuoti dal 1961 al 1981. È per questo, è a maggior ragione per questo che, oltre a provocare una ulteriore infezione del territorio, è, in termini anche di logica elementare, dannoso e inopportuno, a nostro avviso, proseguire in questa filosofia di costruzione selvaggia. Occorre invece intervenire con decisione per porre mano a questo parco case inutilizzato e in vendita, come solo in alcuni casi, per ora isolati, si è voluto fare. È per questo che riteniamo che si debba ampliare questo patrimonio, cui facevo riferimento in apertura, degli enti, degli IACP, dei comuni, con l'acquisto dell'esistente, sapendo che i costi di questa operazione sarebbero sicuramente minori di quelli della costruzione di nuovi alloggi, cui poi va aggiunto, come ben sappiamo, il costo formidabile dell'urbanizzazione.

Concluderò il mio intervento con alcune osservazioni sulla città di Roma, sicuramente significative al fine di illustrare le ragioni per le quali proponiamo, con i nostri emendamenti, che tutti i cinquemila miliardi e più previsti dal decreto siano impiegati per l'acquisto del patrimonio esistente, escluse le opere di completamento e di urbanizzazione delle zone già realizzate, di cui al dodicesimo comma dell'articolo 3.

Non dobbiamo dimenticare che, in questo stesso momento, a Corviale sono state sgomberate 64 famiglie prima dall'edificio occupato e poi dalla tendopoli e che esse sono tutt'ora ospitate in un *residence*, con costi elevati per l'amministrazione. Il *residence* Roma costa infatti all'amministrazione la bellezza di sei miliardi di affitto all'anno. Pesanti interrogativi sono stati sollevati in questi mesi sul reale possesso, da parte di molti degli occupanti, dei titoli necessari ad avere la disponibilità di questi locali; resta comunque il fatto che vi sono famiglie che vi risiedono dal 1983.

Non si può nemmeno ignorare il dramma di Tor Bella Monaca, dove ben 570 famiglie occupano abusivamente case di proprietà del comune, già completate due anni fa e che aspettano di essere assegnate a chi ne ha effettivamente diritto. Nel mese di marzo sono iniziate le consegne ai cittadini in lista e ciò ha provocato sgomberi, montaggi di tende davanti agli appartamenti sgomberati, manifestazioni, l'invio di delegazioni in Campidoglio ed assemblee. Cose analoghe si verificano a Serpentara ed a vicolo Savini.

A fronte di tale situazione sta il fatto che Roma è una città che dispone oggi di un milione di stanze in più rispetto ai suoi abitanti; è una città che ha visto raddoppiare negli ultimi dodici anni la propria superficie urbanizzata. Cos'è questa se non una politica dissennata ed irresponsabile?

Per concludere, desidero riprendere le argomentazioni di alcuni ambientalisti, quali quelle del mio amico e compagno Giacobetti di Urbanistica democratica. Egli ricorda i dati che ho appena citato,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

nonché come i programmi pluriennali di attuazione, decisi dal comune di Roma, stiano per «scaraventare» nella campagna un totale di oltre mezzo milione di vani; egli ricorda ancora che, attraverso la scelta delle piccole dimensioni dei singoli insediamenti, si è voluto rendere inevitabile un successivo programma di completamento, secondo la vecchia tattica delle «teste di ponte» dell'espansione edilizia, giovandosi oltretutto della possibilità di far coincidere la durata di questi piani con quella della tornata amministrativa.

Da ultimo desidero ricordare le parole di Antonio Cederna, il quale rivolge un appello — che possiamo raccogliere anche in questa sede affinché sia respinta la logica della «urbanizzazione selvaggia» e venga scelta la strada del censimento del patrimonio esistente, e quindi dell'assegnazione ai veri aventi diritto, nonché quella dell'acquisto del patrimonio privato esistente anziché quella della costruzione di nuove abitazioni — affinché siano cancellati gli insediamenti previsti, addirittura per oltre due milioni di metri cubi, nel parco di Veio, dalla valle del Vescovo a Grottarossa fin sulla Cassia. Oltre che di espansione e ristrutturazione, si tratta in gran parte di ville unifamiliari con giardino che non rappresentano certo una tipologia edilizia che possa servire da alternativa all'abusivismo, da risposta alla domanda di case. Cederna pone ancora la questione delle aree irrinunciabili proponendo «un disegno complessivo che salvi le aree agricole, già indicate dalla carta dell'Agro, rimaste libere negli interstizi dell'edificato, nonché le aree destinate a parco», denunciando contemporaneamente la spaventosa erosione del territorio, che non è un vuoto da riempire, ma un bene prezioso e limitato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO RUTELLI. I nostri emendamenti in quest'aula rappresentano soltanto la testimonianza di una posizione minoritaria che, però, si va sempre più

diffondendo; questa posizione, infatti, non è solo oggetto di un'importante iniziativa dell'Associazione radicale per la casa, essendo stata posta — e consideriamo questo un fatto culturalmente e politicamente molto positivo — al centro della campagna elettorale dalle «liste verdi», che si candideranno alle prossime elezioni amministrative proprio per dare un segno, nella gestione del governo della città, non di uso e consumo selvaggio del territorio, ma di ripensamento intelligente, equilibrato e a misura d'uomo di quelle che sono le nostre risorse, e quindi le nostre scelte di pianificazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, prendo brevemente la parola per argomentare l'orientamento del gruppo della democrazia cristiana in relazione all'emendamento 1.37 e al subemendamento 0.1.37.1 della Commissione, e per spiegare i motivi che ci hanno indotto a recedere dagli emendamenti che la mia parte politica aveva intenzione di presentare.

Era nostra intenzione presentare emendamenti perché, a forza di essere reiterato, il decreto-legge ha perso il collegamento con le originarie motivazioni. Di tutte le provvidenze a favore degli sfrattati inizialmente previste non restano che modeste tracce, rappresentate da: le proroghe delle concessioni per i provvedimenti di rilascio di immobili locati ad uso abitativo; le proroghe dei contratti ad uso diverso dall'abitazione; le riserve di alloggi di edilizia pubblica per gli sfrattati, prorogate ed ampliate.

Oltre a ciò, può dirsi che esiste una connessione, anche se piuttosto labile, fra le provvidenze del decreto ed il tema degli sfrattati, nel senso che le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, il programma straordinario di edilizia agevolata ed il finanziamento dell'ultimo biennio del piano decennale sono misure che, nel breve e nel medio periodo, aiute-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

ranno a risolvere il problema abitativo dei soggetti sottoposti a sfratto.

Il provvedimento è, quindi, necessario, e va approvato nel testo della Commissione, nella consapevolezza che non è questo lo strumento per risolvere la politica della casa, le cui soluzioni sono contenute in altri disegni di legge, per la gran parte all'esame del Senato, il cui *iter* ci auguriamo giunga presto a conclusione, recependo ogni possibile apporto migliorativo.

Tornando al merito dell'emendamento e del subemendamento proposti dalla Commissione, ed in particolare alle polemiche recentemente insorte sulla proroga dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, voglio ribadire (perché rimanga agli atti anche ai fini dell'interpretazione della norma, ancorché l'emendamento e il subemendamento la chiariscano e la determinino in maniera quasi precisa) quanto già dichiarato al Senato dal senatore Padula, relatore in quella sede, e dal collega onorevole Sorice nella sua relazione dinanzi a quest'Assemblea, nonché riaffermato dal collega Malvestio in sede di discussione generale del provvedimento, e cioè che la durata della proroga non è di 12 o 18 anni, come da taluni si paventa, ma, rispettivamente, di 6 o 9 anni. Infatti, siamo in presenza di un rinnovo *ex lege* e non di un nuovo contratto; pertanto, alla scadenza non sarà applicabile l'articolo 28, che prevede limitazioni all'esercizio della facoltà del diniego di rinnovo. Ciò vale solo per le scadenze contrattuali, mentre questa è una proroga legale, perché tale facoltà è esercitabile una sola volta e il terzo comma del rinnovato articolo 69 anticipa all'attuale scadenza le limitazioni alla facoltà di diniego di rinnovo.

Va per altro osservato che la norma si inserisce nella legge n. 392 del 1978. Pertanto, tra le altre norme, rimane in vigore quella di cui all'articolo 73, che prevede in ogni momento il diritto di recesso del locatore per i motivi previsti dall'articolo 29.

Per quanto concerne il livello dei canoni, si è da taluno obiettato che il mec-

canismo previsto dal primo comma del nuovo articolo 69 potrebbe in taluni casi portare ad una riduzione dei canoni attualmente corrisposti. Pur riconoscendo che in talune ipotesi ciò è vero, va osservato che il sistema di determinazione del canone di cui al primo comma del nuovo articolo 69 non fissa un canone massimo, contro il superamento del quale opererebbe la disposizione relativa alla nullità dei patti contrari di cui all'articolo 79, primo comma, bensì fissa un canone minimo, che è — come dice chiaramente il testo — la base per ulteriori trattative tra le parti. In ogni caso, e a prescindere da alcune situazioni particolari, la norma porterà un generale adeguamento dei canoni a livelli vicini a quelli del mercato, funzione questa che indotto la Corte costituzionale a dichiarare legittima la proroga di questi stessi contratti disposta con l'articolo 15-*bis* della legge n. 94 del 1982.

All'onorevole Boetti Villanis voglio far osservare che la parte giuridica concernente il comma 9-*quater*, che ha disposto l'inefficacia dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, è da attribuire ad un suggerimento di un esponente della sua parte politica, il senatore Filetti, rispetto alla stesura originaria della norma, che prevedeva la nullità delle disdette, anche se convalidate.

Anche se è apprezzabile la sostituzione dell'istituto della nullità con quello della inefficacia (figura questa non nuova nel nostro ordinamento: si pensi all'inefficacia delle clausole di adeguamento disposta con il decreto-legge n. 426 del 1973), va detto che il nuovo testo può indurre in errore gli interpreti, facendo ritenere che la previsione di inefficacia sia da estendere non solo alla convalida delle disdette, ma anche a tutti i provvedimenti di rilascio.

Di fatto, oggi la situazione è questa: l'inefficacia delle disdette si rivolge solo ai contratti — prorogati o no — che debbano ancora giungere a scadenza. L'inefficacia dei provvedimenti di rilascio è quindi limitata a quelli relativi a contratti non ancora scaduti. Le licenze di finita

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

locazione, cioè quelle relative a contratti già scaduti e recepite nei provvedimenti di rilascio, non devono ritenersi colpite dalla dichiarazione di inefficacia anche se il provvedimento stesso non sia stato eseguito perché non ancora maturato il termine di esecuzione fissato dal giudice in occasione del provvedimento di rilascio *ex* articolo 56 della citata legge n. 392 del 1978.

Con queste precisazioni, che ho voluto fare in considerazione della obiettiva incertezza interpretativa di norme così affrettatamente scritte, ritengo di aver offerto un utile contributo all'approvazione di questo disegno di legge. Ho cercato di precisare la reale portata di punti del disegno di legge sui quali più accesa è stata la polemica. Del resto, è proprio la possibilità di fornire un contributo all'interpretazione delle norme che attribuisco a queste mie dichiarazioni che mi ha indotto, in accordo con la mia parte politica, a ritirare gli emendamenti che avevo predisposto per consentire una lettura non equivoca delle norme, ma soprattutto l'approvazione del decreto-legge nei termini costituzionali.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

**MASSIMO GORLA.** Desidero preannunciare che, contrariamente a quanto faranno altri gruppi, noi non intendiamo ritirare i nostri emendamenti.

È appena opportuno ricordare che, stante la pratica legislativa alla quale il Governo ci ha abituati, siamo continuamente sottoposti al ricatto continuo dell'urgenza dei problemi e del tempo scarso a disposizione per affrontarli e definirli. E credo che non si possa accedere a tale logica neppure quando si tratti di ritirare emendamenti già presentati.

Ciò detto, voglio brevemente illustrare il senso delle modifiche da noi proposte, che corrispondono a tre ordini di questioni.

Un primo gruppo di emendamenti concerne i contratti di locazione scaduti, anche qualora a carico del locatore sia

stato emesso un provvedimento esecutivo di rilascio, fondato sulla finita locazione. Proponiamo che tali contratti vengano rinnovati per un periodo di quattro anni, qualora il proprietario non dimostri la necessità di adibire l'alloggio ad uso abitativo o dei parenti in linea retta fino al secondo grado. Credo si tratti di una misura equa, tenuto conto dell'andamento del mercato abitativo.

Inoltre, per assicurare un alloggio alle famiglie sfrattate, proponiamo che il sindaco, qualora gli alloggi a disposizione dell'amministrazione, reperibili ai sensi del provvedimento in esame, non siano sufficienti, possa procedere alla requisizione temporanea. Non sto ad illustrare la portata di una tale misura, abbiamo avuto occasione di farlo molte volte.

Agli emendamenti riferiti a questo primo ordine di problemi, concernenti i primi tre commi dell'articolo 1, si aggiungono le modifiche contenute dal nostro articolo aggiuntivo 1-*bis*, riguardanti i contratti di locazione per immobili adibiti ad uso abitativo e la loro durata. Proponiamo che tali contratti siano a tempo indeterminato, salva la facoltà del locatore di rescinderli per giusta causa, in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi, qualora ricorra uno dei motivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in discussione, che richiama i nn. 2), 6), 7) ed 8) dell'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il locatario, invece, può recedere, secondo la nostra proposta, in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi.

L'equità di una misura di tal genere, considerato il regime degli sfratti esistente nel nostro paese ed il fatto che agli inquilini non sono assicurate garanzie reali, non ha bisogno di essere illustrato.

Un ultimo ordine di questioni riguarda l'individuazione degli immobili degradati da acquisire, problema per la soluzione del quale abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 3-*bis*. Proponiamo che, al fine della individuazione dei suddetti immobili, i comuni approvino piani di recupero di iniziativa pubblica, ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, concer-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

nente edifici o aree di particolare degrado, dandone comunicazione al proprietario ed invitandolo a dare attuazione al piano. Qualora, malgrado tale comunicazione, i proprietari non provvedano alla realizzazione degli interventi, a questi ottempera direttamente il comune, secondo le modalità previste dal nostro articolo aggiuntivo 3-bis. Questo punto ci sembra particolarmente qualificante nel senso che si contempla la possibilità di recuperare, attraverso opportune ristrutturazioni e precise finalizzazioni, il patrimonio edilizio esistente. Questa necessità è imposta non solo dalla grande penuria di alloggi — la domanda di numerosissime famiglie e di nuovi nuclei familiari è da molti anni disattesa —, ma anche dall'opportunità di arginare il processo di cementificazione di questo paese per cui, l'unica risposta che si dà al problema della casa, è quella di costruire nuove abitazioni. A volte tale soluzione è inutile in quanto, ripeto, esiste un cospicuo patrimonio edilizio che può accrescersi attraverso opportune rivalutazioni. Questi sono i contenuti fondamentali degli emendamenti che abbiamo presentato e che, come annunciavo all'inizio, intendiamo mantenere.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Norme fiscali per l'edilizia abitativa).*

«1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte

fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche.

3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato articolo 13, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche.

4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.

5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione.

7. L'aumento previsto dall'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo articolo 8, è stabilito nella misura del 300 per cento.

8. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 7, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo articolo 5.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1985 con le seguenti: fino al 31 dicembre 1987.*

2.1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,  
GUARRA, FORNER.

*Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1985 con le seguenti: fino al 31 dicembre 1987.*

2. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,  
GUARRA, FORNER.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Gli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, se destinati al raggiungimento delle finalità statutarie, devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

*5-ter.* La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. 3.

ALBORGHETTI, MACIS, COLUMBA,  
CHELLA, SAPIO, SATANASSI, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, BULLERI.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere di lire 300 miliardi, complessivamente stimato per il biennio 1986-1987, si provvede a valere, rispettivamente per lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1987, sulla proiezione per i medesimi esercizi iscritta, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce «Disci-*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

plina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo».

2. 4.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,  
GUARRA, FORNER.

*Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:*

7. Il reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG, relativo agli immobili adibiti ad uso abitativo e non locati, è pari al triplo del canone massimo determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. 7.

TAMINO, RONCHI.

*Al comma 7, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 3.000.*

2. 6.

TAMINO, RONCHI.

*Al comma 7, sostituire le parole: 300 per cento con le seguenti: 500 per cento.*

2. 5.

BULLERI, ALBORGHETTI, MACIS, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI,  
COLUMBA.

*Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:*

9-quater. Il prezzo di vendita degli immobili adibiti ad uso abitativo non può eccedere il loro valore locativo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. 8.

TAMINO, RONCHI.

All'articolo 2 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Il patrimonio edilizio abitativo di proprietà degli enti e società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché di ogni altro ente pubblico non economico, indipendentemente dalle finalità istituzionali e dalla natura e consistenza patrimoniale, ivi comprese le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), è gestito dai comuni in cui tale patrimonio è collocato, per quanto riguarda la assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili.

2. A tal fine gli enti, istituti e società di cui al comma precedente sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni entità e localizzazione del proprio patrimonio abitativo.

3. Gli enti, istituti e società di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a segnalare ai comuni gli alloggi che si rendano disponibili entro 15 giorni dalla data in cui ciò avviene. I funzionari, dirigenti e amministratori degli enti, istituti e società di cui al comma 1 del presente articolo, cui sia imputabile responsabilità di mancata segnalazione degli alloggi, sono punibili con ammenda da 5 a 20 milioni.

2. 01.

TAMINO, RONCHI.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione).*

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modi-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

ficazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

«Gli enti e le società indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni

a lire cinquanta milioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni.».

2.02

RUTELLI

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-1987).*

«1. Per far fronte alla situazione abitativa del paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'articolo 13, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;

b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'articolo 4.

3. A norma dell'articolo 35, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per

l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera *b*), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Edilizia residenziale pubblica (rifiinanziamento legge n. 94 del 1982)».

5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a*) e *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.500 miliardi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87 è autorizzato il limite di impegno di lire 125 miliardi per il 1986 e di lire 125 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 125 miliardi e di lire 250 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera *b*).

8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei pro-

grammi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in applicazione dell'articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi.

10. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986.

11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l'aliquota di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, può essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare tensione abitativa.

12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo 1

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 6.*

3.4.

RUTELLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.500 miliardi agli Istituti autonomi case popolari e a loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero, fermo restando che almeno il 50 per cento di tale somma deve essere impiegato in interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. 2.

RONCHI, TAMINO.

*Sopprimere il comma 7.*

3.5.

RUTELLI

*Al comma 7-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il 10 per cento dei limiti di impegno di cui al presente comma è riservato dal comitato esecutivo del CER al finanziamento di programmi organici di recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante la concessione di contributi per interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, localizzati in comuni i quali si convenzionino entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con istituti di credito autorizzati per il pronto reperimento dei mutui edilizi necessari.

3. 1.

FACCHETTI, DE LUCA.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Il comitato esecutivo del CER, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni la somma di lire 1.000 miliardi per la acquisizione di immobili degradati da ristrutturare con i fondi di cui al precedente comma 6.

3. 3.

RONCHI, TAMINO.

All'articolo 3 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Per il finanziamento di un programma straordinario di edilizia sovvenzionata e agevolata e per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree, da realizzarsi con le modalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, e in aggiunta a quello ordinario di cui alla citata legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere immediatamente utilizzabili gli interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati, è autorizzata per il biennio 1985-1986 l'assegnazione alle regioni della somma di lire 2.500 miliardi, da ripartire:

a) quanto a lire 2.200 miliardi per l'edilizia tra gli IACP e loro consorzi, nonché tra i comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) quanto a lire 300 miliardi per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale e fruente di mutuo agevolato previsto dalla legge medesima con il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

2. Alla copertura dell'onere di lire

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

2.500 miliardi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo successivo reintegro da operare mediante apposita norma contenuta nella legge finanziaria. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.250 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, PALMINI LATTANZI, BULLERI.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Al fine della individuazione degli immobili degradati da acquisire i comuni approvano piani di recupero di iniziativa pubblica ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, comprendente edifici o aree in particolare degrado, dandone comunicazione ai proprietari e invitandoli a dare attuazione al piano.

2. Qualora i proprietari comunicino la non intenzione di dare attuazione al piano direttamente o non comunicino nulla entro 60 giorni dalla data di notifica, il comune procede all'esproprio degli immobili da recuperare.

3. Gli interventi di recupero realizzati direttamente dai proprietari devono essere sottoposti a convenzione nella quale si prevede l'obbligo di locare una quota pari almeno al 30 per cento degli alloggi per un periodo minimo di 10 anni e comunque la garanzia di rientro dei locatori esistenti alla data di approvazione del piano di recupero.

4. Il comune acquisisce gli immobili da ristrutturare dando priorità a quelli

non utilizzati o meno utilizzati, a quelli di maggiore dimensione o che comportino comunque maggiore economia di interventi, tenendo conto altresì dei costi di acquisizione.

3. 02.

RONCHI, TAMINO.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

«Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ovvero, se operante, della legge regionale che regola il canone sociale per le abitazioni di edilizia economica e popolare.

3. 03.

RONCHI, TAMINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

*(Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni).*

«1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. I comuni procedono prioritaria-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

mente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento.

9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire 675 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con

modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 675 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante la disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.

12. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno recuperate ai fini del programma di cui all'articolo 3, commi da 5 a 11, del presente decreto.

13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari di cui al precedente comma 1 coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospen-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

sione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.

16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo la parola: ultimabili aggiungere le seguenti: o da ristrutturare.*

4. 4.

RONCHI, TAMINO.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , qualora gli assegnatari non abbiano titolo per l'applicazione del canone sociale.*

4. 5.

RONCHI, TAMINO.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: ivi compresi fino al termine del periodo, con le seguenti: al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo investimenti e occupazione».*

4. 1.

SATANASSI, ALBORGHETTI, BONETTI  
MATTINZOLI, COLUMBA.

*Al comma 9, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 800 miliardi con le seguenti: 4.140 miliardi nel biennio 1985-1986*

4. 6.

RUTELLI.

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: lire 25 miliardi fino al termine del periodo, con le seguenti: lire 50 miliardi è destinata: a) fino a lire 25 miliardi all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; b) fino a lire 25 miliardi all'acquisto, sulla base delle norme di cui al presente decreto, da parte del comune di Roma, di immobili sottoposti a procedura giudiziaria da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.*

4. 2.

SAPIO, ALBORGHETTI, CIOCCI, PICCHETTI, COLOMBINI, BULLERI,  
COLUMBA.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

12-bis. Non è dovuto il pagamento di alcuna imposta da parte del comune per gli acquisti di immobili di cui al presente articolo.

4. 3.

POLESELLO, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, COLUMBA.

*Al comma 14 sostituire le parole: altra adeguata con le seguenti: nessun'altra.*

4.7.

RUTELLI

All'articolo 4-bis del decreto-legge introdotto dal Senato, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

*(Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni).*

1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini della loro assegnazione temporanea ai soggetti indicati nel comma 13 dell'articolo 4 del presente decreto.

2. A titolo di corrispettivo spetta al possessore dell'unità immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo, della penale di cui al successivo comma 5 e degli oneri accessori, nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione.

5. In caso di ritardo è dovuta al possessore dell'unità immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

6. Il comune determina i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al presente articolo, nonché le sanzioni da applicare in caso di inadempienza da parte dell'assegnatario.

4-bis. 01.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, BULLERI, PALMINI LATTANZI, GERICMICCA.

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

1. I comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa individuate ai sensi del successivo articolo 5 sono autorizzati ad applicare le successive norme sulla locazione obbligatoria di immobili destinati ad abitazione e possono esercitare tale facoltà quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) vi siano famiglie sottoposte ai provvedimenti di rilascio di cui al precedente articolo 1 per le quali siano esaurite le possibilità di graduazione dello sfratto e che non possano disporre di altro alloggio idoneo;

b) non vi sia disponibilità di alloggi di proprietà del comune, o di altri enti pubblici, di imprese di assicurazione o di enti di previdenza, o acquisiti in disponibilità ai sensi del precedente articolo 4.

2. La facoltà del comune di imporre la locazione obbligatoria si esercita prioritariamente nei confronti di società immobiliari o simili che possedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

proprietari per i quali ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) possiedano due o più alloggi, oltre a quello da essi eventualmente occupato per propria abitazione;

b) possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il proprietario dell'immobile soggetto a locazione obbligatoria è tenuto a stipulare il relativo contratto con il comune entro quindici giorni dalla comunicazione del comune stesso.

4. Il contratto non può in ogni caso avere durata superiore a quattro anni, non è rinnovabile senza il consenso del proprietario ed è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

4-bis. 02.

BULLERI, ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, PALMINI LATTANZI, GEREMICCA.

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

1. I proprietari di non più di due alloggi, oltre a quello eventualmente utilizzato per propria residenza, concessi in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dei precedenti articoli, possono, in sede di denuncia di redditi, determinare il valore imponibile dei redditi derivanti dalla locazione computando il reddito effettivo nella misura del cinquanta per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente de-

creto e rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1986.

4-bis. 03.

CHELLA, ALBORGHETTI, COLUMBA, GEREMICCA, BULLERI, JOVANNITTI, POLESELLO, PALMINI LATTANZI.

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

Nell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

«Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggior diffusione locale.

I contratti di disposizione degli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

Gli enti e le società di cui al primo comma possono riservarsi l'utilizzo, per proprie esigenze di servizio, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che ogni anno si rendono disponibili dandone comunicazione al comune.

Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al primo comma, può disporre l'assegnazione in locazione degli alloggi segnalati a favore di coloro che dimostrino che nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti di cui al precedente articolo 1, o che abitino in alloggi degradati o pericolanti. Trascorso tale termine gli enti e le società di cui al primo comma sono tenuti a stipulare contratto di locazione con i soggetti indicati dal comune o, in assenza di indicazione, con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta agli enti stessi, dando precedenza alle richieste più lontane nel tempo. Il contratto di locazione è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti indicati nel comma precedente presentano la domanda per l'assegnazione degli alloggi disponibili al comune nel quale gli alloggi medesimi sono situati.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, da devolvere al comune nel quale è sito l'immobile ad integrazione del fondo sociale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni».

4-bis. 04.

BULLERI, ALBORGHETTI, MACIS, COLUMBA, BOSELLI, PALMINI LATANZI, JOVANNITTI, SATANASSI, CHELLA, PEDRAZZI CIPOLLA.

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 4-ter.

L'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Con provvedimento del CIPE, da pubblicare entro il 1° marzo di ogni anno, vengono individuati, su proposta delle regioni, i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendo conto:

a) della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico e della composizione dei nuclei familiari degli ultimi cinque anni;

b) del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti;

c) del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi;

d) del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni;

e) del numero dei provvedimenti giudiziari di rilascio in corso;

f) delle tensioni abitative derivanti dalla presenza di rilevanti attività turistiche;

g) del numero di richieste di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nei comuni di cui al comma precedente è costituita una commissione, presieduta dal sindaco e composta inoltre dal pretore, dal presidente dello IACP o da loro delegati, con i seguenti compiti:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

a) graduare le esecuzioni degli sfratti in rapporto alla disponibilità di alloggi alternativi;

b) individuare gli alloggi che si rendano comunque disponibili e quelli comunque acquisiti dal comune o facenti parte della riserva dello IACP prevista a favore degli sfrattati, nonché quelli per i quali ricorrano le condizioni previste per la locazione obbligatoria.

La commissione può, per lo svolgimento dei compiti assegnati, sentire il parere delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari.

Le commissioni iniziano a funzionare entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE».

4-bis. 05.

PEDRAZZI CIPOLLA, BULLERI, PALMINI LATTANZI, FABBRI, ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

L'intera disponibilità derivante dall'incremento delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione relative agli anni 1985 e 1986 destinate, sulla base delle norme di legge vigenti, ad investimenti in edilizia, è utilizzata per l'acquisto, il risanamento e la costruzione di unità immobiliari esclusivamente per uso di abitazione da concedere in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

4-bis. 06.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, COLUMBA, POLESSELLO, GERICCA.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 4 e 4-bis del

decreto-legge, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Ambito di applicazione).

«1. Le disposizioni degli articoli 3, comma 12, e 4 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 7, del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonché nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1982.

3. Il CIPE sentite le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e famiglie residenti; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a concorsi intercomunali per l'edilizia economica e popolare.

4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere all'acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 6.*

5. 1.

RONCHI, TAMINO.

*Sopprimere il comma 2.*

5. 2.

RONCHI, TAMINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 1 si applicano a tutti i comuni italiani.

5. 3.

RONCHI, TAMINO.

È stato altresì presentato il seguente emendamento riferito all'articolo 5-bis, introdotto dal Senato (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione):

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I contributi in conto capitale di cui al comma precedente possono essere concessi dalle regioni, secondo i criteri e con le modalità stabilite dal CER, alle cooperative edilizie, anche ad integrazione o in sostituzione, totale o parziale, dei mutui agevolati di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5-bis. 1.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, COLUMBA, MACIS, BULLERI, PEDRAZZI CIPOLLA, POSESELLO, SAPIO.

All'articolo 5-quinquies del decreto-legge, introdotto dal Senato (come risulta dal disegno di legge di conversione), sono infine riferiti il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

*Al comma 1, sopprimere la parola: ordinari.*

5-quinquies. 1.

PASQUALIN, AZZOLINI

*Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:*

5-sexies.

Il termine di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è prorogato di giorni 120.

5-quinquies. 0.1.

FACCHETTI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 5-bis, 5 e 5-quinquies del decreto-legge, avverto che agli articoli 6 e 7 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Avverto i colleghi che l'articolo aggiuntivo Facchetti 5-quinquies 0.1 è da considerare inammissibile ai sensi dell'articolo 96-bis, ottavo comma, del regolamento in quanto reca una proroga del termine previsto dall'articolo 48 della legge sul condono edilizio (termine relativo alla presentazione della domanda di sanatoria per le opere interne) e pertanto attiene a materia del tutto estranea a quella del decreto-legge.

Qual'è il parere del relatore sugli emendamenti presentati?

VINCENZO SORICE, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti Ronchi 1.24, Bonetti Mattinzoli 1.1., Boetti Villanis Audifredi 1.2, Ronchi 1.25, Onorato 1.3 e 1.4, Tamino 1.26, Facchetti 1.5, Pazzaglia 1.34, Facchetti 1.33, Pedrazzi Cipolla 1.6, Ronchi 1.27, Facchetti 1.8 e 1.15, Boetti Villanis Audifredi 1.9. Gli emendamenti Facchetti 1.11, Onorato 1.10 e Maceratini 1.28 risultano assorbiti dall'emendamento della Commissione 1.37, modificato dal subemendamento, sempre della Commissione, 0.1.37.1, che ovviamente raccomando all'approvazione della Camera.

Gli emendamenti Boselli 1.12, Onorato 1.13 e Facchetti 1.14 sono assorbiti dallo emendamento 1.35 della Commissione, che pure raccomando all'approvazione della Camera.

Gli emendamenti Maceratini 1.29 e Facchetti 1.16 sono assorbiti dall'emendamento 1.36 della Commissione, e raccomando anche per questo l'approvazione.

Esprimo parere contrario sugli emen-

damenti Facchetti 1.7, Guarra 1.30, Facchetti 1.23 e 1.17, Maceratini 1.31 e 1.32, Facchetti 1.18, Boetti Villanis Audifredi 1.19 e 1.20, Facchetti 1.21 e 1.22.

Esprimo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tamino 1.01 e Alborghetti 1.02, mentre raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.03 della Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 2.1 e 2.2, Alborghetti 2.3, Boetti Villanis Audifredi 2.4, Tamino 2.7 e 2.6, Bulleri 2.5, Tamino 2.8.

Il parere del relatore è contrario agli articoli aggiuntivi Tamino 2.01 e Rutelli 2.02.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rutelli 3.4, Ronchi 3.2, Rutelli 3.5, Facchetti 3.1, Ronchi 3.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Geremicca 3.01, Ronchi 3.02 e 3.03.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 4.4 e 4.5, Rutelli 4.6, Santanassi 4.1, Sapio 4.2, Polesello 4.3 e Rutelli 4.7. Parere contrario sugli articoli aggiuntivi Jovannitti 4-bis.01, Bulleri 4-bis.02, Chella 4-bis.03, Bulleri 4-bis.04, Pedrazzi Cipolla 4-bis.05 e Palmi Lattanzi 4-bis.06.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 5.1, 5.2 e 5.3, nonché sull'emendamento Palmi Lattanzi 5-bis.1 e sull'emendamento Pasqualin 5-quinquies.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per agevolare i lavori, chiedo ai presentatori se intendano mantenere gli emendamenti presentati.

MARIO POCCHETTI. Signor Presidente, preferiremmo dichiararlo di volta in volta.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Pochetti.

In attesa che decorra il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, sospendo la seduta sino alle 11,15.

**La seduta, sospesa alle 11,5,  
è ripresa alle 11,15.**

**Assegnazione di proposte di legge a  
Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

VERNOLA ed altri: «Riordinamento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti» (2423) (con parere della II, della IV, della V, della VI, della VII e della XIV Commissione);

VERNOLA ed altri: «Riordinamenti delle funzioni di controllo della Corte dei conti» (2424) (con parere della II, della III, della IV, della V e della VI Commissione);

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

ZANONE ed altri: «Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni» (2478) (con parere della I, della IV, della V, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione);

*X Commissione (Trasporti):*

ANDÒ ed altri: «Riduzione delle tariffe aeree per la Sicilia» (2500) (con parere della I e della V Commissione);

CRESCO ed altri: «Legge quadro per la regolamentazione del divieto della navigazione a motore sui laghi» (2570) (con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

parere della I, della II, della IV, della V e della IX Commissione);

*XI Commissione (Agricoltura):*

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI: «Modifica degli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per favorire attività imprenditoriali agricole esercitate da società di capitali» (1137) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

*Commissioni riunite II (Interni) e IX (Lavori pubblici):*

CARIA ed altri: «Piano straordinario decennale per l'edilizia e l'impiantistica sportiva» (2557) (con parere della I, della V, della VI, della VIII e della XIV Commissione).

**Si riprende la discussione**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per una precisazione il relatore per la IX Commissione, onorevole Sorice. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE, *Relatore per la IX Commissione*. Si tratta, signor Presidente, di una correzione lessicale che la Commissione intende apportare al suo emendamento 1.35. Tale emendamento è del seguente tenore: «Al comma 9-bis, primo capoverso, sostituire le parole: per i coefficienti di svalutazione della lira con le seguenti: sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati».

La modifica lessicale consiste nel sostituire le parole «sulla base delle» con le parole «con le».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sorice.

Avverto i colleghi che la richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Ronchi 1.24 è stata ritirata.

Pongo in votazione l'emendamento

Ronchi 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonetti Mattinzoli 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Facchetti, mantiene il suo emendamento 1.5?

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro, signor Presidente, anche se con rammarico. Si tratta infatti di una questione di buon senso, cioè di escludere dalla proroga almeno quei proprietari che richiedono la disponibilità dell'alloggio avendo a loro volta subito procedura di sfratto. Un proprietario che sia stato sfrattato non può cioè rientrare in possesso del suo alloggio perché l'inquilino ha avuto la proroga.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

MARIO POCHETTI. Vogliamo andare avanti o vogliamo a tutti i costi bloccare il provvedimento?

GIUSEPPE FACCHETTI. Si tratta, comunque, di una questione di buon senso che volevo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Insisterò poi soltanto su uno degli emendamenti da noi presentati, a prescindere da quelli che sono stati assorbiti da emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Facchetti 1.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Facchetti 1.8.

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro, signor Presidente, e ritiro anche il successivo emendamento 1.15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento

0.1.37.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 1.37 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo modificato.

*(È approvato).*

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Onorato 1.10, Facchetti 1.11 e Maceratini 1.28.

Onorevole Boselli, mantiene il suo emendamento 1.12 che, in caso di approvazione dell'emendamento 1.35 della Commissione, risulterebbe assorbito?

MILVIA BOSELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, mantiene il suo emendamento 1.13 che risulterebbe anch'esso assorbito in caso di approvazione dall'emendamento 1.35 della Commissione?

PIERLUIGI ONORATO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Facchetti, le rivolgo la stessa domanda per quanto riguarda il suo emendamento 1.14.

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento 1.35 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Maceratini, poiché il suo emendamento 1.29 risulterebbe di fatto assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 1.36, della Commissione le chiedo se lo mantiene.

GIULIO MACERATINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Facchetti,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

mantiene il suo emendamento 1.7, per cui vale la precisazione che ho appena fatto?

GIUSEPPE FACCHETTI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 1.36 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Facchetti 1.16 risulta assorbito dall'emendamento ora approvato.

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Facchetti, mantiene i suoi emendamenti 1.23 e 1.17, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIUSEPPE FACCHETTI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 1.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Facchetti, mantiene il suo emendamento 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIUSEPPE FACCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Facchetti. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Facchetti, mantiene i suoi emendamenti 1.21 e 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIUSEPPE FACCHETTI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Facchetti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tamino 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Alborghetti 1.02. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Signor Presidente, tranquillizzo subito i colleghi precisando che è questa l'unica dichiarazione di voto che facciamo sugli articoli e sugli emendamenti presentati.

I possibili effetti dell'accoglimento dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 1.02 sono essenzialmente due: innanzitutto, quello di ristabilire una parità tra i proprietari degli immobili, con riferimento alle modificazioni che si introducono per gli usi diversi; quindi — ed è soprattutto tale aspetto che ci interessa — quello di fornire al provvedimento una impostazione che ci faccia uscire dalla logica delle proroghe che, in caso contrario, si riproporrà anche dopo l'approvazione del provvedimento, e per avere il tempo indispensabile per ottenere quelle modifiche al regime delle locazioni di cui il Parlamento è debitore.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Se l'articolo aggiuntivo verrà accolto, il nostro lavoro potrà tenere conto della relativa tranquillità di chi è soggetto a sfratto e della ristabilita certezza dei piccoli proprietari in ordine, appunto, al diritto di proprietà.

È per questo che raccomandiamo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 1.02.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alborghetti 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1.03 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Alborghetti 2.3. Ha chiesto di parlare, per motivarne il ritiro, l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

**GUIDO ALBORGHETTI.** Signor Presidente, in realtà noi siamo disponibili al ritiro dell'emendamento: vorremmo però conoscere l'orientamento del Governo in merito al problema. Vorremmo cioè sapere se sia disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia ovvero a provvedere attraverso distinti progetti di legge, del resto già in discussione presso la Commissione finanze e tesoro della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole sottosegretario?

**GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Ricordo all'onorevole Alborghetti che già al Senato il Governo aveva espresso la sua disponibilità ad accogliere un ordine del giorno in materia. In quella sede anche il relatore Padula aveva espresso, a nome della Commissione, analogo favorevole avviso.

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo, conferma il ritiro dell'emendamento, onorevole Alborghetti?

**GUIDO ALBORGHETTI.** Confermo il ritiro, signor Presidente, pur ricordando al Governo che si tratterebbe in ogni caso del quinto ordine del giorno che impegna il Governo a fare qualcosa che il Governo non fa: ci auguriamo che sia questa l'ultima volta!

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Alborghetti.

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Bulteri 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevoli colleghi, siccome poi accade che vi siano lamentele perché i voti non vengono esattamente computati, vi prego di alzare la mano nell'atto della vota-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

zione: non è infatti possibile computare il voto di chi non alza la mano!

Pongo in votazione l'emendamento Tamino 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tamino 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rutelli 2.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 3.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 3.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Facchetti, insiste per la votazione del suo emendamento 3.1?

GIUSEPPE FACCHETTI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Facchetti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 3.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Bulleri, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Geremicca 3.01 di cui è cofirmatario?

LUIGI BULLERI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bulleri.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 3.02 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 3.03, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 4.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 4.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Satanassi, insiste per la votazione del suo emendamento 4.1,?

ANGELO SATANASSI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Satanassi.

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 4.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Polesello, insiste per la votazione del suo emendamento 4.3?

GIAN UGO POLESELLO. No, signor Presidente, lo ritiro.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Polesello.

Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 4.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Alborghetti, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Jovannitti 4-bis.01, di cui è cofirmatario?

GUIDO ALBORGHETTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alborghetti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bulleri 4-bis.02, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Chella 4-bis.03, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bulleri 4-bis.04, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pedrazzi Cipolla 4-bis.05, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Palmi Lattanzi 4-bis.06, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 5.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento

Ronchi 5.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 5.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Alborghetti, insiste per la votazione dell'emendamento Palmi Lattanzi 5-bis.1, di cui è cofirmatario?

GUIDO ALBORGHETTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alborghetti.

Pongo in votazione l'emendamento Pasqualin 5-quinquies.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

VINCENZO SORICE, *Relatore per la IX Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Sorice?

VINCENZO SORICE, *Relatore per la IX Commissione*. Si tratta di un problema di coordinamento, che vorrei fosse risolto prima di passare alla votazione finale del disegno di legge.

Mi riferisco al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge che comincia con le parole «Alle scadenze...». Il successivo alinea diventa l'emendamento 1.36 della Commissione, che comincia con le parole «Il nuovo canone». Di conseguenza, all'inizio del comma 9-ter, anziché «Ai fini di cui al terzo comma», si deve leggere «Ai fini di cui al quarto comma». Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, penso che gli uffici abbiano seguito attentamente quanto lei ha detto. Vorrei pregarla ad ogni modo di far pervenire un appunto su queste modifiche, che sono questioni di carattere formale relative al coordinamento, in modo che non ci siano dubbi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 1 del disegno di legge l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, desidero intervenire molto brevemente per dire che il gruppo liberale voterà contro l'articolo 1, ed è necessario che ne spieghi in due parole la ragione.

È questo l'articolo fondamentale di un provvedimento che appartiene ad una logica di proroga e di blocchi che più volte abbiamo respinto, ritenendo che la vera emergenza nel settore abitativo sia quella di costituire un quadro legislativo nuovo che consente di avvicinare la domanda e l'offerta e di offrire case in locazione ai cittadini che ne hanno bisogno. Questa è la vera emergenza; e per far questo occorre applicare il programma di Governo, nel senso di realizzare una riforma dell'equo canone all'insegna della liberalizzazione. Non è possibile andare avanti con provvedimenti-tampone, oltre tutto sottoposti da tempo ad esame critico da parte della Corte costituzionale.

Esprimiamo per altro la nostra soddisfazione per aver visto approvati tre dei nostri emendamenti, che consentono di eliminare dal testo inviatoci dal Senato alcuni elementi che erano profondamente negativi; valga per tutti, come esempio, quello della possibilità di prorogare i contratti per uso non abitativo addirittura di 12 o 18 anni. Siamo riusciti ad ottenere che la proroga sia limitata a 6 anni, periodo certamente assai lungo, ma non così aberrante (mi si consenta il termine) quanto quello indicato dal Senato.

Questi, dicevo, sono i motivi di soddisfazione. Altri però, di carattere più generale, ci inducono a votare contro l'articolo 1 ed a pronunciarsi in modo negativo sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Un brevissimo intervento, signor Presidente, per dichiarare l'astensione del gruppo della sinistra indipendente dalla votazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Arriviamo oggi finalmente all'approvazione di un provvedimento sugli interventi nelle aree ad alta tensione abitativa dopo un lunghissimo iter, che ha visto, nelle sue lunghissime fasi, un progressivo avvicinamento alle posizioni ed alle richieste del gruppo della Sinistra indipendente e del gruppo comunista. Ci sono volute parecchie edizioni del decreto-legge per arrivare a far passare — questa volta con l'accordo della maggioranza — emendamenti che pure in passato erano stati approvati in quest'aula, ma che erano stati giudicati talmente inaccettabili da indurre il Governo a lasciar cadere il decreto-legge.

Con i miglioramenti apportati, con le assicurazioni, con le ulteriori ed ennesime assicurazioni del Governo che, con provvedimenti organici da prendere a breve scadenza, si provvederà a regolare tutto il problema dell'emergenza abitativa, sia nelle zone ad alta tensione, sia complessivamente nel nostro paese. Con l'impegno del Governo ad intervenire nei problemi della corresponsione dell'ILOR da parte degli istituti autonomi delle case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa; con i miglioramenti, votati questa mattina, apportati all'infelice testo formulato dal Senato e che metteva in grave difficoltà il rapporto tra locatori e conduttori nel settore dell'artigianato e della piccola e media azienda commerciale; grazie a tutto questo il provvedimento assume un aspetto più accettabile.

Concordo, tuttavia, con quanto autorevolmente diceva il collega Rocelli in sede di discussione di emendamenti. Non è questo lo strumento per risolvere i problemi della casa e il Governo, che si è dimostrato totalmente carente in tutto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

questo periodo, imponendo al Parlamento una estenuante discussione su una successione di decreti-legge, via via reiterati, dovrebbe riflettere molto attentamente su questo argomento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

**MASSIMO GORLA.** Ho chiesto di parlare per dichiarare il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria. Le ragioni sono in parte coincidenti e in parte opposte a quelle che hanno motivato il voto contrario del gruppo liberale. Coincidenti, nel senso che una delle ragioni, anche per noi, è la continua e profonda inadempienza del Governo rispetto alla volontà di regolare in modo organico questa materia; opposte, nel senso che una delle ragioni è di contenuto, in quanto noi pensiamo che nell'entrare nel merito di questa disciplina, di questa nuova normativa, occorre comunque escludere ogni tentazione di una liberalizzazione selvaggia del mercato delle abitazioni, in quanto riteniamo che non è in questi termini che si può dare un'equa soluzione a questo drammatico problema.

Per queste ragioni, signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, come è già stato preannunciato dall'onorevole Guarra, si asterrà dalla votazione su questo provvedimento. Mentre richiamo le puntuali e, a mio avviso, esaurienti considerazioni del collega Guarra, non posso far passare sotto silenzio il dato politico che è emerso in questa discussione, e cioè che su questo tema e sull'atteggiamento che è stato alla fine assunto

dalle rispettive Commissioni sia del Senato che della Camera si è determinata un'evidente e significativa spaccatura della maggioranza, perché una componente di essa si è apertamente dissociata dalla linea che è emersa e che è prevalsa nell'ambito della maggioranza stessa. È un dato di fatto che a nostro avviso deve essere sottolineato e che non può essere superato con la superficialità con la quale appunto lo si vorrebbe superare.

Venendo al merito di questo provvedimento, crediamo che questo decreto-legge sia l'ennesimo esempio di come, non affrontando i problemi, si aggravano gli stessi e, alla fine, l'intero sistema. Il problema della scadenza dei contratti, sia per gli immobili destinati ad abitazione sia soprattutto, in questo caso, degli immobili destinati ad uso diverso, ha da tempo — e la Corte costituzionale lo ha più volte ripetuto — bisogno di una legge organica che regolamenti tutta la materia, posto che la legge sull'equo canone mostra ormai la corda, non riuscendo più ad affrontare la disciplina di tutta la materia. Senonché una normativa organica non viene varata e si va avanti con decreti-legge che determinano, essendo provvedimenti-tampone, una serie di complicazioni che «fanno a pugni» con la logica e spesso con il diritto, così come avviene con quello al nostro esame, in particolare là dove si stabilisce un «qualcosa» — e non credo di essere, in questo caso, un profeta particolarmente abile — immaginando che la Corte costituzionale interverrà pesantemente; il «qualcosa» a cui mi riferisco è l'inefficacia di provvedimenti giurisdizionali già definiti.

Se solo pensiamo al fatto che con il decreto in esame si sostiene il principio che provvedimenti giurisdizionali già assunti vengono rimessi in discussione, riusciamo ad avere l'idea su come il legislatore sia costretto a ricorrere a mezzi atipici ed inaccettabili per pervenire ad una soluzione contingente di un problema che altrimenti non riuscirebbe a risolvere.

Il decreto, inoltre, mentre conferma il principio che la necessità è il solo elemento che consente al proprietario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

dell'immobile di riottenere, sia pure rispettando un certo *iter* e certi adempimenti, la disponibilità dell'immobile stesso, lo priva della facoltà di recesso prevista, per altro, nella legge sull'equo canone. Tale privazione non è giustificata perché, se il recesso si fonda sulla necessità, quest'ultimo può intervenire in qualsiasi momento, mentre con il decreto può esser fatta valere dopo sei anni.

È un altro esempio di un modo folle ed inaccettabile di legiferare. Tutte queste considerazioni dovrebbero indurci ad un voto contrario al disegno di legge; altre, legate ad esigenze obiettive della attività produttiva nazionale, dovrebbero farci guardare ad esso con maggiore benevolenza. Non possiamo, pertanto, che astergerci dal voto. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

**MAURO DUTTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge nel testo così come è stato emendato dalla Camera riconosce, da un lato, l'assoluta urgenza di intervenire visto lo stato di incertezza in cui versano i cittadini e, dall'altro, introduce alcuni miglioramenti che evitano, almeno in parte, conseguenze applicative abnormi.

Mi riferisco in particolare a due disposizioni. La prima consiste nella eliminazione del riferimento agli articoli 28 e 29 della legge sull'equo canone, stabilito con un emendamento approvato dal Senato. In tal modo non sarà possibile l'ulteriore rinnovazione tacita, per altri sei o nove anni a seconda dei casi, e la proroga resterà entro il limite complessivo di sei o nove anni, per altro già alto e superiore a quanto inizialmente chiesto dalla stessa confederazione del commercio.

La seconda chiarisce che comunque la rideterminazione dei canoni non potrà avvenire «in basso»; non potrà, cioè, portare alla riduzione del canone d'affitto, così come sarebbe stato possibile in alcuni casi, secondo la lettera del testo del Senato. Ciò è senz'altro positivo, e siamo lieti che l'impegno congiunto del nostro

gruppo e di quello liberale abbia evitato queste vere e proprie aberrazioni che, inoltre, dovevano essere considerate anche sotto un altro profilo: quello costituzionale.

Tutta una serie di pronunciamenti della Corte costituzionale lascia, infatti, pochi dubbi sulla crescente impazienza con la quale il palazzo della Consulta attende una normativa non più transitoria e che non presenti alcuni dei caratteri del regime duramente vincolistico che, ormai da quarant'anni, caratterizza i rapporti tra locatario e locatore.

A tale proposito sarebbe stato certamente opportuno inserire nel testo del disegno di legge di conversione un riferimento esplicito, e non solo sottinteso, al fatto che la normativa che stiamo per approvare deve intendersi destinata a durare fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'equo canone e non oltre.

Una simile specificazione, che avrebbe rappresentato la conferma più determinata di un impegno e di una volontà precisi del Parlamento, avrebbe probabilmente contribuito a disporre più favorevolmente la Corte nei confronti della normativa che stiamo oggi approvando. Non aver voluto accogliere questo nostro suggerimento addensa un'ombra sul provvedimento e lascia incertezze sulla futura vitalità costituzionale della legge, così che il Parlamento, ed in particolare le forze politiche che più hanno teso ad irrigidire il testo della legge, corrono il rischio di veder disfatto dalla Corte in tempo breve ciò che hanno tessuto in queste settimane prelettorali, con una sostanziale beffa per gli interessi che intendono tutelare.

Tutto ciò senza nulla dire degli altri emendamenti apportati dal Senato al decreto governativo, come il 9-*quater* e il 9-*quinquies* che, rispettivamente, fanno perdere d'efficacia alle disdette già inviate ed anche ai provvedimenti di rilascio per fine locazione, ove estendono le norme del decreto anche ai giudizi già in corso, con evidente interferenza sull'attività della funzione giurisdizionale.

Non intendiamo qui rifare la storia — che è lunga e sofferta — del regime delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

locazioni nel nostro paese; due parole vanno tuttavia dette a proposito della legge sull'equo canone. Si tende oggi a dimenticare che quella legge intervenne in una situazione forse più difficile di quella odierna, e costituì il tentativo più serio di far uscire progressivamente il regime delle locazioni da una situazione di blocco di decenni, la quale per di più aveva provocato già allora un regime di doppio mercato: da un lato, il blocco pressoché totale dei canoni, con sostanziale indisponibilità del bene immobile; dall'altro, un regime di mercato semilibero, con prezzi crescenti ed insostenibili ai più.

A distanza di sette anni, e dopo una fitta serie di proroghe, di cui il decreto-legge del 7 febbraio rappresenta l'ultimo esempio, si deve dire che la legge di compromesso del 1978 è sostanzialmente fallita. In questo senso il decreto del febbraio scorso non risolveva certo il problema, costituiva un'ennesima proroga ed avrebbe dovuto essere un ponte in attesa della riforma dell'equo canone, che avrebbe dovuto e dovrebbe disegnare un diverso regime ordinario delle locazioni.

È per questo che i repubblicani auspicano che ciascuno, nell'esercizio delle sue competenze (Governo, Parlamento, gruppi parlamentari), dia il più energico dei contributi affinché nel più breve tempo possibile si addivenga a quella riforma del regime ordinario delle locazioni di cui si sente imprescindibile la necessità. È l'unico modo per uscire da una situazione giuridicamente sempre più aggrovigliata, costituzionalmente incerta e sostanzialmente nociva per lo sviluppo economico e civile del paese.

In questa prospettiva di riforma va inquadrato il voto favorevole del gruppo repubblicano sul questo articolo e sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, con le modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

*(Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi).*

«1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1<sup>o</sup> dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985».

*(È approvato).*

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Ne do lettura:

La Camera,

impegna il Governo ad emanare apposite norme volte ad esentare gli istituti autonomi delle case popolari e le cooperative a proprietà indivisa dall'imposta locale sui redditi nell'ambito della revisione della normativa tributaria del settore.

9/2676/1

BULLERI, ALBORGHETTI, COLUMBA,  
PALMINI LATTANZI, ROCELLI,  
FERRARINI, PERUGINI.

Qual è il parere del Governo?

**GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Bulleri n. 9/2676/1, come già fatto peraltro al Senato in relazione ad analogo ordine del giorno.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono perché il loro ordine del giorno sia posto in votazione?

LUIGI BULLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

GIANFRANCO ROCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, semplicemente per annunciare che su questo ordine del giorno, sottoscritto anche da deputati democristiani, il gruppo democristiano voterà a favore in quanto in esso non si fa che ripetere posizioni già rappresentate dal nostro gruppo ed accettate per quattro o cinque volte dal Governo in analoghi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bulleri 9/2676/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Prima di passare al voto finale su questo provvedimento, informo la Camera che subito dopo verrà affrontato un altro decreto-legge, il cui esame penso possa esaurirsi in brevissimo tempo.

Successivamente, il ministro Scalfaro verrà a rispondere alle interrogazioni urgenti presentate in merito ai fatti criminali avvenuti ieri a Trapani. Aggiungo che il ministro Scalfaro mi ha informato che non appena svolto il suo intervento sarà costretto a partire da Roma, e pertanto delegherà un sottosegretario ad ascoltare le repliche degli interroganti.

Passiamo ora alla votazione finale del provvedimento testé esaminato.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 2676, testé esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1174. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi» (Approvato dal Senato) (2676).

Presenti .....	429
Votanti .....	235
Astenuti .....	194
Maggioranza .....	118
Voti favorevoli .....	183
Voti contrari .....	53

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
Amadei Giuseppe  
Amalfitano Domenico  
Andò Salvatore  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Azzolini Luciano

Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Barbalace Francesco  
Barontini Roberto  
Battaglia Adolfo  
Becchetti Italo  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Biasini Oddo  
Bisagno Tommaso  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco

Caccia Paolo  
Campagnoli Mario  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Citaristi Severino  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corder Marino  
Corsi Umberto  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
D'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe

Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
De Rose Emilio  
Di Donato Giulio  
Diglio Pasquale  
Di Re Carlo  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Facchetti Giuseppe  
Falcier Luciano  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Grigoletto Laura  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Fortuna Loris  
Fracanzani Carlo

Garavaglia Maria Pia  
Ghinami Alessandro  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Grippo Ugo  
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Ligato Lodovico  
Lobianco Arcangelo  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Longo Pietro

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Marianetti Agostino  
Martelli Claudio  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Mattarella Sergio  
Mazzotta Roberto  
Memmi Luigi  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Misasi Riccardo  
Monfredi Nicola  
Mongiello Giovanni  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicoira Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pasqualin Valentino  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pellicanò Gerolamo  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Poggiolini Danilo  
Pollice Guido

Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Preti Luigi  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reina Giuseppe  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santini Renzo  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Sodano Giampaolo  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tedeschi Nadir

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Testa Antonio  
Trappoli Franco

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Abbatangelo Massimo  
Agostinacchio Paolo  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Aloi Fortunato  
Alpini Renato  
Amadei Ferretti Margari  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Berselli Filippo

Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Cavagna Mario  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Chella Mario  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe  
Cuffaro Antonino  
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Del Donno Olindo  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Forner Giovanni  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo

Ianni Guido  
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Magri Lucio  
Manca Nicola  
Mancuso Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Masina Ettore  
Mazzone Antonio  
Miceli Vito  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo

Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Nebbia Giorgio

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi

Pajetta Gian Carlo  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Reichlin Alfredo  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rubbi Antonio

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sastro Edmondo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Satanassi Angelo  
 Scaramucci Guaitini Alba  
 Serafini Massimo  
 Soave Sergio  
 Spagnoli Ugo  
 Spataro Agostino  
 Staiti di Cuddia delle Chiuse  
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
 Tassi Carlo  
 Tempestini Francesco  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trebbi Ivanne  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe  
 Vignola Giuseppe  
 Virgili Biagio

Zangheri Renato  
 Zanini Paolo  
 Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Alagna Egidio  
 Amodeo Natale  
 Artioli Rossella  
 Balzamo Vincenzo  
 Bonalumi Gilberto  
 Cristofori Adolfo  
 Dell'Unto Paris  
 Felisetti Luigi Dino  
 Foschi Franco  
 Foti Luigi  
 Franchi Roberto  
 Lamorte Pasquale  
 Lenoci Claudio  
 Lo Bello Concetto  
 Matteoli Altero  
 Olcese Vittorio  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Pellizzari Gianmario  
 Potì Damiano

Santarelli Giulio  
 Segni Mariotto  
 Sinesio Giuseppe  
 Tassone Mario  
 Zaniboni Antonino

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (2584).**

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 22 marzo scorso si è svolta la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 6, al primo comma, le parole: 31 marzo 1985, sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 1985;*

*all'articolo 7, al primo comma, la cifra: 100, è sostituita dalla seguente: 150, e le parole: all'articolo 2, sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 2 e 4».*

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione sala-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

riale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI spa è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.

3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985.

4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI spa.

5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il

trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte».

A questo articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis

Per i dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro nei due anni precedenti l'emanazione del decreto che dispone il non esercizio d'impresa, oppure che si trovino in cassa integrazione guadagni speciale e non abbiano percepito l'indennità di fine lavoro, questa verrà corrisposta dal «Fondo di garanzia» di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo le norme specificatamente previste.

1. 01.

FERRARI MARTE, BARBALACE,  
COLZI, FIANDROTTI, ALBERINI.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo aggiuntivo riferito all'articolo 1 del decreto-legge, passiamo all'articolo 2 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazioni straordinarie per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

tire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

2. 1.

FERRARI SILVESTRO, ZANINI, FERRARI MARTE, COLONI, GIANNI, FIANDROTTI, GIOVANNINI, MANCUSO, ZOPPETTI, PAGANELLI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

2. 2.

LA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, che siano state autorizzate alla continuazione dell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso.

2. 3.

GOVERNO.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole:* alla procedura di amministrazione straordinaria che siano state autorizzate alla continuazione dell' *con le seguenti:* a procedura concorsuale che continuino nell'

0. 2. 3. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti, all'articolo 2 del decreto-legge, passiamo all'articolo 3 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390».

A questo articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

ziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Servizio nazionale dell'impiego».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 3 del decreto-legge, e non essendo stati presentati emendamenti ai successivi articoli 4, 5 e 6, passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

«1. Il fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi accordati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nonché i contributi accordati ai sensi del precedente comma 1, sono assoggettati al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono altresì compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto, nel periodo di imposta in cui concorrono alla formazione del reddito di impresa».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conver-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

sione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis.* Una quota degli stanziamenti previsti dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per il completamento degli interventi del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è destinato alla riqualificazione del personale delle imprese che abbiano conseguito le agevolazioni finanziarie di cui al primo comma dell'articolo 4 della predetta legge 12 agosto 1977, n. 675.

*2-ter.* La quota di cui al comma precedente è determinata in 100 miliardi, per il quinquennio 1985-1989, in ragione di 20 miliardi all'anno, e viene versata dal «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» al «Fondo per la mobilità della manodopera» di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le attività previste dall'articolo 4, secondo comma, della predetta legge, ancorché effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 1.

LA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni.

7. 2.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'arti-

colo 7 del decreto-legge, ricordo che ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

MICHELE VISCARDI, *Relatore.* La Commissione ritiene che la sostanza dell'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 1.01 e dell'emendamento Ferrari Silvestro 2.1, sia assorbita dall'emendamento 2.2 della Commissione, del quale raccomando l'approvazione. Ove essi non fossero ritirati, il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 del Governo, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga accolto il proprio subemendamento 0.2.3.1.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo 3.01 e ritira il proprio emendamento 7.1, in considerazione del fatto che è attualmente all'esame della Commissione stessa un altro provvedimento nel quale più opportunamente sarà collocabile la materia oggetto dell'emendamento stesso.

Infine, raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 7.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, per il commercio e per l'artigianato.* Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea in ordine all'emendamento della Commissione 2.2; è favorevole, invece, al subemendamento 0.2.3.1 ed all'emendamento 7.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Marte Ferrari, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 1.01, considerato anche il parere del relatore, che ritiene che esso sia assorbito dall'emendamento 2.2 della Commissione?

MARTE FERRARI. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Silvestro Ferrari, insiste per la votazione del suo emendamento 2.1?

SILVESTRO FERRARI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 della Commissione per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del Governo, nel testo modificato dal subemendamento appena approvato, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Ricordo che la Commissione ha ritirato il proprio emendamento 7.1.

Pongo in votazione l'emendamento 7.2 della Commissione accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Avverto che l'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

#### **Auguri per la Pasqua.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, desidero esprimermi i migliori auguri di buona Pasqua e di buon riposo, dopo le fatiche non lievi di questi mesi *(Vivi, generali applausi)*.

Rivolgo inoltre — anche a nome dell'Assemblea — i migliori auguri di buona Pasqua a tutti i nostri collaboratori, al Segretario generale, ai funzionari, ai commessi ed a tutti gli operai che prestano la loro attività per il buon andamento dei nostri lavori *(Vivi, generali applausi)*.

GIORGIO NAPOLITANO. E ai deputati che vengono, non al branco di assenteisti.

PRESIDENTE. Ai deputati che vengono, certamente, onorevole Napolitano.

#### **Votazione segreta di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2584, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	419
Maggioranza .....	210
Voti favorevoli .....	380
Voti contrari .....	39

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo  
Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alpini Renato  
Amadei Ferretti Margari  
Amalfitano Domenico  
Andò Salvatore  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barontini Roberto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo

Caccia Paolo  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Chella Mario  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Citaristi Severino  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Conte Antonio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice

Corder Marino

Corsi Umberto

Costi Silvano

Cresco Angelo

Crippa Giuseppe

Cuffaro Antonino

Cuojati Giovanni

Curcio Rocco

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele

Da Mommio Giorgio

Danini Ferruccio

Dardini Sergio

De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe

Dell'Andro Renato

Del Mese Paolo

Demitry Giuseppe

De Rose Emilio

Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo

Donazzon Renato

Drago Antonino

Dujany Cesare Amato

Dutto Mauro

Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe

Fagni Edda

Falcier Luciano

Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Ferrara Giovanni

Ferrari Giorgio

Ferrari Marte

Ferrari Silvestro

Ferrarini Giulio

Ferri Franco

Fiandrotti Filippo

Filippini Giovanna

Fincato Grigoletto Laura

Fini Gianfranco

Fioret Mario

Fiori Publio

Fiorino Filippo

Fittante Costantino

Florino Michele

Formica Rino

Fornasari Giuseppe

Forner Giovanni

Fortuna Loris

Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno

Francese Angela

Franchi Franco

Gabbuggiani Elio

Garavaglia Maria Pia

Gasparotto Isaia

Gatti Giuseppe

Gelli Bianca

Geremicca Andrea

Ghinami Alessandro

Giadresco Giovanni

Gianni Alfonso

Giovagnoli Sposetti Angela

Giovannini Elio

Gitti Tarcisio

Gorgoni Gaetano

Gorla Massimo

Gradi Giuliano

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio

Grippa Ugo

Grottola Giovanni

Guerrini Paolo

Gunnella Aristide

Ianni Guido

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano

La Ganga Giuseppe

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolamo

La Russa Vincenzo

Lattanzio Vito

Lega Silvio

Levi Baldini Ginzburg Natalia

Ligato Lodovico

Lobianco Arcangelo

Loda Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Longo Pietro  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Martelli Claudio  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Misasi Riccardo  
Monfredi Nicola  
Mongiello Giovanni  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicoitra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pellicanò Gerolamo  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Prete Luigi  
Proietti Franco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reichlin Alfredo  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo

Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Soave Sergio  
Sorice Vincenzo  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico  
Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zanini Paolo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Alagna Egidio  
Amodeo Natale  
Artioli Rossella  
Balzamo Vincenzo  
Bonalumi Gilberto  
Cattanei Francesco  
Cristofori Adolfo  
Dell'Unto Paris  
Felisetti Luigi Dino  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Franchi Roberto  
Lamorte Pasquale  
Lenoci Claudio  
Lo Bello Concetto  
Matteoli Altero  
Olcese Vittorio  
Pandolfi Filippo Maria  
Pellizzari Gianmario  
Poti Damiano  
Santarelli Giulio  
Segni Mariotto  
Sinesio Giuseppe  
Tassone Mario  
Zaniboni Antonino

**Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del deputato Publio Fiori è stato richiesto che le seguenti proposte di legge siano iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea, a' termini dell'articolo 81, quarto comma, del regolamento:

CAFARELLI ed altri: «Cessione in proprietà degli alloggi dell'ex INCIS, ora IACP, assegnati al personale militare ci-

vile dei ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia» (766);

FIORI ed altri: «Norme in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (834);

PATRIA ed altri: «Modifica agli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativa al riscatto dell'edilizia economica e popolare» (1021).

La IX Commissione (Lavori pubblici), cui le proposte di legge sono assegnate in sede referente, propone che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, un'ulteriore termine di quattro mesi per la presentazione della relazione.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa che arrivi alla Camera il ministro dell'interno Scalfaro per rispondere d'urgenza, ad alcune interrogazioni, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,15,  
è ripresa alle 12,45.**

**Svolgimento di interrogazioni urgenti sull'attentato a Trapani al giudice Carlo Palermo.**

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

NAPOLITANO, SPAGNOLI, VIOLANTE, OCCHETTO, PERNICE, MANNINO ANTONINO, SPATARO, BOTTARI, RINDONE, SANFILIPPO e ROSSINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

questa mattina a Trapani, a poche decine di metri dall'Hotel Tirreno, in contrada Pizzolungo di Erice, una bomba è stata fatta esplodere al passaggio dell'auto del giudice Carlo Palermo e della sua scorta;

secondo le prime notizie per effetto dell'esplosione sono rimaste uccise tre persone, e risultano feriti gli agenti di scorta e lo stesso magistrato—:

le valutazioni che il Governo fa su questo nuovo micidiale e gravissimo attentato;

le risultanze e gli elementi interpretativi che emergono dalle prime indagini;

le misure che si vogliono adottare per mantenere e sviluppare l'impegno di lotta contro la mafia, evitando che ancora una volta il riesplodere dell'emergenza terroristica nel paese attenui l'attenzione dello Stato nei confronti dell'ugualmente pericoloso terrorismo politico-mafioso, e per far sì che nella provincia di Trapani, dove l'autorità e il prestigio dello Stato sono stati gravemente intaccati con l'assassinio del giudice Ciaccio Montalto e per le inquietanti vicende che hanno travagliato la vita delle istituzioni, si ricostituiscano le condizioni per dare ai cittadini sicurezza e giustizia.

(3-01794)

RIZZO, BALBO CECCARELLI, BASSANINI, BARBATO, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, LEVI BALDINI, GIOVANNINI, GUERZONI, MANCUSO, MANNUZZU, MASINA, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, PISANI, RODOTÀ, SALATIELLO e VISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere —

dinanzi all'ulteriore grave attentato terroristico commesso, con feroce tracotanza, dalla mafia contro Carlo Palermo, sostituto procuratore della Repubblica a Trapani, e che ha determinato, oltre al ferimento del magistrato e di due uomini della scorta, l'uccisione di tre passanti tra i quali una bambina;

considerato che il grave fatto delittuoso, commesso mediante l'uso di materiale esplosivo, oltre a dimostrare che la sanguinaria capacità operativa della mafia permane elevata e non è stata scalfita dai risultati positivi raggiunti dalla magistratura, anche per merito dello stesso Carlo Palermo, dimostra altresì l'incapacità dello Stato non solo a reprimere, ma anche a prevenire gli atti terroristici delle bande mafiose, tenuto conto che era più che prevedibile che Carlo Palermo fosse nel mirino della mafia, se si considera che egli, dopo il notevole impegno profuso a Trento nello smascherare pericolose organizzazioni criminali e le loro connivenze con pezzi deviati dello Stato, chiese di occupare il posto già ricoperto da Giacomo Ciaccio Montalto, ucciso dalla mafia, per continuare l'azione giudiziaria, diretta a liberare la città di Trapani dallo strapotere mafioso—:

quale tipo di protezione era stato assicurato a Carlo Palermo, anche contro l'eventualità di un attentato dinamitardo, che la mafia aveva già messo in esecuzione a Palermo per uccidere il magistrato Rocco Chinnici;

quali iniziative il Governo intenda adottare, colpendo anche tutte le eventuali responsabilità, per snidare i qualificati gruppi di potere mafioso che dominano la città di Trapani e per dare finalmente prova che lo Stato democratico è in grado di dare adeguate ed efficaci risposte alla brutale ferocia delle cosche mafiose ed ai loro atti di terrorismo, a salvaguardia dei valori fondamentali della democrazia.

(3-01795)

ALAGNA, ANDÒ, AMODEO, FIORINO e BARBALACE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

a Trapani è stato commesso un barbaro attentato che ha provocato la morte di una donna e dei suoi due bambini di sei anni, il ferimento grave di tre agenti di pubblica sicurezza e quello, fortunatamente lieve, del giudice Carlo Palermo;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

questo ulteriore, incredibile atto di barbarie non solo pone in evidenza l'inaudita ferocia dei criminali che l'hanno ideato ed attuato ma costituisce altresì la drammatica testimonianza del loro fermo proposito di sfidare lo Stato;

ancora una volta la criminalità organizzata e mafiosa ha cercato di colpire un uomo delle istituzioni in prima linea nella lotta che lo Stato ha ingaggiato per debellarla;

già in precedenza magistrati, esponenti politici, sindacalisti, rappresentanti delle forze dell'ordine e cittadini innocenti sono caduti sotto i colpi ciechi e spietati di criminali che vedono nel nostro Stato democratico e nella nostra società civile gli ostacoli più alti sulla strada delle loro attività illecite;

l'attentato di Trapani, avvenuto solo dopo qualche giorno dall'assassinio del professor Tarantelli, aumenta indubbiamente nella nostra società la rabbia, le tensioni, le paure che possono rendere più precaria e difficile la stessa convivenza democratica in un paese che si trova ad affrontare impegni difficili e determinanti per il suo futuro civile, economico, sociale;

in questo delicatissimo passaggio della nostra vita civile e democratica ancora prima di qualsiasi altra cosa risulta fondamentale la saldezza dello Stato ed un rapporto stretto di fiducia e di collaborazione tra le istituzioni ed i cittadini —

quali provvedimenti siano stati posti in essere o siano in corso di adozione al fine di stabilire la reale matrice dell'attentato ed assicurare quindi alla giustizia esecutori e mandanti dell'orribile strage;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la sicurezza personale degli uomini che sono in prima linea contro le organizzazioni criminali;

se ritenga necessario ed improcrastinabile intervenire al fine di assicurare un effettivo e consistente potenziamento, sia sotto il profilo qualitativo che quantita-

tivo, delle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia e particolarmente a Trapani.

(3-01797)

SPADACCIA, RUTELLI E TEODORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

tutte le informazioni in suo possesso sull'attentato rivolto contro il giudice Palermo, in cui sono rimaste vittime tre persone;

le sue ipotesi sui mandanti e gli autori dell'attentato.

(3-01800)

ROGNONI, GITTI, MANNINO CALOGERO, MATTARELLA, D'ACQUISTO, GIOIA, RUFFINI, PUMILIA, SINESIO, AUGELLO, BONFIGLIO, RUSSO FERDINANDO E RUBINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le notizie di cui il Governo è in possesso in relazione al feroce agguato di stampo mafioso di ieri mattina a Trapani contro il giudice Carlo Palermo, nel quale sono rimaste uccise tre persone innocenti, una madre ed i suoi figlioletti, feriti lo stesso giudice e gli uomini della scorta.

(3-01801)

PAZZAGLIA, BAGHINO, FRANCHI FRANCO E SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali valutazioni faccia il Governo sulla strage avvenuta in vicinanza di Trapani per colpire il giudice Palermo e se non ritenga in particolare che ciò costituisca una drammatica smentita alle valutazioni ottimistiche sulle condizioni della sicurezza in Italia;

se non valuti del tutto errato che si sia consentito ad un magistrato esposto a gravissimi rischi di risiedere fuori della città in zona quindi meno controllabile.

(3-01802)

REGGIANI E CARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sono

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

gli elementi in possesso del Governo in ordine all'attentato consumato in Trapani ai danni del magistrato dottor Palermo nel corso del quale tre persone persero la vita ed altre furono gravemente ferite.

(3-01803)

**RUSSO FRANCO E POLLICE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che il grave attentato contro il giudice Carlo Palermo è una tappa della guerra che grande criminalità organizzata e terrorismo stanno portando avanti, contro la convivenza civile in un difficile momento politico-sociale. Si punta all'imbarbarimento della lotta politica per emarginare e far tacere le masse popolari, e per impedirne la partecipazione alla vita pubblica. Carlo Palermo ha condotto inchieste difficili, sul traffico di armi e droga, che hanno coinvolto anche personaggi politici di primo piano; successivamente, per sottrarsi a indebite pressioni, ha chiesto di andare da Trento a Trapani, il cui tribunale è stato scosso da corruzione e collusioni tra mafia e magistrati, per contribuire alla battaglia contro la malavita organizzata. Certamente la mafia può fare tutto ed essere responsabile di tutto, dunque anche di questo ennesimo vile attentato, ma certamente per il «caso Palermo» si possono essere mossi servizi segreti, coperture politiche e criminalità internazionale: la presenza del giudice Palermo a Trapani è troppo «datata» e quindi non può aver intimorito nessuno appartenente ai vari livelli mafiosi. Gli assassini e gli attentati vogliono scoraggiare l'impegno di magistrati e delle forze democratiche, teso a sciogliere l'intreccio tra mafia e potere politico fondato sull'affarismo, la corruzione e la criminalità, ciò che costituisce la via maestra all'accumulazione violenta. La solidarietà ai familiari e alle vittime dell'attentato devono tradursi in un impegno contro quelle forze politiche dell'apparato statale che offrono il terreno di coltura alle attività mafiose. Chi esalta la ricchezza rampante, la modernizzazione selvaggia, la speculazione sfrenata finanziaria ed edilizia, chi tollera la

collusione tra poteri legali e poteri illegali, ostacola l'azione di chi, magistrati e forze democratiche, si batte contro la mafia —:

quale sarà il suo impegno perché ci sia un reale rinnovamento della vita democratica, controllo popolare sui finanziamenti e gli apparati pubblici e soprattutto per liberare gli enti locali dalla presa dei partiti e uomini politici legati alla mafia;

quale sarà il suo impegno perché sia sconfitto l'intreccio tra mafia e forze politiche.

(3-01804)

**DE LUCA, PATUELLI, SERRENTINO E BOZZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le modalità della nuova strage mafiosa di Trapani e lo stato delle indagini.

(3-01805)

**GUNNELLA, PELLICANÒ, DUTTO, CIFARELLI, ARBASINO E ALIBRANDI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i dati acquisiti dalle prime indagini sull'attentato di Trapani al giudice Palermo, le valutazioni del Governo sull'effettato episodio terroristico e le iniziative urgenti che sono state prese o si intendono prendere.

(3-01806)

Queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

**OSCAR LUIGI SCÀLFARO, Ministro dell'interno.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo ripetere cose che la Camera conosce, che cioè le risposte del Governo, che normalmente non possono coprire tutte le attese e i desideri più che legittimi, quanto più sono ravvicinate ai fatti tanto più sono piene di lacune, fatalmente.

Non è il caso che io dica ciò che è doverosamente ovvio: che il ministro, come il Governo, rimangono a disposizione per

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

eventuali successivi incontri, ogni qualvolta il Parlamento lo ritenga opportuno e necessario. Aggiungerò che per un impegno urgente di carattere internazionale, se il dibattito dovesse proseguire oltre un certo tempo, dovrei a quel punto assentarmi; sarà presente comunque il sottosegretario, ma può darsi che io riesca a seguire il dibattito per intero.

Stiamo attraversando giornate di particolare violenza. Terrorismo nero e rosso, criminalità organizzata, manifestazioni criminose nella lotta tra diverse fazioni di altri paesi, che in Italia vengono ad un tal quale regolamento di conti, sono tutti fatti idonei a seminare sgomento, ad incidere seriamente sulla sicurezza che è diritto fondamentale di ogni cittadino, di ogni uomo.

Ieri, alle 8,45 circa, alla sala operativa della questura di Trapani giungeva una telefonata con cui si avvertiva dell'avvenuto scoppio di un ordigno e della presenza di feriti sulla strada litoranea di San Vito Lo Capo a Trapani, in località Pizzolungo del capoluogo di provincia siciliano. A seguito dell'immediato intervento della polizia di Stato e dei mezzi di soccorso si accertava che sul luogo, nei pressi dell'*hotel* Tirreno, si trovavano quasi completamente distrutte le autovetture FIAT 132 blindata, targata Roma, in dotazione al Ministero di grazia e giustizia, su cui viaggiavano il giudice Carlo Palermo con l'autista e uno degli agenti di scorta, e la FIAT *Ritmo*, targata Trapani, in dotazione alla questura di Trapani, in cui viaggiavano altri due agenti di scorta.

Inoltre, sparsi in un raggio di 200 metri, venivano rinvenuti resti di un'autovettura *Golf*, targata Trapani, che si è poi accertato essere stata rubata il 30 gennaio scorso, in cui era stata collocata la carica esplosiva, e di una *Wolkswagen Scirocco*, targata Trapani, su cui viaggiavano al momento dell'attentato la signora Barbara Rizzo Asta e i due figlioli, Giuseppe e Salvatore, gemelli di sei anni. Anche dei loro corpi, ridotti in brandelli, le tracce erano sparse per un raggio assai ampio. Villini intorno ed un muro di recinzione

in cemento, nei cui pressi era parcheggiata l'auto con l'esplosivo, risultavano inoltre gravemente danneggiati.

L'attentato, secondo la prima ricostruzione effettuata sulla scorta dei rilievi della polizia e con l'appoggio delle prime testimonianze acquisite, si è verificato nel momento in cui l'auto del tribunale, e poi quella della questura, in fase di sorpasso, fiancheggiavano la *Volkswagen* della signora Rizzo, mentre quest'ultima veniva a trovarsi tra quelle e la vettura strumento di morte.

Per effetto dell'esplosione, per altro, il giudice Palermo, che occupava il sedile posteriore sinistro, veniva fortunatamente sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando, così, limitate conseguenze. I più gravi degli agenti feriti, Salvatore La Porta e Antonino Ruggirello, sono stati trasportati all'ospedale civico di Palermo, dove il primo è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico ed è purtroppo gravissimo.

A parte l'intervento immediato, di cui ho ora detto, nonché il rituale sopralluogo dell'autorità giudiziaria, è stato tempestivamente attuato il piano provinciale di posti di blocco, con l'impiego di personale delle tre forze di polizia, di elicotteri subito richiesti e di unità cinofile. È stato inviato di rinforzo il reparto celere di Palermo.

L'alto commissario, prefetto Boccia, si è immediatamente recato a Palermo e nella stessa mattinata si è riunito a Trapani il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dell'alto commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa, del presidente della regione siciliana e di alti magistrati di Trapani e di Palermo.

Si è disposto l'invio a Trapani di funzionari ed altro personale della polizia criminale e di tecnici della polizia scientifica, che con carabinieri e guardie di finanza hanno costituito un gruppo investigativo unificato, di supporto alle strutture locali, per collaborare con i competenti organi della magistratura nelle delicate ed impegnative indagini. È stata impegnata tutta la Criminalpol di Palermo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Sul fronte delle indagini, intanto, si è ragionevolmente accertato che gli attentatori hanno utilizzato la tecnica della vettura carica di esplosivo, collegato ad un congegno con comando a distanza. Si lavora, inoltre, su alcune tracce che potrebbero riferirsi agli esecutori dell'attentato.

Per altri versi più complesse sono le prospettive delle indagini, in chiave di collegamenti con l'attività professionale svolta dal dottor Carlo Palermo. Su tale versante, la possibilità di fruire della collaborazione del magistrato è indubbiamente essenziale. In quest'ottica l'impegno già profuso dal magistrato, durante l'ancor breve permanenza a Trapani, nel corso di inchieste riguardanti ambienti mafiosi ovvero del mondo degli affari in possibile collegamento con la mafia, offre aspetti certamente da non trascurare, così come dallo stesso giudice adombrato — pur con accenti doverosamente sfumati — nel corso dell'intervista telefonica ripresa dalla televisione nella serata di ieri. L'attentato richiama, ovviamente, anche la notissima inchiesta diretta dal dottor Palermo a Trento in relazione ad un complesso di traffici illeciti di stupefacenti, armi e valuta.

Qualche breve, possibile considerazione: lo Stato vigila in ogni modo e con ogni mezzo. Ripeto ciò che ho detto ieri: che purtroppo l'iniziativa e la sorpresa sono nella disponibilità degli uomini del crimine e che non è ipotizzabile nessuno Stato, neanche il più attrezzato, il più perfetto, che onestamente voglia assicurare di poter prevedere tutto e garantire sicurezza ad ogni singola persona.

Lo Stato è più forte, assai più forte di ogni attentato di violenza (*Commenti del deputato Zangheri*).

Non è sempre la stessa cosa, onorevole collega. È molto facile il commento che lei sta facendo, ma non è sempre la stessa cosa. Vorrei che ci fosse almeno un pochino di rispetto per una realtà dolorosa e faticosa e per una responsabilità altrettanto dolorosa e faticosa.

RENATO ZANGHERI. Il giudice Palermo non è una qualsiasi persona!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Onorevole Zangheri, vorrei che non facessimo polemiche su argomenti così penosi. Poiché il giudice Palermo non è qualsiasi persona, egli si trovava in una macchina blindata, scortato dentro e fuori. Lei sa che tutto questo non è dato ad una qualsiasi persona. Non facciamo polemiche su argomenti simili, in un momento che non mi pare si presti a polemiche (*Applausi al centro*).

Onorevoli colleghi, il mio stato d'animo non è disponibile né ad applausi né a polemiche. Il mio stato d'animo è quello di chi cerca di indicare...

GIANCARLO PAJETTA. Il ministro ha perfettamente ragione. Ma la questione delle polemiche deve valere per tutti, anche per i ministri! Anche per il Presidente del Consiglio, tanto per essere chiari! (*Applausi all'estrema sinistra*). Lei sa che non faccio questioni personali!

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la prego!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Onorevole Pajetta, non solo l'antica amicizia che mi lega a lei, ma anche altre ragioni mi fanno trovare d'accordo con lei, nei limiti delle cose possibili. E sto per dirlo.

GIANCARLO PAJETTA. Ed io sono d'accordo con lei!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Lei ed io siamo qui da quasi quarant'anni e l'esperienza ci ha insegnato che nei momenti difficili la distinzione maggioranza-opposizione, che è vita della democrazia, non può mai essere rottura umana, perché, di fronte a mali di questo genere, la rottura umana vorrebbe dire fare spazio a maggiori mali.

FRANCO RUSSO. Bisogna pensare a Palermo città, ai centri mafiosi protetti dalla democrazia cristiana!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

PRESIDENTE. Onorevole collega, la prego!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Siamo eletti a suffragio universale, onorevole collega. Se ci fosse dubbio, lei lo avrebbe tolto.

Occorre — parlo per me — grande senso di responsabilità, grande coesione tra le forze politiche per dire un no autorevole, un no corale, un no vivo ed efficace ad ogni aggressione all'uomo, ai suoi diritti, alla sua dignità.

Io esprimo la solidarietà con un magistrato che mi è anche collega; la esprimo con gli agenti dell'ordine che, ancora una volta, pagano duramente la loro presenza e la loro difesa; la esprimo per le vittime innocenti.

Il Parlamento, dove io vivo ed opero da quasi quaranta anni, sa quanto io creda alla forza viva della dialettica e della diversa responsabilità tra maggioranza ed opposizione, ma sa anche quanto io creda alla collaborazione tra gli uomini di ogni pensiero politico, unanimi nella difesa dell'uomo e nella condanna della violenza; quanto io creda che compito di ognuno di noi è quello di dare al popolo italiano la testimonianza di un mondo politico che sente come primo dovere morale ed umano l'unione degli uomini di buona volontà per far superare alla giovane Repubblica giornate e tempi così faticosi ed insanguinati.

Quarant'anni fa — e noi l'abbiamo vissuto — dal sangue dei martiri risorgeva la libertà. Oggi questa libertà deve essere difesa ad ogni costo da ogni aggressione diretta o indiretta.

I piccoli innocenti e la giovane mamma sono dolente richiamo che non è possibile disperdere mai! (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gunnella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01806.

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dall'onorevole ministro sono state date solo scarse notizie, che tuttavia rivelano la gravità dei

fatti che oggi ci accingiamo a commentare. Ma ciò non è sufficiente: l'azione deve essere condotta in modo più complesso. I mezzi il Governo li ha forniti, dobbiamo dirlo, e tuttavia bisogna convincersi della difficoltà dei compiti che vengono affidati agli organi di Governo e agli organi giudicanti.

Certo l'attentato, il quinto, ad un alto magistrato è un fatto di gravità eccezionale, ancor di più se si pensa che, in un certo senso, vi sono delle possibili, complesse connessioni con l'attività che il giudice Palermo ha svolto, anche al di fuori della sua ultima sede. Ma è inquietante che si possano determinare convergenze, in una zona in cui la mafia è indubbiamente attiva, fra complessi fenomeni delinquenziali, dal contrabbando delle armi alla droga.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI

ARISTIDE GUNNELLA. Le tecniche usate già per l'assassinio del compianto giudice Chinnici danno una configurazione differente al braccio armato della mafia e fanno pensare a complicità le più complesse, o meglio a convergenze destabilizzanti.

È certo però che non si può attribuire il valore di un attacco politico alle istituzioni a episodi di questo genere. La verità è che, toccata nei propri interessi, la criminalità mafiosa e non mafiosa reagisce. Non è facile individuare momenti di reazione, ma è possibile prevedere i punti di attacco o le persone che possono subire attacco, specie nelle zone di grande tensione soprattutto mafiosa.

Noi pensiamo alla ferocia cieca che a Trapani ha provocato la morte di un'intera famiglia, inconsapevolmente coinvolta in un contrasto che deve assolutamente risolversi a favore dello Stato con la mobilitazione di tutte le forze. Il ministro ci ha detto che vi sono alcune possibilità per l'individuazione degli esecutori, ma bisogna puntare decisamente ai man-

danti, perché gli esecutori hanno soltanto un valore strumentale.

Riteniamo che la mobilitazione debba essere completa e che non possa essere costituita soltanto da affermazioni. Deve piuttosto essere portata avanti attraverso una azione continua e costante, che mai si può permettere un momento di rilassatezza. E questo vale per la mafia così come per il terrorismo.

Bisogna però considerare il differente contesto in cui si opera. E noi pensiamo che la magistratura di Trapani e lo stesso giudice Palermo potranno fornire qualche elemento, in modo da poter conferire concretezza all'azione già intrapresa che, siamo certi, il ministro ed il Governo vorranno proseguire fino in fondo, con la decisione che è oggi necessario avere, come sarà necessario averla domani e, probabilmente, anche dopodomani. Non è facile andare al cuore di un fenomeno che pur è stato già abbondantemente battuto, ma che deve essere sradicato, perché non è più possibile che lo stesso sia ancora tollerato.

Termino auspicando che si vada fino in fondo. Se è inquietante, infatti, l'attentato in se e per sé contro il giudice Palermo, vi è anche da rilevare che una tale situazione renderà ancora più difficile qualsiasi azione della magistratura di Trapani, sempre che non si provveda a dare maggiore forza, maggiore prestigio, maggiori possibilità di incidere alla stessa magistratura, esposta nella zona di Trapani oltre ogni possibile limite. Vorrei dire che la connessione è inquietante e lo è per la tecnica utilizzata, per ciò che hanno detto i giornali sul materiale impiegato, che fa supporre collusioni che non possono certamente essere limitate alla zona di Trapani. È dunque necessario che si vada fino in fondo, in un'indagine che coinvolga tutte le piste che è possibile seguire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Franco Russo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione 3-01804.

**FRANCO RUSSO.** Se c'è una cosa per la quale democrazia proletaria può associarsi al ministro questa è la solidarietà espressa alle vittime, il dolore, lo sgomento per quanto accaduto alla famiglia Asta e agli agenti feriti. Per il resto, trovo addirittura stupefacenti le dichiarazioni dell'onorevole Scalfaro, sia quelle di ieri che quelle di oggi. Il ministro ci viene a dire che nessuno può proteggere *manu militari* i cittadini italiani, il che è ovvio. Ma credo che tale tipo di protezione sia l'ultima cosa cui lo Stato debba ricorrere. Perché ho prima interrotto, citando la città di Palermo e non il giudice Palermo, cui pure va tutta la nostra solidarietà? Certo, ministro, non si possono proteggere i cittadini a mano armata, però il ganglio su cui vanno messe le mani è quello delle collusioni, delle connivenze che esistono tra potere politico e mafia.

Il Presidente del Consiglio ha detto che è possibile che lo Stato legga nei cifrari segreti della grande criminalità. Lei ha affermato una cosa opposta. Ed allora? Abbiamo un Governo che si muove a tutto campo, in maniera assolutamente liberà...? Certo, si tratta di un delitto di mafia (così è stato detto). Ricordiamo, però, che il giudice Palermo ha messo le mani su una organizzazione criminale che è una sorta di classica rappresentanza, oggi, della criminalità organizzata. Il giudice Palermo, infatti, ha messo le mani su una organizzazione che prevedeva il lavoro, insieme, di mafia, di servizi segreti, di trafficanti e spacciatori di droga, di grandi mediatori e commercianti di armi. Il giudice Palermo aveva messo le mani anche su un intreccio politico.

Ebbene, questo giudice si è trovato, ad un certo momento, sotto accusa da parte del procuratore generale della cassazione, si è trovato sotto accusa perché il Presidente del Consiglio aveva avanzato un esposto. Dunque, il giudice Palermo era completamente scoperto da un punto di vista politico.

Certo, *manu militari* non si proteggono i cittadini, ma politicamente sì; gli organi di Governo, soprattutto, hanno il dovere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

di dare la copertura morale e politica a chi è impegnato in prima fila in una lotta tanto difficile.

Signor ministro, chi è che ha finora protetto i Salvo e i Salemi, che hanno fatto della magistratura di Trapani un campo di corruzione? Ella sa meglio di me che a Trapani mancano il nuovo procuratore generale, il presidente del tribunale, il presidente di corte d'assise; ella sa che a Trapani è stato corrotto il giudice Antonio Costa, espulso dalla magistratura, e che a Trapani è stato ucciso Ciaccio Montalto. È lì che è andato il giudice Palermo! Allora, se è certo che non si può proteggere tutti, è anche certo che si poteva rompere prima, con i Salvo ed i Salemi. Chi ha protetto quelle due potenti famiglie? Chi ha assicurato loro il sostegno finanziario e politico? Questi sono gli interrogativi che si pongono. Il Parlamento non può e non deve sostituirsi agli organi inquirenti, ma da esso, dalla Commissione sulla mafia, dovrebbe venire l'indicazione chiara e precisa delle forze politiche, di quella parte della burocrazia e degli apparati statali che proteggono gli interessi mafiosi.

Credo che il giudice Palermo sia stato colpito proprio perché ha messo le mani sull'organizzazione criminale moderna per eccellenza: quell'organizzazione criminale che certo si serve di manovalanza per commettere crimini feroci, come quello di ieri a Trapani, ma poi si intreccia con il mondo finanziario e politico. Oggi la criminalità organizzata è la base di quella che è stata definita accumulazione violenta. Compito di organismi politici, quali il Governo ed il Parlamento, nonché degli apparati dello Stato, è dunque quello di mettere mano sull'accumulazione violenta: allora sì lo Stato potrà garantire la convivenza civile e forse anche la salvaguardia fisica dei propri cittadini. Per questo siamo stupefatti delle dichiarazioni del ministro, che si è appellato retoricamente a valori di civiltà che andrebbero difesi proprio lì, in Sicilia, dove per decenni il potere democristiano ha inquinato la vita pubblica. Moralizziamo i partiti in Sicilia, a cominciare

dalla democrazia cristiana, e forse anche dal partito repubblicano, i cui banchi oggi, qui, sono vuoti. Soltanto così potremo garantire la convivenza civile in Italia.

Concludendo, non posso non denunciare l'ipocrisia di chi, ieri, si è contrapposto al giudice Palermo ed oggi sostiene addirittura di leggere i cifrari segreti. Se avessimo dato spazio al giudice Palermo, se gli avessimo dato la possibilità di leggere quei cifrari, gli avremmo consentito di andare avanti nella sua inchiesta: oggi, invece, troviamo quel giudice a Trapani! (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Antonino Mannino, cofirmatario dell'interrogazione Napolitano n. 3-01794, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ANTONINO MANNINO.** Trovo in verità stupefacente il fatto che il signor ministro, nelle dichiarazioni rese ieri alla stampa ed in quelle pronunziate oggi in quest'aula, abbia dimostrato, a dir poco, una certa suscettibilità di fronte al fatto che i parlamentari abbiano ritenuto, pur nello sgomento e nel dolore per l'assassinio di tre vittime innocenti, per il rinnovato sacrificio delle forze dell'ordine e per la preoccupazione destata dall'ennesimo atto di terrorismo e di arroganza della mafia, di dover parlare: e che cosa siamo noi, qui, eletti a suffragio universale, chiamati a fare, se non a parlare, appunto, a confrontarci, a cercare di capire e di trovare soluzioni? Questo abbiamo chiesto, e non di poter inscenare una speculazione politica!

Abbiamo già più volte dimostrato che la mafia è un fenomeno eversivo grave, che si muove contro i poteri dello Stato, contro le istituzioni e le libertà democratiche, e che tale fenomeno è molto pericoloso, perché trae la sua forza da una rete di omertà, di connivenze, di usi strumentali, che si sono sviluppati dalla strage di Portella delle ginestre ad oggi, nella storia della Repubblica. Certo, non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

sappiamo e non possiamo dare un'interpretazione univoca. La mafia ha certamente eseguito: tra l'altro, aveva già dimostrato di possedere una collaudata capacità per un simile tipo di attentati. Non sappiamo, però, se abbia soltanto eseguito, e se la determinazione sia stata solo dei vertici mafiosi o abbia preso le mosse da altre forze, da lontano: anche perché non conosciamo il percorso pregresso, quello in atto e futuro del lavoro svolto dal giudice Palermo. Ma proprio in rapporto a questo, onorevole ministro, che cosa c'è di scandaloso a domandarsi che «cosa hanno fatto i servizi di sicurezza»? Come lavorano? In che rapporti stanno i servizi di sicurezza, di cui qualche mese fa la relazione del senatore Gualtieri diceva che probabilmente erano diretti da qualcun altro che almeno formalmente non era al loro vertice? Data l'esperienza dell'attentato a Chinnici, dato che in quella provincia si era verificato l'assassinio del giudice Ciaccio Montalto, dato che sempre in quella provincia si erano manifestati pericolosi fenomeni di inquinamento, di corruzione dei poteri pubblici, in quale misura si sono attivati questi tutori della nostra sicurezza, i cui atti non possono essere discussi dal Parlamento ma solo nel chiuso di una ristretta Commissione?

Vorremmo avere queste informazioni anche perché 50 chili di tritolo non si trovano al supermercato e, ripeto, ciò che si è verificato ieri era già accaduto con l'attentato al giudice Chinnici. In questa Camera abbiamo avuto sempre risposte elusive allorché abbiamo parlato della necessità di un diverso presidio del territorio. Chi poteva pretendere che si dessero scorte armate per tutti?

Certo, il giudice Palermo aveva la scorta armata, ma il problema è quello di vedere come si muovono certe forze. Se un attentato analogo a quello verificatosi dovesse avere luogo a Roma che cosa si potrebbe dire? È da anni che sostenete la necessità di un controllo degli stranieri, che richiede indubbiamente una politica, un'attenzione e una sollecitudine diversa da quella fino ad ora dimostrata.

Tutto questo volevamo discutere e continuare a discutere e se lei, signor ministro, ritiene di non poter dare risposte a questi interrogativi e si ritiene inadeguato, la valutazione certamente spetta a lei che ha più conoscenze di noi (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rizzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione 3-01795.

**ALDO RIZZO.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, ho apprezzato alcune delle affermazioni fatte dal ministro, però la risposta che ha dato alla nostra interrogazione non ci può che lasciare insoddisfatti.

Nulla è stato detto dal ministro circa la natura mafiosa del delitto commesso, ed io credo che su questo punto non ci possano essere dubbi di sorta. È impensabile che in una città come Trapani, che da sempre vede una significativa presenza mafiosa, anche ad alti livelli, si possa commettere un attentato dinamitardo contro un magistrato, come il giudice Palermo, senza l'avallo e la complicità delle locali organizzazioni mafiose.

Mi rendo conto della difficoltà di individuare le specifiche ragioni che hanno motivato il delitto; probabilmente la matrice del delitto va individuata nelle indagini che il giudice aveva in corso a Trapani, così come è probabile che il riferimento debba andare alle indagini che il giudice Palermo effettuò a Trento; indagini assai complesse e laboriose, che hanno messo a nudo i profondi intrecci esistenti tra trafficanti di armi, di droga e organismi deviati dello Stato, ed è assai grave che la complessa indagine che è stata svolta sembra essere stata dimenticata dai pubblici poteri, se è vero, com'è vero, che malgrado i gravi elementi emersi da quegli atti processuali nulla si è fatto, ad esempio, per regolamentare finalmente il traffico ed il commercio delle armi.

Un dato di fatto, però, è certo, signor ministro: che questo è un attentato dinamitardo che è stato compiuto a Trapani; e questo vuol dire un attentato terroristico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

commesso dalla mafia. Non dobbiamo dimenticare — è stato qui già detto — che Trapani è la città che ha visto cadere un valoroso magistrato, Ciaccio Montalto; che è una città che ha visto e vede profondi oscuri, intrecci tra uomini dello Stato e mafia. Basta pensare ai provvedimenti che sono stati adottati nei confronti di alti esponenti della vita di Trapani, ed a quello, in particolare, nei confronti di un magistrato, il giudice Costa.

Dinanzi a questa realtà che ha sempre caratterizzato Trapani, c'è da chiedersi che cosa sia stato fatto da parte dello Stato per far sentire la sua presenza in quella zona, per combattere, per snidare, per smascherare le cosche mafiose. Purtroppo si è fatto ben poco, o nulla, signor ministro. Addirittura, leggendo questa mattina i giornali, apprendiamo che, in definitiva, era certo che il giudice Palermo a Trapani sarebbe stato isolato; era certo che sarebbe stato un uomo solo. C'è addirittura chi sostiene che il Consiglio superiore della magistratura non avrebbe dovuto mandarvelo, proprio perché si sarebbe trovato in una completa e totale solitudine.

Il Consiglio superiore della magistratura correttamente ha trasferito a Trapani il giudice Palermo; e per altro non avrebbe potuto non adottare questo provvedimento: in base ai criteri che regolano i trasferimenti dei magistrati nel territorio nazionale, i titoli che vantava il giudice Palermo erano tali che, in presenza di una sua specifica domanda, il Consiglio non avrebbe potuto fare altro.

Guardando però al valore ed all'impegno di quel magistrato, devo dire che a me sembra assai significativo che Carlo Palermo sia andato in Sicilia, a Trapani. Si dice però che era certo che sarebbe stato isolato. E perché, signor ministro? Perché gli altri poteri dello Stato in quella città non hanno funzionato, non funzionano. Noi sappiamo che l'inquinamento mafioso a Trapani coinvolge tutto e tutti: il sistema economico, la vita finanziaria, la vita istituzionale. Epperò, quali provvedimenti sono stati adottati? La legge La Torre praticamente a Trapani non ha avuto attua-

zione. Abbiamo la solita sfilza di diffidati, persone che nella maggior parte dei casi nulla hanno a che vedere con la mafia. Di provvedimenti seri, incisivi per dimostrare la presenza dello Stato purtroppo non ne sono stati adottati.

Concludo, signor Presidente, dicendo che certamente fatti delittuosi come l'omicidio del professor Tarantelli e l'attentato dinamitaro compiuto contro il giudice Palermo chiaramente dimostrano che nel nostro paese i poteri criminali occulti a tutti i costi vogliono dimostrare la loro potenza, la loro forza, la loro capacità intimidatoria.

Noi certamente non siamo favorevoli a leggi o provvedimenti eccezionali, signor ministro; ma vogliamo che le strutture dello Stato funzionino correttamente ed efficacemente, mentre questo purtroppo non si è verificato neppure per quanto concerne la protezione di Carlo Palermo. È vero, infatti, che non si possono proteggere tutti i cittadini; però, come giustamente è stato osservato dall'onorevole Zangheri, il giudice Palermo era un cittadino particolare, e già si sapeva, dato il precedente relativo all'omicidio di Rocco Chinnici, che contro di lui la mafia avrebbe potuto far ricorso all'uso di esplosivi. Il servizio di protezione, tuttavia, non è stato caratterizzato da grande efficienza, se purtroppo abbiamo avuto tanti morti e tanti feriti.

Quello che chiediamo allora — e concludo, signor Presidente — è che lo Stato manifesti veramente una capacità operativa. Su questo punto, però, il ministro non ci ha detto nulla; e questo è dunque il motivo per il quale mi ritengo insoddisfatto della sua risposta. (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. L'onorevole Andò ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Alagna n. 3-01797 di cui è cofirmatario.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un momento in cui lo Stato è impegnato in una lotta contro i

poteri criminali che costituisce una delle più sentite emergenze politiche del paese, ritengo oltremodo giusto che il Parlamento abbia inteso conoscere subito e valutare per tempo gli avvenimenti di Trapani, conoscere l'opinione del Governo, valutare quanto, con riferimento a tali avvenimenti, è stato fatto e quanto ci si propone di fare nei prossimi giorni. Così come ritengo comprensibili le verità, necessariamente incomplete, che il ministro ha esposto, tenuto conto dello stato delle conoscenze, della difficoltà dell'investigazione che si sviluppa in materia così delicata, del tessuto sociale, della difficoltà tradizionale che indagini di questo tipo incontrano in quella zona. Credo, tuttavia, che questa ulteriore conferma di vitalità, questa volontà arrogante di contrapporsi al momento giusto all'azione di un magistrato che, venendo in Sicilia, in una realtà calda, in una situazione difficile, certamente si proponeva come referente di attese e di fiducia da parte dell'opinione pubblica, non soltanto trapanese, era, per certi aspetti, un attentato preannunciato.

Ritengo, quindi, che la prima valutazione da dare ai fatti, al di là delle conoscenze che il Governo ha rassegnato, e al di là delle difficoltà che certamente si sono registrate e si registreranno su questo terreno e dei necessari adempimenti che dal Governo vanno assunti, riguardi proprio questa volontà del potere mafioso di ostentare ancora una volta forza e tracotanza nei confronti di obiettivi emblematici e prevedibili, con le tragiche conseguenze che purtroppo anche questa volta hanno interessato cittadini inermi, indifesi, cittadini che si trovano coinvolti in questa guerra senza quartiere rispetto alla quale nessun uomo della strada o servitore dello Stato può ritenersi escluso da una incombente e diffusa situazione di pericolo.

Mentre piangiamo queste altre vittime ed esprimiamo solidarietà al giudice Palermo, vivo per miracolo, e agli agenti feriti, non possiamo però non ribadire con forza la necessità che si vada avanti sul terreno prescelto, con sempre mag-

gior forza e determinazione; che si vada avanti lungo la strada delle risposte dure ed efficaci alla tracotanza della sfida mafiosa. Se la mafia spara ormai all'impazzata su tutti, se essa non rispetta neanche le vecchie, tradizionali e antiche regole, se essa non calcola i rischi che una guerra senza quartiere, scatenata nelle forme in cui lo è stata, comporta anche per se stessa, e se essa non valuta neanche le conseguenze delittuose ultime, le più indirette, della propria azione criminale, vuol dire che i suoi nervi stanno cedendo, vuol dire anche che lo Stato ha colpito nel segno allorché ha individuato trame e coperture che contavano e contano davvero nel complessivo sistema di potere mafioso ricostruito negli anni passati, vuol dire che la strada percorsa è la sola che può condurre a scoperte e ad interventi dei pubblici poteri che scompaginino l'organizzazione mafiosa, ne evidenzino il potente retroterra occulto, rendano estremamente difficili e rischiosi traffici e attività che per troppi anni nel nostro paese si sono svolti alla luce del sole. Bisogna, quindi, signor ministro, andare avanti rendendo le risposte dello Stato sempre più forti, credibili ed autorevoli, presidiando le nuove strade intraprese dai pubblici poteri nella lotta al crimine con strumenti adeguati ai mezzi di cui il potere mafioso dispone.

Se questo attentato vuol essere un segnale di vitalità e di arroganza del potere mafioso, ad esso lo Stato deve rispondere intensificando gli sforzi, ribattendo colpo su colpo e dimostrando con i fatti che la strategia di questi anni, fondata su una lotta contestuale ai manovali della mafia ed ai loro danti causa, più autorevoli e lontani, deve andare avanti con immutato impegno e convinzione.

Per far bene tutto questo occorre che, nel momento del dolore, nel momento in cui la reazione dei criminali è particolarmente violenta, vi sia molta unità tra gli uomini delle istituzioni, le forze politiche e quelle sociali. Vi sia, cioè, la convinzione che quanto si è fatto contro la mafia in questi anni, ed i successi che certamente si sono avuti, costituiscono un pa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

trimonio di tutti e quindi chiedono che ci si comporti di conseguenza di fronte all'ennesimo delitto mafioso.

Sono questi, credo, gli esempi che i cittadini pretendono da noi; sono questi gli esempi che, negli anni e nei mesi trascorsi, hanno portato l'opinione pubblica in Sicilia ad una mobilitazione, a fianco delle forze dell'ordine, che non aveva precedenti nella storia della Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Spadaccia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01800.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Signor ministro, lei ci ha detto che il crimine ha dalla sua parte il vantaggio della sorpresa, dell'agguato. Ha aggiunto che lo Stato non può difendere tutti i cittadini; però, è il primo a riconoscere che alcuni di questi non sono normali cittadini. Tarantelli ieri e Palermo oggi potevano essere obiettivi prescelti, anzi privilegiati. Certamente il suo è un atto di responsabilità dinanzi al Parlamento, ma è anche, me lo consenta, una dichiarazione, certamente non di resa e neppure di impotenza, ma di drammatica consapevolezza della situazione di difficoltà di fronte alla quale lo Stato viene a trovarsi.

Da Natale in poi vi è stata la ripresa delle stragi sui treni, con quella gravissima di Val di Sambro; uno scontro a fuoco con terroristi sedicenti neri; la ricomparsa, con l'omicidio Tarantelli, dei terroristi sedicenti rossi; da ultimo questo nuovo assassinio ed attentato, simbolico, ma preciso nel suo obiettivo, condotto dalla mafia a Trapani, per tacere dei numerosi tentativi di attentato, non andati a segno perché fortunatamente scoperti in tempo e sventati. A tutto ciò si aggiunge, e lei qui l'ha soltanto evocata, la ripresa a Roma di regolamenti di conti internazionali che vedono spesso personalità di questa o quella ambasciata o uomini politici mediorientali vittime di attentati terroristici. Oggi è stata la volta dell'ambasciata di Giordania.

A questa dichiarazione di consapevolezza delle difficoltà drammatiche di fronte alle quali ci troviamo lei aggiunge un appello ad evitare le polemiche; devo supporre, quindi, un appello ad una determinazione comune del Parlamento e del paese. Comune in che cosa? Ho l'impressione, signor ministro, che questa determinazione comune può essere efficace soltanto se non la ricerchiamo negli appelli a vuoto o nella retorica degli allarmi, ma nella ricostruzione di una volontà dello Stato e dei suoi strumenti nella lotta contro il terrorismo e contro il crimine.

Questa ricostruzione va ricercata sul piano qualitativo, prima che sul piano quantitativo. Infatti, se ogni ministro imprime un diverso stile al proprio Ministero (lei certamente ha impresso uno stile diverso da quello dei suoi predecessori), non potrà essere data una svolta alla lotta contro le organizzazioni criminali, anche perché non è sufficiente l'aumento indiscriminato degli organici delle forze dell'ordine per combattere le nuove forme di criminalità.

È stato infine, in risposta a questo suo appello ad evitare le polemiche, ricordato qui autorevolmente dal collega Pajetta che questo deve valere per tutti. Io sono d'accordo per una volta con Pajetta, perché non deve più verificarsi quello che vergognosamente si è verificato in passato nei confronti di una forza politica, la mia, da cui ci si poteva attendere la più dura delle opposizioni, ma di cui non poteva mai essere messa in dubbio la fedeltà alla legalità democratica ed alla convivenza civile. Eppure, siamo stati chiamati, proprio dai banchi dell'onorevole Pajetta, radical-brigatisti, sabotatori delle istituzioni, megafono parlamentare delle Brigate rosse, radical-fascisti.

Ecco, vorrei che nei confronti di nessuno si ripetano le cose che sono accadute anche in quest'aula nel passato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mattarella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Rognoni n. 3-1801, di cui è cofirmatario.

SERGIO MATTARELLA. Nelle parole della risposta del ministro è emersa la consapevolezza dell'estrema gravità di quanto avvenuto ieri a Trapani, della sfida alle istituzioni e alla civile convivenza arrecata dalla mafia.

L'orrore espresso dal ministro e da tutti coloro che sono fin qui intervenuti per la morte di tre persone, tra cui due bambini, induce a riflettere preliminarmente sugli aspetti umani di tragicità, sempre irreversibili, che coesistono accanto agli aspetti politici, che vanno in questa sede considerati, e relativi all'ordine pubblico. Questo richiama la nostra riflessione in Parlamento dell'esigenza di chiedere al Governo la tutela della sicurezza dei cittadini, naturalmente accanto all'espressione della solidarietà alle vittime, alle forze dell'ordine, ancora una volta così pesantemente colpite nel loro lavoro, al giudice Palermo, all'intera magistratura. Va anche espresso il sostegno del Parlamento all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine nella lotta contro la mafia e contro qualunque forma di criminalità.

Credo che sia una legittima attesa da parte del Parlamento, e vi sia piena consapevolezza da parte del Governo, di assicurare, nel più breve tempo possibile, piena luce su quanto è accaduto, sia in relazione a questo terribile attentato sia alle condizioni generali in cui esso si è potuto collocare. E ciò quale che sia l'origine, quali che siano i moventi di quanto è avvenuto. Un episodio di questo genere è certamente avvenuto, come ha detto l'onorevole Rizzo, con l'avallo, il consenso e la collaborazione della struttura mafiosa: sia che si tratti di una preventiva iniziativa, derivante dal timore della mafia nei confronti della coraggiosa scelta del giudice Palermo di andare a svolgere a Trapani il suo lavoro, sia che si tratti di altri moventi, sia che si tratti di un evento collegato alla sua precedente attività, tenendo anche conto di quanto ha detto il ministro a proposito dei confini estremamente labili e della vicinanza che esiste tra fatti e comportamenti criminali apparentemente lontani da un punto di vista geografico.

Signor Presidente, quanto è avvenuto richiama fortemente all'esigenza di condurre una determinata, decisiva, intensa lotta alla mafia. Viviamo un momento importante della storia della lotta contro la mafia: dopo i recenti successi ottenuti, il continuare ad avere risultati positivi può essere determinante. Se si tornasse indietro, si determinerebbero effetti negativi di gravissima entità, in quanto si ripristinerebbe quel senso di impunità, di immunità, di impenetrabilità che di recente è stato inciso.

Dire questo, signor Presidente, significa chiedere un rafforzamento delle strutture e degli organi della magistratura e di tutte le forze dell'ordine, nonché un miglioramento e aggiornamento dei mezzi e degli strumenti posti a loro disposizione. In più, è necessaria la consapevolezza che è importante non solo il comportamento e l'atteggiamento delle forze dell'ordine e della magistratura, ma anche il comportamento di tutte le istituzioni e delle forze politiche al loro interno. Tutti coloro che in Sicilia fanno la loro parte, nelle varie dimensioni, nella lotta contro la mafia, hanno bisogno della massima solidarietà e del più grande appoggio da parte delle istituzioni e di tutte le forze politiche.

In particolare, i parlamentari siciliani devono esprimere in questo momento l'aspirazione delle popolazioni dell'isola ad una serena convivenza, alla sicurezza, all'effettiva e autentica libertà non incisa da poteri occulti (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Franchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Pazzaglia n. 3-01802, di cui è cofirmatario.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tornati — purtroppo e troppo rapidamente, e noi lo temevamo — a questo rituale della rassegnazione, dell'impotenza, del cordoglio, della solidarietà, del «fare piena luce». Ma un'idea nuova, uno strumento nuovo, una volontà nuova di tentare di prevenire non ci riguarda, così come non ci riguarda la volontà di colpire e di reprimere!

Siamo tornati al vecchio rituale, che una volta aveva almeno la dignità di una Camera molto affollata. Ora non c'è più neppure questo, perché se muoiono delle povere creature non titolate il Parlamento se ne sta lontano! Ma questa volta quelle creature non titolate pesano sulla coscienza di qualcuno e pesano duramente! E noi lanciamo un'accusa precisa: chi ha mandato il giudice Palermo non dico a Trapani, ma in Sicilia? Mi meraviglio che un collega abbia detto che questo non c'entra niente: chi lo ha mandato? Noi accusiamo il Consiglio superiore della magistratura che, potendo e dovendo non mandare il giudice Palermo in Sicilia, ce lo ha mandato!

Vede, signor ministro, questa accusa non riguarda lei direttamente, ma è comunque un'accusa molto precisa: tutti i membri del Consiglio superiore della magistratura dovrebbero dimettersi! Il giudice Palermo intanto non aveva chiesto in un primo momento la sede di Trapani. Certo, poi l'ha chiesta, ma perché? Perché è un coraggioso, perché ha voluto dimostrare che voleva avvicinarsi ancor di più alla linea del fuoco. Già Trento era un posto di frontiera ma lui ha voluto andare in prima linea, dopo aver svelato per sua iniziativa uno dei più giganteschi traffici di armi e di droga che si siano mai sviluppati in 40 anni, e dopo aver scavato a fondo nella mafia.

Ma come, lo si manda in Sicilia? Non poteva rimanere nella zona «calda» di Trento? Non poteva venire a Roma, una sede che avrebbe gradito? No, si è trovata una scusa tecnica, così come per una eventuale sede vicina a Roma.

A Trapani è stato mandato! Ecco la responsabilità prima e precisa di quanto è avvenuto! Quelle tre creature morte ammazzate, massacrato, pesano sulla coscienza di un Consiglio superiore della magistratura, che dovrebbe dimettersi e morire di vergogna!

E non si lascia solo un uomo! Troppi uomini soli, abbandonati, sono stati mandati in Sicilia allo sbaraglio. Speriamo che il caso del giudice Palermo sia l'ultimo; il giudice Palermo che, non dimen-

ticate, colleghi, aveva una diretta polemica — è bene dirle queste cose — con il Presidente del Consiglio, il quale scese personalmente in campo con una lettera al procuratore generale della Cassazione e, nel giro di poche ore, Palermo si vide strappata l'inchiesta, sottoposto a giudizio disciplinare e poi trasferito a Trapani.

Ecco le responsabilità precise: non doveva essere mandato in Sicilia, ma guardato a vista, perché troppe circostanze gli lavoravano attorno. Sicilia, Roma, Napoli, dopo il Libano viene l'Italia! La zona di Via Veneto — dicendo, così, in senso lato — è il Libano dell'Italia, con la Sicilia e con Napoli. Troppa professionalità in questi delitti e troppa inerzia — e speriamo che sia inerzia — dei servizi di sicurezza. Che si stanno a fare? Non prevedono mai niente!

Onorevole Scalfaro, è vero quel collegamento dell'inchiesta di Trento con questo delitto. Certo, è la mafia che dà le risposte.

In questo momento la nostra Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa si accinge a chiudere il conto in poche ore, ad archiviare quel procedimento. Non dimenticate: era pazzo quest'uomo, era un farneticante. Però i fatti, per quanto riguarda armi e droga, erano così veri che le armi trovate e la droga sequestrata si toccavano con le mani. E ora la Commissione inquirente — in questo momento, forse — sta per archiviare!

No, lo Stato, onorevole Scalfaro, non è più forte di un attentato di violenza! Io comprendo il suo dolore di uomo, ma un ministro dell'interno, purtroppo, non può permettersi il lusso di soffrire soltanto. Il dolore deve essere la molla per reagire. Quali provvedimenti? Continuiamo ad andare avanti così, con coordinamenti interforze che non esistono. Noi invochiamo di nuovo il comando unificato, secondo la formula del primo Dalla Chiesa, comando che era troppo efficiente, dava troppa noia e fu spazzato via.

Chiediamo la revisione di tutta la politica penale, che è politica non del penti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

mento, ma del cedimento dello Stato alla violenza organizzata. Chiediamo che ognuno ritrovi la volontà. Non ci sono strumenti bastevoli a combattere questi crimini, se non si trova la volontà di colpire alla radice. Ed alla radice di ogni male sta un nome: corruzione dei pubblici poteri! Aggrediamo la corruzione dei pubblici poteri ed uno alla volta estirperemo tutti i frutti velenosi di quell'albero, insieme al dolore e alla rassegnazione che ci gonfiano il cuore da ieri.

Noi non ci siano sentiti dire altro che qualcosa di più si farà, e si continua ancora a pensare che si debbano estendere a mafia e camorra i benefici, i cedimenti che hanno dato i bei risultati che conosciamo per il terrorismo.

Volontà, onorevoli colleghi! Volontà di mostrare la presenza dello Stato, ecco di che cosa abbiamo bisogno! E lo Stato può, se vuole, schiacciare la delinquenza di ogni tipo. Le preghiere, delle quali sono tutti capaci, specialmente in questa settimana, appartengono alla sfera della nostra più profonda coscienza, ma dalla coscienza di cittadini che hanno voglia di combattere contro il crimine deve venire fuori, deve scaturire la volontà di impedire che altro sangue trasformi le istituzioni in una finzione — come già sono — e trasformi l'Italia in un vero Libano.

Purtroppo, siamo vicini, siamo alle porte di questo, e noi ci auguriamo che il Governo si presenti prestissimo in Parlamento con nuove idee e nuovi strumenti di lotta (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Caria, cofirmatario dell'interrogazione Reggiani 3-01803, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**FILIPPO CARIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto della relazione del ministro, in realtà piuttosto scarna, che non ha aggiunto niente di nuovo a ciò che già sapevamo. Rimane il problema di fondo, e cioè l'eccezionalità dell'evento che ha visto morire una madre e due bambini, ferire gravemente gli agenti di scorta del giudice Palermo,

ed esplodere a distanza una macchina come è avvenuto più volte in Libano. L'episodio si presta alla retorica ed a grosse speculazioni di ordine politico. Credo che dobbiamo dar atto al Governo che il giudice Palermo, che per altro aveva chiesto personalmente di essere assegnato al tribunale di Trapani, era stato protetto come oggi è umanamente possibile fare in questi momenti difficili in cui viviamo. Era protetto perché aveva la macchina blindata concessagli dallo Stato e la scorta. Di fronte all'aggressione di questi movimenti mafiosi e terroristici evidentemente c'è poco da fare. È infatti estremamente semplice far esplodere a distanza con il telecomando una macchina carica di esplosivo.

Il giudice Palermo era senza dubbio un uomo molto esposto, anche perché tutti sapevano che a Trento aveva condotto delle indagini delicate che riguardavano il traffico di armi e di droga. Dire però fin da ora che il giudice Palermo si sentiva solo — usando frasi troppo spesso ripetute in passato — addirittura dopo poche ore dal suo arrivo a Trapani, dà la sensazione più di speculazione politica che di approfondimento della vicenda. È comunque certo che il delitto sia stato compiuto dalla mafia, o quanto meno che vi siano grossi collegamenti con la mafia di Trapani. Cinquanta chili di esplosivo non possono essere impunemente trasportati sul luogo del delitto, né è possibile fare certe cose se la collusione con la mafia non è profonda, reale, obiettiva e concreta.

Il ministro Scalfaro ha detto che lo Stato è forte. Me lo auguro per lui, per noi, per tutti. Lo Stato forse è forte perché è sopravvissuto agli attacchi delle Brigate rosse, ma a questo riguardo vorrei fare un distinguo tra le Brigate rosse e la mafia. Le prime non avevano e non hanno un legame profondo con la società civile del nostro paese: esse sono state ripudiate dalle coscienze dei cittadini; la mafia invece rappresenta un fenomeno che per troppi anni è stato trascurato, un fenomeno che per troppi anni i governi che si sono succeduti hanno rite-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

nuto trattarsi di un malessere del sud e come tale da non meritevole di essere considerato. La mafia purtroppo ha legami profondi con la nostra società, anche perché attorno ad essa gravitano facili ed ingenti guadagni.

Che cosa dobbiamo fare? Prendiamo atto della dichiarazione del Governo e gli diamo atto che sta compiendo tutto ciò che è umanamente possibile nei confronti di un fenomeno estremamente grave. Non possiamo però non esprimere la nostra profonda preoccupazione per l'*escalation* del terrore che esiste nel nostro paese. Riteniamo che si possa combattere questo grave fenomeno affrontando il problema sotto vari aspetti. Bisogna soprattutto cominciare con il recidere i legami che collegano il mondo della mafia ad un certo potere politico ed economico che fornisce alla mafia stessa coperture non più accettabili né tollerabili. Voglio anche dare atto al Governo, allo Stato ed alla magistratura, che negli ultimi tempi in Sicilia qualcosa si è fatto, e che se si avrà il coraggio di andare avanti in questo modo molti risultati positivi potranno essere conseguiti.

Bisogna anche applicare la legge La Torre. È questa una legge fondamentale, forse l'unico mezzo giuridico che ci consenta di poter combattere seriamente e concretamente contro il fenomeno mafioso. Ma — voglio ripetere quello che qualche oratore ha affermato prima di me — in molte zone, soprattutto in quelle di Trapani e di Palermo o, se volete, anche nel napoletano, la legge Rognoni-La Torre non è stata finora applicata con la dovuta decisione.

Credo che forse il prefetto Boccia, chiamato a sostituire De Francesco, avendo alle spalle l'esperienza napoletana (e noi, a Napoli, abbiamo vissuto momenti particolarmente delicati: vorrei ricordare a me stesso che in un anno sono stati assassinati due assessori regionali e si è verificato il fenomeno Cirillo), possa utilizzare in Sicilia una misura che ci consigliò di adottare a Napoli, in sede di comitato provinciale per la sicurezza pubblica, cioè il controllo del territorio. Controllando il

territorio — e Boccia ha un'esperienza specifica — forse si possono trovare mezzi e strumenti per impedire il diffondersi del fenomeno mafioso e della criminalità.

Siamo di fronte ad un'*escalation* che ci lascia preoccupati: ieri Tarantelli, poi il giudice Palermo ed oggi l'attentato di Roma contro l'ambasciata di un paese mediorientale. Su questo, forse, il ministro Scalfaro avrebbe anche potuto dire qualcosa, senza attenersi rigorosamente alle interrogazioni presentate, perché stamane, a Roma, abbiamo avuto un episodio di una gravità eccezionale: qualcuno è sceso tranquillamente da una macchina, ha montato un *bazooka*, ha sparato e si è allontanato, senza che niente succedesse. Ciò dimostra che purtroppo il controllo del territorio non esiste o, se esiste, è allo stato molto labile.

Ci auguriamo che alla vigilia delle elezioni questi fenomeni non si ripetano, che il paese possa ritrovare la sua tranquillità. Prendiamo atto dello sforzo fatto dal Governo, ma non possiamo non nascondere i nostri fondati motivi di preoccupazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Luca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Patuelli n. 3-01805, di cui è cofirmatario.

**STEFANO DE LUCA.** Signor Presidente, onorevole ministro, l'esecrazione purtroppo non basta; c'è il rischio di trovarsi di fronte a rituali sempre uguali, alla ricerca di aggettivi sempre più forti, per sottolineare la nostra impotenza di fronte ad un'ondata criminale nuova, efferrata, sempre più forte e più grave, che attenta nei confronti dello Stato e dei cittadini con rinnovata ferocia.

Certo, la nostra solidarietà alle forze dell'ordine e alla magistratura, che in Sicilia sta svolgendo un ruolo coraggioso che va sostenuto, non può mancare, come non può mancare soprattutto la nostra solidarietà nei confronti della popolazione siciliana, delle vittime innocenti che ancora una volta sono state colpite e che

pagano col sangue il loro destino crudele di essere nate in quella terra.

Ma, signor ministro, non possiamo condividere la sua affermazione che lo Stato è forte. Lo Stato, in Sicilia, è debole due volte: una volta perché lì la sua presenza si sente appena, e una seconda perché la Sicilia sconta la sua marginalità con una sorta di atto di accusa nei confronti di un'intera popolazione.

Per chi come noi, infatti, tutte le settimane viene a Roma, è triste e pesante notare come vi sia un atteggiamento preconcetto, un atteggiamento che credo sia riecheggiato anche in quest'aula oggi, volto a concepire il fenomeno mafioso come una sorta di fenomeno sociale, una sorta di morbo, di microbo, dal quale siamo tutti — cinque milioni di siciliani — contaminati in maniera più o meno forte.

Questo atteggiamento di tipo parasociologico e subculturale — se mi consente, signor ministro — è quello che non ha consentito, finora, allo Stato di ingaggiare la lotta, nei termini in cui si sarebbe dovuta condurre, contro il fenomeno mafioso. Proprio la convinzione secondo cui la mafia è imbattibile, perché radicata nella cultura e nella mentalità di cinque milioni di siciliani, determina un atteggiamento di sfiducia nella popolazione siciliana e, quindi, di non collaborazione.

La Sicilia subisce perciò questo cancro terribile della mafia una prima volta come presenza delinquenziale, di una delinquenza che non è né vecchia, né nuova (perché la mafia è sempre stata nuova, la mafia è sempre stata moderna, perché è sempre stata una forma delinquenziale capace di adeguarsi al tipo di società nel cui contesto operava), e una seconda volta come una sorta di condanna indiscriminata verso tutta una società.

Signor ministro, non basta la repressione, occorre una presenza dello Stato non semplicemente penalizzante e repressiva nei confronti della Sicilia e della sua popolazione.

La legge Rognoni-La Torre, sempre citata in quest'aula, è probabilmente una buona legge, che muove da principi che

noi condividiamo. Ma essa ha sortito effetti perversi per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata. Almeno alcuni aspetti di quella legge hanno finito per penalizzare ulteriormente lo sviluppo della Sicilia. E soltanto con lo sviluppo si può battere il fenomeno mafioso.

Ecco perché io credo che sia urgente riesaminare quella legge in quest'aula, proponendo gli aggiustamenti necessari non per mirare alla emarginazione ed al sottosviluppo ulteriore della popolazione siciliana, ma per battere la mafia nell'unico modo possibile, che è quello del suo isolamento morale, rimuovendo quelle condizioni di sottosviluppo nelle quali la mafia a piene mani può reclutare la propria manovalanza.

E allora noi cittadini siciliani, noi rappresentanti di questa sfortunata popolazione, chiediamo al Governo una presenza più forte, ma non soltanto in termini di repressione. Qualcosa è stato fatto, molto è stato fatto negli ultimi tempi. Dobbiamo darne atto sia al ministro dell'interno sia ad alcuni magistrati particolarmente coraggiosi ed impegnati. Tuttavia, la partita definitiva si gioca sul terreno di uno sviluppo economico che non deve tardare.

Recentemente il Presidente del Consiglio, venendo in Sicilia, si è fatto carico di questa esigenza ed ha promesso di tornare per esaminare, insieme con tutte le forze economiche, imprenditoriali e politiche, con tutta la classe dirigente siciliana, il progetto del necessario sviluppo di questa terra. Noi aspettiamo che il Presidente del Consiglio torni in Sicilia per fare questo.

Soltanto attraverso una scelta di questo tipo, e non con atteggiamenti quali quelli espressi in quest'aula tutte le volte che si è parlato del Mezzogiorno e dei suoi drammatici problemi (atteggiamenti quasi di disagio, quasi di ripulsa), si può arrivare a soluzioni concrete, senza ripetere il solito rituale del Mezzogiorno piagnone, che vuole strappare qualche cosa. Si tratta di far tornare di attualità la questione meridionale, di far tornare di attualità la cultura della necessità dello svi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

luppo del Mezzogiorno, e ciò anche per battere il fenomeno della mafia.

I terribili contributi di sangue che la Sicilia ha pagato e paga; quest'ultimo caso che sembra una storia parallela a quella del generale Dalla Chiesa, mandato in Sicilia a fare da bersaglio; la ripetizione terribile di quel rituale e, purtroppo, le condizioni di questi giorni; l'arroganza manifestata in questi giorni dalla mafia, che in questo momento preelettorale si sente forte, con i propri *sponsor* che tornano a strizzarle l'occhio, perché hanno bisogno del supporto elettorale della mafia; tutto questo, signor ministro, può essere affrontato soltanto in termini di una complessiva politica di sviluppo.

Ecco perché, signor ministro, noi siamo largamente insoddisfatti della pochezza, della sterilità, della essenzialità quasi protocollare delle cose che lei ci ha detto. Ci aspettiamo qualcosa di più concreto, perché la Sicilia non merita la disattenzione che sinora le è stata riservata.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni urgenti sull'attentato al giudice Carlo Palermo.

#### **Per la conclusione dell'esame di un progetto di legge.**

**GIORGIO MACCIOTTA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione della Presidenza sull'*iter* parlamentare particolarmente tormentato del progetto di legge n. 2682. È vero che in questi giorni è entrata la primavera ed è arrivato il bel tempo, ma ciò non può far dimenticare che all'inizio di quest'anno l'Italia è stata colpita da calamità naturali di eccezionale gravità. E, per porre rimedio ai danni subiti dalle popolazioni a causa di quelle calamità naturali, tutti i gruppi parlamentari e lo stesso Governo hanno presentato un provvedimento, oggi

all'esame della Commissione agricoltura in sede legislativa.

La Camera, deferendolo all'esame della Commissione in sede legislativa, ha scelto un *iter* particolarmente veloce, anche perché il provvedimento era già stato approvato dal Senato. Tuttavia che cosa è accaduto? Che mentre al Senato il Governo non aveva riconosciuto fondatezza ai rilievi che avevamo formulato circa la copertura finanziaria di alcuni articoli del disegno di legge, oggi ha scoperto che tali dubbi erano fondati. Ma, invece di dare una risposta, rinvia di seduta in seduta la formulazione di proposte precise di copertura.

Il risultato è che il provvedimento non si può approvare, e che le popolazioni colpite dalle eccezionali calamità naturali rimangono senza risposta. Oggi si è addirittura arrivati ad una grave scorrettezza: il ministro dell'agricoltura ha fatto attendere i membri della Commissione agricoltura, regolarmente convocata, per un'ora e mezza e non è poi nemmeno arrivato.

Riteniamo, signor Presidente, che questo fatto sia molto grave, e invitiamo per tanto la Presidenza della Camera ad attivarsi affinché nella settimana in corso il Governo raggiunga nel suo ambito un accordo, per far sì che l'*iter* del provvedimento si sblocchi e si arrivi ad una sua approvazione in tempi brevissimi.

**PRESIDENTE.** La ringrazio della segnalazione, onorevole Macciotta. Poiché si tratta certamente di un problema di rilevante importanza, lo farò presente al Presidente della Camera, per gli eventuali, e consentiti opportuni interventi presso il Governo.

#### **Annunzio di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**BAGHINO** ed altri: «Uniformità di trattamento per le donne lavoratrici nell'applicazione delle misure per la razionalizzazione del settore siderurgico» (2759);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

ROSSATTINI ed altri: «Riscatto degli anni di studio per il conseguimento del diploma di ostetrica» (2760);

GRASSUCCI ed altri: «Esproprio, per causa di pubblica utilità, di grotte e terreni per la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico in provincia di Latina» (2761);

BOTTARI ed altri: «Regolamentazione e sicurezza della navigazione nello stretto di Messina» (2762);

MACIS ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile» (2763);

DE CARLI: Nuove norme relative al riordinamento dell'organico degli ufficiali del Corpo di commissariato dell'esercizio» (2764).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annuncio di una proposta d'inchiesta parlamentare.**

PRESIDENTE. In data 3 aprile 1985 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

NAPOLITANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dello stato sociale in Italia». (Doc. XXII, n. 10).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annuncio di una risoluzione.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata

in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 10 aprile 1985, alle 17:

1. — *Interpellanze e interrogazioni.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (2606).

*Relatore: Ravasio.  
(Relazione orale).*

**La seduta termina alle 14,5.**

#### **Ritiro di documenti del sindacato ispettivo**

*I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:*

*interpellanza Russo Franco n. 2-00648 del 2 aprile 1985;*

*interrogazione con risposta scritta Russo Franco n. 4-08978 del 2 aprile 1985.*

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 16,25*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZiate*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XII Commissione,

considerato che i prodotti petroliferi hanno un peso preponderante, nei consumi energetici interni, tale da differenziare nettamente la situazione italiana da quella del resto d'Europa;

ritenuto che i prezzi dei prodotti petroliferi, in forza della situazione di cui al punto precedente, debbano essere soggetti a particolare controllo;

valutate negativamente le ricorrenti indicazioni di fonte governativa, sulla liberalizzazione dei suddetti prezzi;

visto il recente provvedimento del CIPE che ha disposto il passaggio del GPL e del metano per autotrazione, dal

regime di amministrazione al regime di sorveglianza;

considerato lo stato di agitazione esistente tra gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti,

impegna il Governo

1) a riportare il sistema dei prezzi del GPL e del metano per autotrazione al regime amministrato;

2) a non procedere ad ulteriori modifiche del sistema di fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, sino alla approvazione parlamentare del documento di aggiornamento del PEN;

3) ad intervenire attivamente sulle compagnie petrolifere perché venga aperto un confronto con le organizzazioni sindacali dei gestori dei distributori di carburanti, sui problemi del settore;

4) a garantire la regolarità negli approvvigionamenti del GPL alle stazioni di servizio, anche in considerazione dei diritti acquisiti dagli utenti che hanno assolto al versamento del « superbollo ».

(7-00175) « CHERCHI, GRASSUCCI, SERAFINI, SASTRO, BARACETTI, RONZANI, PALMIERI ».

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**PROIETTI E RONZANI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — considerata l'indilazionabile necessità di procedere ad una organica riforma strutturale e istituzionale del trasporto aereo e, in questo quadro, alla riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile e venuti a conoscenza che circola con sempre maggiore insistenza la voce di radicali cambiamenti di responsabilità e funzioni al vertice della DGAC; alcuni dirigenti di Civilavia sono stati promossi a dirigenti superiori; da oltre due mesi è vacante il posto di dirigente del Servizio navigazione —:

che cosa c'è di vero nelle voci circa il futuro del vertice di Civilavia ed eventualmente quali sono i criteri che informerebbero la sua evoluzione;

quali sono i criteri che hanno ispirato spostamenti e promozioni;

quali misure intende prendere per evitare che questo procedere continui in assenza di un organico riordino;

quali provvedimenti ha in animo di proporre perché si giunga al più presto al varo del nuovo assetto istituzionale e funzionale del comparto aviazione civile.  
(5-01666)

**CERQUETTI, CRIPPA, LANFRANCHI CORDIOLI E ZANINI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che *La Tribuna*, settimanale di cronaca e politica con sede a Treviglio (Bergamo), di proprietà della società privata «La Tribuna» s.r.l., impiega obiettori di coscienza in servizio civile —:

quale è stato e quale è attualmente il numero degli obiettori autorizzati dal Ministero della difesa a prestare servizio civile presso *La Tribuna*;

se il predetto organo di informazione abbia le caratteristiche, i requisiti e le finalità previste dalla legge 772 per assicurarsi il distacco e le prestazioni di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo del servizio militare.  
(5-01667)

**CODRIGNANI, ROSSATTINI E ALBERINI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che ancora una volta gli assassini di Manuel Parada, di Manuel Guerrero e di Santiago Natino hanno dato la misura dell'efferatezza del regime di Pinochet —:

quali iniziative abbia assunto per esprimere formalmente la propria condanna di questi nuovi delitti e per sostenere i legittimi interventi delle organizzazioni politiche, sindacali, religiose, culturali a sostegno dei diritti umani conculcati;

quali proposte intenda avanzare in sede comunitaria e in ogni altra sede internazionale per contribuire ad un effettivo isolamento della dittatura cilena;

quali interventi costruttivi siano stati realizzati attraverso le organizzazioni umanitarie internazionali, dalla Croce Rossa alla Caritas, per dare un aiuto concreto al popolo cileno che si trova in gravi difficoltà sia in conseguenza del terremoto recente, sia per il fallimento economico prodotto da questo regime che sta conducendo alla miseria strati sempre più larghi della popolazione civile; qualora risponda a verità che il nostro paese è quello che meno ha contribuito a fornire aiuto attraverso gli organismi internazionali al popolo cileno, come il Governo italiano intenda intervenire per aiutare, attraverso i canali internazionali collegati con gli ambiti non governativi, il popolo cileno, in maniera da riparare presso le vittime della dittatura l'errore del prestito della Banca Mondiale concesso a Pinochet, anche con il voto favorevole dell'Italia;

come si sia provveduto ad esprimere la solidarietà italiana alle famiglie di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Manuel Parada, al Manuel Guerrero e, in particolare, di Santiago Natino, che è cittadino italiano. (5-01668)

BAGHINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per sapere — premesso che sin dal 1982 fu trasmessa al Ministero della marina mercantile una petizione di 123 firme, in rappresentanza di oltre 1.500 interessati al fine di ottenere — sulla tratta Milazzo-Vulcano — almeno le stesse agevolazioni di viaggio che godono i pendolari e i residenti nelle isole dell'arcipelago eoliano, per eseguire cicli annuali di fangoterapia prescritta dagli specialisti presso le acque naturali a libero accesso nell'isola di Vulcano e nei mesi da giugno a settembre di ogni anno; petizione ripetuta nel 1983. Acclarato che detta categoria, fortemente delusa, ha promosso, invano, almeno sinora, anche manifestazioni di protesta, e tenuto conto che altri cittadini che si recano nell'isola a scopo di lavoro o di profitto godono della tessera di pendolari a biglietto ridotto, che tutti coloro che sono bisognosi di cure, chiedono per i mesi da giugno a settembre, il rilascio della tessera di pendolari per motivi di cure (sia pure per quattro mesi l'anno) per eseguire 30 giorni di cure termali, previa presentazione di certificazione medica sul periodo di cura, ovvero accordi con l'Agenzia SIREMAR di Milazzo e Vulcano. Si fa presente che le Terme di Vulcano sono all'aperto e naturali, per cui non si gode di benefici da parte di enti assistenziali —

quale sia la ragione, che impedisce l'accoglimento di tale richiesta. (5-01669)

BELLOCCHIO, VENTRE E SCAGLIONE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere:

quale valutazione dà il Governo delle conseguenze negative che potranno derivare dall'acquisto recente della società

Pierrel da parte della multinazionale FERMENTA, in quanto con l'abbandono da parte di quest'ultima di alcune produzioni, importanti centri produttivi sarebbero chiusi o gravemente ridimensionati con la perdita di centinaia di posti di lavoro in modo particolare a Capua (Casserta), e più in generale a Milano ed Ivrea;

quali iniziative intende il Governo adottare per superare le attuali difficoltà del settore farmaceutico e parafarmaceutico;

come intende, con l'urgenza che il caso richiede, intervenire nei confronti della FERMENTA, sia per comprenderne sino in fondo i reali obiettivi che per evitare manovre speculative a danno degli interessi nazionali. (5-01670)

PASTORE E TORELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

le motivazioni politiche che hanno indotto l'azienda delle ferrovie dello Stato, in sede di predisposizione del nuovo orario ferroviario per il 1985, a stabilire la abolizione della fermata di ben sette treni presso la stazione ferroviaria di Pietra Ligure (Savona), tenendo conto che questa città risulta, in provincia di Savona, al secondo posto in fatto di presenze turistiche (1.600.000 nel 1984) ed è sede del secondo ospedale ligure (1.200 posti letto);

come si conciliano queste decisioni (che seguono la soppressione del CYCNUS) con le recenti affermazioni del rappresentante del Governo, avvenute presso la Commissione trasporti della Camera, secondo le quali l'azienda delle ferrovie dello Stato avrebbe provveduto, nell'immediato futuro, a migliorare ed a potenziare i collegamenti ferroviari tra la riviera di ponente e il resto del paese. (5-01671)

ZANINI E PALMIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che è in circolazione una decalcomania in cui

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

si riproduce lo stemma della marina militare italiana con le ali -:

se non ritiene di dover accertare chi ha promosso questa campagna;

chi ha provveduto a far stampare la suddetta decalcomania;

chi ha sostenuto tali spese;

e se non ritiene fino a quando il Parlamento non si sarà pronunciato sulla materia, richiamare chi di dovere a comportamenti più prudenti. (5-01672)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della partecipazione dell'avvocato Luigi Marangoni - commissario governativo del gruppo Montesi - in tale qualità, a manifestazioni di partito organizzate in vista delle prossime elezioni, nella città di Foggia;

se non ritenga opportuna l'astensione del commissario governativo da manifestazioni che per i temi trattati si prestano alle più basse strumentalizzazioni elettorali;

i motivi per i quali non sono state sciolte, ufficialmente, le riserve sulla riapertura dello zuccherificio Incoronata di Foggia. (5-01673)

CODRIGNANI E BOSI MARAMOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che spesso la nomina di docenti italiani presso le scuole europee avviene con molto ritardo e che gli inconvenienti che ne derivano non giovano all'immagine del nostro paese all'estero -:

quali siano le ragioni dei ritardi e, in particolare, delle carenze nella sostituzione degli insegnanti pensionati per raggiunti limiti di età, come è accaduto per esempio, nella scuola europea di Lussemburgo, dove alla fine dell'anno scolastico 1983-1984 si ebbero due casi di pensionamento, che avrebbero dovuto essere sostituiti dal 1° settembre 1984 e che invece hanno avuto una sostituzione sola,

arrivata a metà dicembre, mentre dell'altra non è stata ancora fatta neppure la nomina. (5-01674)

BOSI MARAMOTTI E FERRI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che l'ex convento di S. Francesco a Ripa, detto ex caserma « La Marmora », passato al Ministero per i beni culturali e ambientali dopo varie vicissitudini, è in stato di restauro dal 1980;

che il complesso merita grande attenzione per gli affreschi ivi scoperti, per le caratteristiche architettoniche e per l'ambiente in cui si trova, circondato come è da luoghi di studio quali l'antico archivio della confinante chiesa di S. Francesco a Ripa e la biblioteca e archivio « Huetter » -:

quali sono gli intendimenti del Ministero circa l'uso del complesso;

se non ritiene opportuno collocare ivi la biblioteca di archeologia e storia dell'arte ora posta, con spazi ristretti e inadeguati, a palazzo Venezia;

se è vero che un intervento personale del direttore generale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici tende a preconstituire una soluzione favorevole all'uso dei locali per la sua direzione;

se non ritiene, anche ad evitare improvvisazioni e usi non razionali degli spazi a disposizione del Ministero, di esaminare lo stato dei lavori, e delle disponibilità, per dare un assetto ai suoi uffici, alle sue istituzioni, ai suoi centri bibliotecari, in una visione complessiva, comprendente sia il complesso di S. Michele, ancora inspiegabilmente sottoutilizzato, sia l'ex convento di S. Francesco a Ripa, che gli è di fronte. (5-01675)

CARLOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso che

l'iscritto di leva Garelli Sergio, nato a Cuneo il 4 luglio 1966 e residente a Mondovì, iscritto al n. 78 della lista di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

leva della classe '66 del comune di Mondovì, ha chiesto di essere ammesso alla dispensa dal compiere il servizio di leva quale figlio primogenito maschio di padre invalido;

la domanda predetta è stata respinta, essendo risultato che la partenza alle armi dell'iscritto non priva la famiglia di necessari mezzi di sussistenza;

la famiglia stessa è così composta: Garelli Bartolomeo, padre, assolutamente invalido, pensionato; Mondino Maddalena, madre, casalinga senza reddito; Garelli Marina, classe 1967, casalinga senza reddito; Garelli Anna, classe 1969, casalinga senza reddito; Garelli Mariangela, classe 1970, scolara senza reddito; Garelli Adriana, classe 1972, scolara senza reddito;

nella deprecata ipotesi della partenza per il servizio di leva del predetto Sergio Garelli, l'azienda agricola dal medesimo coltivata (6 ettari, con 16 capi di bestiame adulto), dovrà essere smantellata, il bestiame svenduto con la conseguente mancanza di redditi per procurare i mezzi di sussistenza alla numerosa famiglia sopra elencata;

tali circostanze l'interessato ha esposto con ricorso al ministro adito (Direzione generale del contenzioso), in data 2 aprile 1985 -:

se ritiene di intervenire, affinché il ricorso sopra annunciato venga accolto;

se ritiene di intervenire, affinché vengano modificati i criteri vigenti per la concessione della dispensa quando è palese - come nella fattispecie - che la partenza alle armi dell'arruolato provoca la distruzione di un'azienda produttiva.

(5-01676)

**RICCARDI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che la direzione delle ferrovie dello Stato in sede di modifica dell'orario ferroviario che entrerà in vigore il 2 giugno 1985 ha deciso di sopprimere le fermate dei seguenti treni in transito dalla stazione di Car-

rara Avenza: diretto 2124 e 2614; espresso 602, 345, 349, 346, 303 sia se provenienti dal Nord e dal Sud -:

se l'organismo che ha indicato questa decisione ha tenuto conto del danno che essa può produrre non solo alla immagine di Carrara, ma anche alle consistenti attività produttive, commerciali e promozionali che in quella zona si effettuano, che rappresentano un momento di elevato interesse per l'intero paese. Si pensi alle attività marmifere che rappresentano, anche per la loro specificità, un punto di riferimento unico in Italia e nel mondo; alle conseguenti attività commerciali, promozionali e culturali emblematicamente rappresentate dalla Internazionale marmo-macchine, come pure alle attività che si svolgono nella zona industriale apuana; alle attività portuali e cantieristiche ed inoltre alle attenzioni che questa zona presenta nelle attività turistiche;

se non si ritiene, per tutte queste ragioni, giusto sospendere l'applicazione di questa dannosa decisione, mantenendo in vigore le fermate previste dall'orario ferroviario attualmente in vigore e assumendo, con la partecipazione degli organismi istituzionali, gli enti economici e sociali interessati, le necessarie scelte alternative che potrebbero investire anche aspetti strutturali delle ferrovie dello Stato nella provincia di Massa Carrara. Questa esigenza è avvertita anche in considerazione delle scelte che dovranno essere rese operanti per il rilancio del ruolo delle ferrovie dello Stato nel trasporto di persone e di merci: quali il piano generale dei trasporti, il compimento del piano integrativo, la definizione del piano pluriennale e, come strumento operativo, la riforma della azienda delle ferrovie dello Stato. Considerando l'urgenza della definizione di questo problema, opportuna diventa una risposta urgente. (5-01677)

**SCAIOLA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che

in data 12 febbraio scorso, con interrogazione n. 5-01495, faceva presente i motivi di apprensione del ponente ligure

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

per la ventilata soppressione del rapido Cyncus, un collegamento ferroviario nazionale (Ventimiglia, Genova, Milano) ed internazionale (Genova, Francia meridionale e Spagna);

tale soppressione coincideva con la chiusura dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con grave danno per la imminente stagione turistica;

il sottosegretario per il Ministero dei trasporti, rispondendo al documento suddetto, confermava la soppressione del treno rapido Cyncus nel quadro di una ristrutturazione generale degli orari di tutti i treni interessati alla linea Ventimiglia, Genova, Milano;

tuttavia, la futura impostazione d'orario avrebbe previsto i cosiddetti treni « cadenzati » che avrebbero dovuto realizzare una distribuzione sistematica degli

stessi convogli durante la giornata ed una utilizzazione più razionale del materiale, specialmente per ciò che concerne lo sfruttamento delle caratteristiche tecniche, in particolare velocità e *confort*;

l'espresso n. 555, sostitutivo del rapido Cyncus, arriva a Genova alle ore 9,33, mentre il « Barbarossa » per Milano parte alle 9,15 e costringe, pertanto, i viaggiatori o ad alzarsi prima per prendere il treno delle 6,50, oppure a passeggiare per Genova e partire dopo le ore 11 arrivando a Milano quando gli uffici sono in orario di chiusura -:

se non ritenga, alla luce di quanto esposto, di trovare una soluzione affinché le coincidenze ferroviarie, nel ponente ligure, consentano, in tempi brevi, il collegamento con il capoluogo lombardo.

(5-01678)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

VALENSISE E ALOI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni e le responsabilità in ordine ai seguenti disservizi verificatisi sulla linea Roma-Reggio Calabria-Roma nel periodo tra il 13 marzo e il 1° aprile 1985:

A) il volo BM 314 del 13 marzo, in partenza da Roma alle 21,10, è stato dirottato a Lamezia, mentre, nelle stesse ore, il volo da Milano atterrava tranquillamente a Reggio: secondo notizie acquisite dai passeggeri l'atterraggio a Lamezia si sarebbe reso necessario in conseguenza di un eccessivo carico di carburante effettuato per evidente errore;

B) il volo BM 315 del 15 marzo, in partenza da Reggio Calabria alle 7,15, è partito in anticipo lasciando a terra molti passeggeri che pur si erano presentati in tempo all'imbarco, e che nessuno ha avvertito dell'anticipo della partenza, probabilmente dovuto ad uno sciopero dei vigili del fuoco a Roma;

C) il volo BM 359 del 31 marzo in partenza da Reggio Calabria alle 18,50, è stato soppresso con gravi disagi per i passeggeri, sembra per ragioni connesse allo stato dell'aeromobile, senza che si sia provveduto ad altro aeromobile per effettuare il volo, come dovuto;

D) il volo BM 315 del 1° aprile, in partenza da Reggio Calabria alle 7,10, è partito con oltre 20 minuti di ritardo in conseguenza all'imbarco di un passeggero ammalato ed alla mancanza di personale per il montaggio della barella sull'aeromobile, ritardo pregiudizievole per l'utilizzazione delle coincidenze per il nord Italia da parte dei passeggeri. (4-09022)

VALENSISE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se si sia proceduto all'acquisizione degli elementi per la deci-

sione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Domenica Corigliano, dipendente della USL n. 54, con sede in Battipaglia per l'annullamento del provvedimento del 7 luglio 1984 con cui veniva disposto il trasferimento della ricorrente alla direzione sanitaria dell'ospedale S. Maria della Speranza. (4-09023)

VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intenda prendere nei confronti della concessionaria RAI per far sì che si realizzano per gli utenti di Stilo (Reggio Calabria) condizioni di ricevitibilità accettabile del segnale della 1° e 2° rete televisiva e per estendere a Stilo ed a tutto il suo territorio la ricevitibilità del segnale della 3° rete televisiva, essendo indilazionabile la necessità del potenziamento del ripetitore che serve la fascia jonica e della installazione di un altro ripetitore per i centri dell'entroterra della vallata dello Stilara, come richiesto dal consiglio comunale di Stilo con deliberazione del 23 febbraio 1985.

(4-09024)

VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che il signor Pasquale Minniti, nato a Reggio Calabria il 5 maggio 1933, ha subito nel giugno del 1968 un infortunio sul lavoro; che, dopo il rigetto dell'istanza proposta per ottenere la rendita vitalizia alla sede INAIL di Reggio Calabria, il Minniti si è inutilmente rivolto all'autorità giudiziaria che solo con sentenza della Cassazione del 5 marzo 1983 ha definito, purtroppo negativamente, il giudizio; che, nelle more delle procedure le condizioni del Minniti sono andate aggravandosi tanto che si è ridotta del cento per cento la capacità lavorativa del suddetto; che con istanza del 5 giugno 1983 il Minniti si è nuovamente rivolto all'INAIL sede di Reggio Calabria, chiedendo la corresponsione della rendita sulla base di perizie mediche specialistiche che ritengono l'aggravamento della in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

fermità dipendente dallo infortunio e dalle condizioni in cui il Minniti svolse il suo lavoro in fornace per ben nove anni; che l'ultima istanza 5 giugno 1983 del Minniti è rimasta senza riscontro da parte dell'INAIL -:

se non si ritenga doveroso da parte dell'INAIL il riesame del grave caso sulla base dell'istanza 5 giugno 1983 e delle perizie su cui l'istanza si fonda, non apparendo accettabile il silenzio di fronte al drammatico evolversi di una infermità certamente originata da un infortunio sul lavoro. (4-09025)

DE CARLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

quale atteggiamento intenda assumere in merito alla mancata corresponsione degli indennizzi dovuti ai proprietari dei fondi sui quali gravano vincoli e servitù di carattere militare nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

se condivide la posizione assunta a riguardo dalle autorità militari durante la riunione del comitato misto paritetico tenutasi a Gemona il giorno 8 febbraio 1985;

quali iniziative ritenga di promuovere per offrire una sollecita risposta alle legittime aspettative dei proprietari di fondi gravati da vincoli di natura militare. (4-09026)

ZAVETTIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari (Cosenza) ha proposto la soppressione della pretura di Oriolo e S. Sorti;

il comune di Oriolo con delibera unanime si oppone a detta decisione che tende ad emarginare un comune interno al confine con la Basilicata, dotato di importanti risorse archeologico-culturali oltre che turistiche e paesaggistiche, interessato ad un processo di sviluppo eco-

nomico e sociale, grazie anche alla ristrutturazione di una importante arteria di collegamento tra l'alto Ionio cosentino e l'entroterra lucano;

risulta in via di completamento uno stabile idoneo ad accogliere la struttura giudiziaria che altrimenti rimarrebbe inutilizzata e sprecata -:

quali valutazioni e quali iniziative ritiene utili esplicitare al fine di evitare l'affermarsi di un orientamento non favorevole agli interessi della summenzionata comunità. (4-09027)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

con deliberazione n. 61 dell'11 aprile 1979 veniva approvata dal comune di Vieste una variante di piano di fabbricazione per la costruzione di unità abitative destinate al personale dell'aeronautica;

le costruzioni dovevano essere realizzate a cura del Ministero della difesa ai sensi della legge n. 497 del 1978, in una zona ancora oggi del demanio militare, prossima all'abitato di Vieste;

i lavori vennero iniziati tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980;

furono edificati, ma non ultimati quattro lotti;

nel 1982-83 fu dichiarato il fallimento della impresa appaltatrice;

dall'epoca del fallimento i lavori non sono ripresi e le strutture realizzate sono in condizioni precarie per difetto di manutenzione -:

quali provvedimenti ha adottato ovvero intende adottare per la ultimazione dei quattro lotti realizzati in Vieste (Foggia). (4-09028)

FALCIER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

risulta che alcuni funzionari doganali addetti alle operazioni del porto di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Chioggia sono stati trasferiti senza le necessarie sostituzioni;

tale evento, se confermato, arrechierebbe gravi ed irreparabili danni all'economia della città di Chioggia che nel porto ha la principale sede delle proprie attività economiche —:

se non ritenga di intervenire tempestivamente per garantire la permanenza presso la dogana di Chioggia di un numero di funzionari adeguato al servizio ed in ogni caso non inferiore all'organico attuale. (4-09029)

AGOSTINACCHIO E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia vero che, tra l'altro, l'aeroporto di Foggia è sprovvisto di impianti che ne consentano l'utilizzazione nelle ore notturne. (4-09030)

SENALDI, CACCIA, PORTATADINO, PASQUALIN, PAGANELLI, STEGAGNINI, FERRARI SILVESTRO, BIANCHINI, AZZOLINI, BOSCO BRUNO, TEDESCHI, SAVIO, SARETTA, CAMPAGNOLI E VECCHIARELLI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere — premesso che

un gruppo di vigilatrici all'infanzia della provincia di Varese è in possesso dei diplomi conseguiti in varie scuole italiane, dopo regolare frequenza ai corsi e superamento dell'esame di Stato;

detti diplomi sono legalmente riconosciuti e parificati a tutti i livelli con quelli degli infermieri professionali;

l'unica differenza per la vigilatrice d'infanzia rispetto ai predetti infermieri è la preparazione specifica di assistenza all'infanzia interna ed esterna all'ospedale;

appare incomprensibile o quanto meno discriminatorio che gli infermieri professionali possono riscattare i due o tre anni di corso, mentre detta possibilità è negata alle vigilatrici d'infanzia;

in data 23 febbraio 1984 è stata presentata la proposta di legge n. 1341 riguardante il riscatto degli anni di studio per il conseguimento del diploma prescrit-

to per l'ammissione a pubblici impieghi per il personale sanitario non medico —:

quali difficoltà od impedimenti finanziari impediscano al Governo di presentare un disegno di legge riguardante il riscatto degli anni di studio delle vigilatrici d'infanzia. (4-09031)

PIRO, SODANO E SEPPIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

quali siano le ragioni che hanno fatto decidere il rialzo dei rendimenti dei BOT, misura che prelude ad un aumento del costo del denaro e alla sciagurata reintroduzione dei massimali del credito;

che cosa intendono fare per ridurre il costo del denaro contestualmente al rilancio della politica industriale e della politica del lavoro, considerando che gli imprenditori italiani nei primi tre mesi del 1985 hanno pagato il denaro 8,3 punti in più rispetto all'inflazione, quelli tedeschi 5,8 in più, quelli francesi il 2,6, assumendo per l'Italia come punto di riferimento il *prime rate* dell'ABI che vale solo per la clientela privilegiata. (4-09032)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione di guerra numero posizione 841674 in favore del signor Olivieri Giuseppe di Vincenzo nato a Carapelle (Foggia) il 22 febbraio 1921, ivi residente in via Matteotti 52, da anni inabile a qualsiasi attività lavorativa; la pratica è in moto dal lontano 25 maggio 1972. (4-09033)

FLORINO, MAZZONE E ABBATANGELO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

la Comind Sud l'azienda del gruppo FIAT per la componentistica, con sede in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

Napoli fu quasi completamente distrutta dal terremoto del 1980;

in conseguenza dei danni verificatisi i macchinari per l'area cablaggio furono trasferiti in un capannone di fortuna a Casalnuovo, con l'impiego di 200 addetti, in attesa dei finanziamenti necessari alla ricostruzione e miglioramento previsti dall'articolo 21 della legge n. 219 per una spesa complessiva di lire 109 miliardi;

nel novembre del 1982 fu disposta una erogazione di un acconto sulla prima tranche di lire 17 miliardi;

in assenza di ulteriori contributi la azienda investì 50 miliardi per la ricostruzione di un padiglione di 23.000 metri quadrati per il settore plastico, con la sospensione di ulteriori interventi per il rientro del cablaggio nel secondo modulo di 15.000 metri quadrati;

il 7 marzo 1985 si è svolto a Roma, nella sede della Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera un incontro tra il ministro per il coordinamento della protezione civile, alcuni parlamentari e la segreteria della FLM;

il ministro promise fattivi e concreti interventi in merito allo sblocco a breve termine dei finanziamenti per il completamento della Comind Sud -:

se non intendono accertare che una volta erogati i finanziamenti, si mantengano i vecchi livelli occupazionali, con il rientro immediato in fabbrica di 200 operai in cassa integrazione;

l'erogazione dei contributi che servono ad acquistare macchinari nuovi, sono finalizzati allo sviluppo dell'azienda e non al suo ridimensionamento;

se sono al corrente che in alcuni settori dell'azienda si sono instaurate forme di incentivazione non contemplate dalle norme contrattuali con l'impegno ed uso di tre turni giornalieri per l'aumento della produzione che non consente il rientro in fabbrica dei cassintegrati;

se corrisponde al vero che all'esterno dell'azienda persone sottopagate, circa

200 unità con rapporto di parentela con dipendenti in servizio presso la stessa, effettuano in piccole fabbriche di loro proprietà commesse per la Comind Sud;

se non intendono con immediatezza accertare la illegalità che sistematicamente si perpetra ai danni dello Stato per l'accordo reciproco che intercorre tra azienda e dipendente per la fine del rapporto di lavoro, con la messa in cassa integrazione a termine prestabilito e dopo averne usufruito, il licenziamento concordato, e relativa liquidazione con premio incentivante;

se non si ritiene di intervenire per la rapida e sollecita assegnazione dei fondi previsti dalla legge per le imprese industriali ed assicurare che detti fondi siano erogati dopo previo accordo sottoscritto da Governo, sindacato ed azienda per l'effettivo rientro dei cassintegrati ed il mantenimento in tutti i livelli occupazionali presenti alla data del 23 novembre 1980.

(4-09034)

SCAIOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere lo stato dell'amministrazione giudiziaria nel mandato della pretura di Sapri (Salerno).

(4-09035)

SOAVE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che

per la chiusura prolungata del passaggio a livello situato al chilometro 1+137 della linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo, gli abitanti della frazione Suniglia, in Savigliano, scontano soste molto lunghe e sono impediti nel loro regolare transito dalla frazione alla città nella quale sono siti tutti i principali servizi;

recentemente, un ferito grave ha dovuto attendere senza chiara ragione parecchi minuti, tanto da giungere in ospedale in condizioni disperate -:

quando sarà attuata la meccanizzazione, pure prevista, del passaggio a li-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

vello in oggetto e di altri sulla Savigliano-Saluzzo;

se non ritenga opportuno, per i casi di comprovata necessità, come quello sopracitato, di accelerare sensibilmente l'iter dei lavori. (4-09036)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di trattamento pensionistico di guerra, relativa alla signora Maria Antonietta Basso, nata a Savona l'8 novembre 1898 ed ivi residente in via Guidobono 25/11 (numero posizione 34178/2). Si fa presente che, con nota del 12 novembre 1983, R.P. 22146, il Ministero del tesoro aveva comunicato al Segretario generale della Presidenza della Repubblica (servizio affari militari) che, nei confronti della signora Maria Antonietta Basso era stata predisposta determinazione concessiva di trattamento pensionistico di guerra, a decorrere dal 1° agosto 1975 e che tale provvedimento sarebbe stato trasmesso al comitato di liquidazione per la prescritta pronuncia: da quella data, tuttavia, l'interessata non ha più ricevuto alcun riscontro in merito. (4-09037)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di riconoscimento di pensione di guerra, relativa al signor Luigi Mariolini, nato ad Angolo Terme (Brescia) e residente a Finale Ligure (Savona) via dei Conti Vacca 37/5 (posizione n. 235701). Si fa presente che l'interessato è stato sottoposto a visita il 13 settembre 1980 e che il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di Genova ha ritenuto ammissibile la liquidazione della pensione di guerra, settima categoria, con decorrenza dal 1° marzo 1979; da quella data, tuttavia, l'interessato non ha più ricevuto alcun riscontro in merito. (4-09038)

NICOTRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, come mai il detenuto Aliano Sebastiano per le sue rico-

nosciute gravi condizioni di salute sia stato trasferito dal carcere di Nicosia al centro clinico dell'Ucciardone di Palermo, anziché al centro clinico « Rizza » di Siracusa, sede quest'ultima più tranquilla e più rispondente al dettato della legge penitenziaria che fa obbligo ai giudici di assegnare i detenuti nel posto più vicino di residenza della famiglia. (4-09039)

NICOTRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che

si è da tempo verificata una gravissima carenza di personale assegnato all'ufficio registro di Lentini, in rapporto al notevole carico di lavoro esistente in detto ufficio, operante in una zona ricca, a coltivazione intensiva di agrumi, che potenzialmente può procurare all'erario rilevanti entrate;

per sopperire al detto inconveniente occorre aumentare di almeno cinque unità l'organico, così come viene costantemente rilevato dai vari ispettori che si succedono alle verifiche delle percezioni, attingendo ad altri uffici che accusano una crisi meno grave di personale, operando una redistribuzione tra uffici sullo stesso piano di deficienza; ●

in alcuni uffici del registro del compartimento tasse risulta assegnato un organico superiore a quello di Lentini, nonostante il minore afflusso di affari, e ciò alla luce della rilevazione generale sullo stato degli uffici del registro al 31 dicembre 1982, elaborato dal CIT;

diversi impiegati in servizio nel nord Italia sono disposti a trasferirsi anche a domanda a Lentini, i nominativi dei quali sono stati già segnalati alla Direzione generale tasse, purtroppo senza esito;

nonostante le reiterate richieste scritte del direttore di quell'ufficio e da ultimo con telegramma dell'8 maggio 1984, n. 1163 di protocollo sembra che il Ministero abbia persino ommesso di rispondere e, comunque, non ha a tutt'oggi

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

provveduto a disporre il rafforzamento dell'organico —:

quali urgenti e immediate disposizioni si intendano emanare per rimediare concretamente alla insostenibile situazione dell'ufficio registro di Lentini, i cui dipendenti in servizio sono sottoposti a pesanti sacrifici, con il pericolo di incorrere nei rigori della legge in ordine a responsabilità derivanti dal maturare di prescrizioni. (4-09040)

**TOMA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali motivi ritardano la liquidazione della pensione del signor Licci Angelo Raffaele nato a Surbo (Lecce). La pratica è stata inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie in data 15 maggio 1982 e ha posizione n. 028898.

(4-09041)

**BERSELLI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che

negli ultimi anni sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, di climatizzazione e di depurazione delle acque della piscina scoperta dello stadio comunale di Bologna, che hanno comportato una spesa complessiva di lire 697.639.255;

per il periodo 10 marzo-19 maggio 1985 il comune di Bologna ha concesso l'uso della suddetta piscina alla snc Mario Angelini di Cattolica per l'allestimento di un « delfinario »;

il suddetto spettacolo è attualmente in corso con l'ovvio utilizzo di acqua salata e con conseguente pregiudizio per l'impianto —:

se sia al corrente del motivo che ha indotto il comune di Bologna a rilasciare la suddetta autorizzazione senza valutare il pregiudizio che sarebbe derivato all'impianto;

quali iniziative urgenti di sua competenza intenda adottare per salvaguardare una importante struttura sportiva,

quale è la piscina scoperta dello stadio comunale di Bologna, evitando altresì uno spreco di pubblico denaro. (4-09042)

**ALOI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi per cui, ad oggi, non è stata ancora definita la pratica di riconoscimento della causa di servizio riguardante il professor Massimiliano Morabito (nato il 5 ottobre 1937) a Reggio Calabria, docente di ruolo in matematica ed osservazione scientifica presso la scuola media di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria;

quali intralci di ordine burocratico o di altro tipo si frappongano alla definizione della pratica in questione, malgrado che l'interessato sia stato sottoposto a visita da parte del collegio medico interno dell'ospedale militare di Messina che, in data 19 luglio 1981, ha riconosciuto l'infermità dipendente da causa di servizio, ascrivendo la stessa alla V categoria tabella ADPR n. 915 del 22 dicembre 1978. (4-09043)

**GIADRESCO E SANDIROCCO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se corrisponda a verità quanto è stato pubblicato dal periodico *Realtà Nuova*, secondo cui nella circoscrizione consolare di Ginevra sarebbe stata revocata la gratuità del rinnovo-rilascio del passaporto ai nostri connazionali emigrati, accordata in base alla legge 21 novembre 1967, revoca avvenuta a seguito di recenti istruzioni emanate dal Ministero degli affari esteri;

se non ritenga opportuno ripristinare l'applicazione della gratuità, anche perché diversamente si verificherebbe una inammissibile disparità di trattamento nei confronti dei nostri connazionali a seconda della loro residenza e non a seconda delle loro condizioni economico-sociali, in quanto le nuove istruzioni emanate dal Ministero degli esteri sarebbero

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

valide per i connazionali emigrati in Svizzera o in altri paesi non aderenti alla Comunità europea, ma non per i lavoratori italiani emigrati nei paesi della CEE;

se intende intervenire sollecitamente attraverso una direttiva uniforme che eviti una disparità nell'applicazione, tra consolato e consolato, della legge vigente, e, possibilmente, per estendere a tutti i nostri connazionali emigrati la prestazione gratuita, così come avviene all'interno della CEE. (4-09044)

**POLLICE E TAMINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza che l'applicazione dello schema di decreto presidenziale, proposto dalla commissione di studio nominata per la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, comporta la soppressione non solo delle attuali scuole private, ma anche di quelle pubbliche, come la scuola regionale per operatori sociali del comune di Milano, istituita in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e che attualmente prepara assistenti sociali provenienti dalle province di Milano, Como, Sondrio, Varese, Pavia, Bergamo;

se è stata valutata l'illegittimità delle norme relative alla convalida dei diplomi, in quanto colpiscono in modo retroattivo e penalizzante gli studenti che si sono iscritti a questa scuola ed hanno già conseguito un diploma, senza sapere che alla fine del triennio avrebbero dovuto sostenere un'ulteriore tesi e colloquio presso le scuole universitarie abilitate;

se non ritiene necessario prendere in considerazione la situazione particolare delle scuole pubbliche programmate in base a leggi regionali e quindi introdurre norme che garantiscano il loro convenzionamento con le università, al fine non solo di utilizzare le strutture, ma anche il personale docente, che in anni di lavoro ha maturato la professionalità indispensabile per collegare l'insegnamento alla politica socio-sanitaria attuata dagli enti locali e dalle USL;

se non ritiene necessario prendere in considerazione la situazione particolare delle scuole pubbliche programmate in base a leggi regionali e quindi introdurre norme che garantiscano il loro convenzionamento con le università, al fine non solo di utilizzare le strutture, ma anche il personale docente, che in anni di lavoro didattico ha maturato la professionalità indispensabile per collegare l'insegnamento alla politica socio-sanitaria attuata dagli enti locali e dalle USL.

(4-09045)

**POLLICE E TAMINO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la commissione di studio, nominata presso il Ministero della pubblica istruzione, ha preparato una bozza di decreto che investe anche le responsabilità del Ministero della sanità (articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162);

se non ritiene opportuno intervenire nella fase di emanazione dei decreti che determinano la formazione degli assistenti sociali, in modo da favorire il collegamento con i comuni, le USL e le regioni, onde evitare la separazione fra chi amministra i servizi e chi ne forma il personale;

se ha valutato che l'applicazione dello schema di decreto presidenziale, così come prodotto dalla commissione, comporta la soppressione non solo delle attuali scuole private, ma anche di quelle pubbliche, come la scuola regionale per operatori sociali del comune di Milano, istituita in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e che attualmente prepara assistenti sociali provenienti dalle province di Milano, Como, Sondrio, Varese, Pavia, Bergamo;

se è stata valutata l'illegittimità delle norme relative alla convalida dei diplomi, in quanto colpiscono in modo retroattivo e penalizzante gli studenti che si so-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

no iscritti a questa scuola ed hanno già conseguito un diploma, senza sapere che alla fine del triennio avrebbero dovuto sostenere un'ulteriore tesi e colloquio presso le scuole universitarie abilitate.

(4-09046)

NICOTRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che: le tabelle A e B allegate al decreto n. 853 del 1984 raggruppano in sole 40 categorie imprenditoriali e professionali l'intero scibile delle attività economiche e nell'ambito di tale esemplificazione vi è una interpretazione secondo cui gli agenti di assicurazione andrebbero catalogati nella nozione data dalla voce n. 36 della tabella B del decreto-legge citato, che si occupa degli « Intermediari senza deposito, compresi i commissionari », mentre altre interpretazioni sostengono invece che la catalogazione più appropriata sarebbe configurabile nella voce 39 afferente gli « Altri servizi d'impresa »;

la varianza tra le due citate voci della tabella B produce uno spostamento di notevole rilievo, che potrebbe rivelarsi anche foriero di penalizzazioni sanzionatorie in ipotesi di errore nell'attribuzione del campo di appartenenza competente tributariamente;

l'agente assicurativo professionalmente esercita un'attività economica nel ramo delle assicurazioni ed è da considerare un imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile ed in questa sua qualità egli è titolare di una impresa di servizi come tale riconducibile tra le attività rientranti nella voce 39 della tabella B del decreto su cui si discute, non potendo la medesima attività far parte tra quelle al n. 36 della stessa tabella B, in quanto in essa vengono indicati i soggetti appartenenti all'area della sola circolazione dei beni e non anche dei servizi, per cui l'avulsione degli agenti di assicurazione da questo contesto, pone una netta loro esclusione dal novero delle attività previste dalla voce 36 citata, ponendosi altresì l'esigenza di dover segnalare che la detrai-

bilità dei costi ammessa analiticamente per i soli agenti rappresentanti di commercio (esempio carburanti ecc.) ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione dovrebbe correttamente essere estesa anche agli agenti di assicurazione, perché paritariamente e valutativamente questi ultimi costruiscono la propria produzione all'esterno dell'ambito agenziale —

se intende dare una direttiva univoca nel senso sopra indicato. (4-09047)

CARLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che

il Comitato interministeriale dei prezzi, con il suo provvedimento n. 71 del 1979 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1980), ha adottato modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento;

nel capitolo II di tali provvedimenti, sono state previste le tariffe per fornitura di energia elettrica per usi domestici con distinte tabelle differenziate (punto 1) per le abitazioni di residenza anagrafica dell'utente e per quelle diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente medesimo (la seconda notevolmente maggiorata);

nelle zone rurali pedemontane, è frequente il caso di aziende agricole che hanno due diverse abitazioni costituenti lo stesso complesso aziendale, di cui la prima abitata nei mesi invernali nella parte bassa e, la seconda, abitata nei mesi estivi per lo sfruttamento dei beni montani (pascoli, ecc.);

nella fattispecie è evidente che si tratta non di « seconda casa », ma di unica abitazione alternativa e quindi soggetta alla tariffa preferenziale;

accade non infrequentemente che siffatta azienda agricola insista a cavallo di due diversi comuni, per cui una casa è censita in un comune e la seconda —

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

appartenente allo stesso complesso aziendale - censita nel comune contermina;

in tale circostanza appare iniqua una diversa tassazione che punisce ingiustamente l'imprenditore agricolo che per sua sfortuna ha l'azienda a cavallo del confine territoriale del comune -:

se non intende intervenire presso il CIP affinché vengano approvate le modifiche necessarie al provvedimento citato in premessa, per eliminare la sperequazione di trattamento che origina dall'attuale formulazione del provvedimento medesimo. (4-09048)

DARDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che

ad una interrogazione in Commissione presentata dall'interrogante al ministro delle finanze, riguardo alla pratica concernente la costruzione del nuovo stabilimento della manifattura tabacchi di Lucca, il ministro ha risposto tra l'altro: « Per quanto concerne, poi, l'autorizzazione del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici, si soggiunge che la regione Toscana ha già emesso e trasmesso, al Ministero dei lavori pubblici, la preliminare delibera positiva in merito alla conformità del progetto di costruzione, della nuova manifattura, al piano regolatore urbanistico »;

tale autorizzazione è indispensabile per il regolare e rapido svolgimento dell'iter della pratica presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

nel frattempo « è stato comunque già inviato (al Consiglio superiore dei lavori pubblici) il progetto in questione, per la definitiva approvazione » -:

che cosa intende fare perché sia deliberata dal coordinamento territoriale la autorizzazione di cui in premessa, in modo da creare le condizioni perché si dia finalmente avvio alla costruzione del nuovo stabilimento della manifattura tabacchi di Lucca. (4-09049)

MELEGA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

le motivazioni che hanno indotto l'ufficio legale dell'IMI ad opporsi al piano di ripartizione del residuo attivo del patrimonio della commissariata società Itavia, così da bloccare il pagamento delle spettanze arretrate al personale navigante e di terra che da oltre cinque anni, ormai, attende di veder liquidate le proprie competenze;

se non intenda intervenire immediatamente per non danneggiare ulteriormente questi lavoratori, che già per anni hanno dovuto subire le difficoltà del mancato pagamento dei loro salari, dando disposizioni all'IMI perché, fatti salvi i diritti dell'IMI nei confronti dell'Itavia, a fare le spese di questo atteggiamento sia l'Itavia e non i dipendenti della società. (4-09050)

FAZZAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire presso la direzione dell'aeroporto civile di Fiumicino e l'Alitalia per realizzare un regolare funzionamento dei servizi in quell'aeroporto. L'interrogante a titolo di esempio e per conoscere come sia potuto avvenire tutto ciò, segnala quanto segue relativamente al volo delle 10,20 per Alghero del 1° aprile: non funzionava il servizio « Solari » ai cancelli di imbarco; le operazioni d'imbarco per il volo predetto che avrebbero dovuto iniziare alle 10,00, sono state iniziate alle 10,35. Dalle 10,10 il personale addetto assicurava che l'imbarco sarebbe avvenuto « subito » non appena giunto il mezzo; erano fermi sul lato sinistro del piazzale ben cinque mezzi; l'avviamento dei motori è avvenuto alle 10,55 ed il decollo alle 11,10. (4-09051)

RIGHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che

le associazioni di categoria svolgono, nell'ambito delle loro finalità istituzionali, anche attività di assistenza a favore degli imprenditori associati;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

detta attività, nel settore tributario, si esplica, tra l'altro mediante la tenuta delle contabilità prescritte dalla normativa fiscale a mezzo di centri di elaborazione dati gestiti direttamente o controllati dalle associazioni predette, e si è notevolmente incrementata a far tempo dall'introduzione della riforma tributaria;

la validità dell'azione svolta dalle associazioni di categoria per la tempestiva divulgazione e per la corretta applicazione della nuova normativa tributaria è stata unanimemente riconosciuta, tanto che fin dal 1975 le stesse sono state autorizzate ad adottare procedure meccanografiche su modulistica a striscia continua bollata e numerata nell'ambito del singolo centro per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

si pone ora l'esigenza di estendere l'attività di assistenza anche alla tenuta della contabilità ordinaria prescritta dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante adozione di una procedura che renda possibile anche lo adempimento, nell'ambito del Centro di elaborazione, dell'obbligo di versamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo relative alla numerazione, bollatura e vidimazione annuale di cui agli articoli 2215, 2216 e 2218 del codice civile;

la procedura che si intende adottare è in linea con le autorizzazioni già concesse dal Ministero delle finanze - in particolare con la circolare 17 gennaio 1979, n. 3, e con la risoluzione ministeriale 30 luglio 1984, n. 396071, della Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari e con la risoluzione ministeriale n. 19, protocollo n. 9/068 dell'11 luglio 1984 della Direzione generale imposte dirette così articolata: a) bollatura e numerazione nell'ambito del centro e non per singolo utente di un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua da utilizzare nello stesso tempo come libro giornale e come registro unico di cui

all'articolo 39, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) stampa meccanografica del libro giornale-registro unico con l'attribuzione, in sede di elaborazione, di una distinta numerazione progressiva e per anno solare per ciascun utente; c) stampa dopo ogni elaborazione di un indice bollato di tutte le pagine utilizzate per i vari utenti e, a fine esercizio, di un indice bollato e vidimato per ogni utente da consegnare allo stesso e da assoggettare a vidimazione annuale alla stregua del libro giornale tradizionale; d) consegna agli utenti di tutte le pagine di loro pertinenza regolarmente bollate, relative alle annotazioni eseguite in ciascun periodo d'imposta, che dovranno costituire il libro giornale-registro unico da conservare ai sensi dell'articolo 22, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 39, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) trattenimento e conservazione dell'ultimo foglio di ogni pacco di moduli a striscia continua contenente la vidimazione iniziale dell'ufficio o dell'organo competente, nonché conservazione dell'indice di cui al precedente punto c), al fine di giustificare l'uso corretto del bollato a striscia continua -:

se ritenga, come appare utile ed opportuno, autorizzare i centri di elaborazione dati che operano nell'ambito delle associazioni di categoria ad impiegare per la tenuta della contabilità ordinaria la procedura sopra illustrata. (4-09052)

VITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'amministrazione statale e, per essa, l'ANAS intendano dare una risposta urgente alla emergenza determinata in Basilicata, sull'assetto viario, dalle calamità atmosferiche che in quest'inverno hanno infierito sulla regione. Il silenzio finora opposto dal Ministro e dall'ANAS alle sollecitazioni lodevolmente reiterate dai dirigenti dell'ANAS di Basi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

licata, i quali non hanno mancato di segnalare l'estrema gravità della situazione ed alle proteste, legittime e non eludibili, dei tanti sindaci lucani (ultimo fra questi il sindaco di Accettura che lamenta la segregazione di una intera comunità, privata ormai della 277, unico asse di collegamento con il capoluogo, pur se in disperate condizioni di agibilità ancor prima della frana) non trova alcuna giustificazione. Occorrerebbe tener conto del fatto che l'intero sistema viario, interessante aree prive di collegamenti alternativi e quindi ancor più gravemente penalizzate, è ormai alle soglie della impraticabilità. Sono in stato di inagibilità le strade statali 92, 103, 104, 481, 381, 96, 106 e ancora la n. 7 e il raccordo con la n. 7. Tutto ciò si traduce in disagi insopportabili ormai e in uno stato di agitazione che rischia di determinare incomprendimenti gravi e insuperabili. Considerato che il compartimento dell'ANAS della Basilicata non potrebbe, come è probabile si prenda da parte degli organi centrali e dal Ministero dei lavori pubblici, chiudere al traffico le arterie minacciate o compromesse, poiché questo equivarrebbe in pratica alla ghettizzazione e alla espulsione civile di intere comunità;

se è mai possibile che non si ritenga di fronteggiare un'emergenza che reclama un impiego immediato di trenta miliardi (tenendo conto delle prime valutazioni formulate dall'ANAS della Basilicata) con assoluta urgenza, condividendo la priorità della situazione lucana su altre pur importanti questioni;

come e quando si intenda affrontare compiutamente problemi pur segnalati dalla regione Basilicata, che oggi, non affrontati convenientemente, si ritorcono sulla condizione civile degli abitanti della Basilicata: ci si riferisce alla ristrutturazione della strada statale 277, alla realizzazione della Cavonica o fondo valle Salandrella, alla revisione e potenziamento del sistema che interessa l'area del Polino, alla revisione e qualificazione dei collegamenti trasversali fra assi di grande comunicazione, per troppo tempo abban-

donati ed oggi in una situazione di grave decozione;

se non si ritenga indispensabile e urgente un vertice cui partecipino l'amministrazione regionale, l'ANAS della Basilicata e le amministrazioni provinciali e comunali interessate, finalizzato a fare il punto globale sugli interventi richiesti dalla emergenza e quelli necessari all'interno di una visione intelligente e mirata che sappia scongiurare in prospettiva l'irrompere di altre emergenze. (4-09053)

ZAVETTIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Zambrone (Catanzaro) professor Salvatore L'Andolina, ha subito una serie di violenze e di atti intimidatori, ultimo dei quali la distruzione per incendio doloso della casa della sorella;

questa spirale di fatti malavitosi scaturisce come reazione alla politica urbanistica che l'amministrazione socialista si è data contro la speculazione edilizia, il dilagante abusivismo e gli interessi di gruppi malavitosi e mafiosi che in altri comuni costieri non hanno incontrato resistenza determinando la devastazione dell'ambiente e del territorio;

il comune di Zambrone, considerato « località di particolare interesse turistico » ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale n. 1658 del 23 luglio 1980, è una delle poche « isole » dove lo ambiente rimane ancora intatto e si rende possibile una gestione del territorio fondata su criteri di razionalità e di rigore -;

se è a conoscenza della delibera del Consiglio comunale di Zambrone del 22 gennaio 1985 nella quale vengono denunciati i fatti suddetti;

quali iniziative intende adottare per assicurare alla giustizia i responsabili materiali ed i mandanti degli atti criminosi

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

e quali misure intende assumere per stroncare la spirale mafiosa e violenta che si accanisce contro le istituzioni democratiche ed i rappresentanti elettivi;

come si intendono superare i ritardi e le carenze delle forze dell'ordine e correggere le sottovalutazioni degli organi

inquirenti il cui atteggiamento in passato — basti pensare alla fuga del pentito Pino Scirva dalla caserma di Tropea — ha lasciato a desiderare, al fine di dare tranquillità e sicurezza all'opinione pubblica scossa da frequenti fatti delittuosi spesso impuniti. (4-09054).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

FERRARI MARTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — atteso che

in questi giorni in Cile sequestrati da appartenenti agli squadroni della morte tre noti dissidenti del regime di Pinochet, sono stati sgozzati e crivellati di proiettili;

questo offerato delitto segue i continui arresti, le ripetute violenze della polizia del regime nei confronti dei cittadini che manifestano contro i crimini, e si battono per il ripristino delle condizioni di libertà e di democrazia nel loro paese —:

quali interventi si sono manifestati per isolare « il regime », anche con l'annullamento dell'adesione italiana al prestito del Fondo monetario internazionale;

se non ritenga necessario un preciso intervento nei confronti dell'ONU per una manifestazione di solidarietà con tutti i democratici cileni che a costo della propria vita manifestano il loro impegno per la cessazione di ogni violenza e per la cancellazione del « sistema Pinochet ».

(3-01807)

MANNUZZU, NEBBIA, ONORATO, MASINA, GIOVANNINI E BASSANINI. — *Ai Ministri per l'ecologia e della sanità.* — Per sapere:

se hanno conoscenza della vasta moria di pesci e di novellame che, da giorni, si sta verificando per molte centinaia di metri nel canale detto di Santa Maria, uno di quelli che confluiscono nello stagno di Santa Gilla (Cagliari);

se sono state assunte iniziative, e quando, e quali, e con quali risultati, per

accertare e per rimuovere le cause di un fatto così preoccupante ai fini della difesa di valori ambientali già gravemente compromessi ed anche ai fini della più immediata convenienza economica, per la pesca e per il turismo;

se, in particolare, risultino fondate le ipotesi, prospettate sulla stampa, di un inquinamento dipendente dagli scarichi dei vicini insediamenti industriali di Macchia-reddu o dell'aeroporto militare di Elmas.

(3-01808)

ABBATANGELO E FLORINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che la regione Campania negli ultimi anni ha conosciuto il periodo più oscuro della sua storia ad opera di bande malavitose che attraverso l'associazionismo criminale sono riuscite ad infiltrarsi in tutti i gangli produttivi del commercio, dell'industria e dello Stato, e che attraverso la compiacente compromissione di uomini pubblici hanno creato una *holding* finanziaria di primaria importanza con il riciclaggio continuo di danaro sporco, il tutto condito da un impressionante susseguirsi negli anni di numerosissimi omicidi e stragi, che hanno visto coinvolte anche numerose persone innocenti le quali senza colpa hanno perso la vita, ad opera dei nuovi barbari (camorristi) — se, alla luce della nuova perizia medica che riconosce ad uno dei massimi responsabili di questo degrado morale, la totale infermità mentale, atto che di conseguenza rimette in discussione i numerosi processi pendenti, non ritenga che tale riconoscimento possa essere il prezzo politico che alcuni partiti hanno dovuto pagare al *boss* per l'importante ruolo da esso avuto per la liberazione di un assessore regionale campano, e se ciò dovesse rispondere a verità che cosa essi intendono fare per restituire fiducia ai cittadini i quali sono i maggiori esposti all'espandersi dei nuovi barbari (camorristi).

(3-01809)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

## INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere, in relazione alla notizia dell'arresto dell'ingegnere Massimo Perotti, commissario liquidatore della Cassa per il Mezzogiorno, se risponda al vero che:

l'ingegner Perotti, nella qualità di direttore generale dell'ANAS, autorizzò la convenzione con il cantiere Intermarine per la trasformazione del ponte « della Colombiera », sulla strada statale n. 432 alle foci del fiume Magra, al fine di consentire il transito di alcune unità cacciamine, da costruirsi a monte. La convenzione venne poi stipulata a Genova, dal direttore compartimentale ANAS, il 24 dicembre 1976;

l'ingegner Perotti, senza alcuna consultazione col titolare del Ministero competente né col consiglio d'amministrazione dell'azienda, non solo autorizzò la stipula della incredibile convenzione - con la quale la pubblica amministrazione cede a privati, per privati interessi, un bene pubblico a condizioni di privilegio per la ditta Intermarine - ma non esitò neppure ad arrogarsi competenze, che dovrebbero essere del ministro dei lavori pubblici, per approvare e rendere esecutiva la convenzione;

l'atto originale sarebbe misteriosamente scomparso dagli archivi dell'ANAS. Fatto di eccezionale gravità, se si considera che

sulla vicenda della convenzione ANAS-Intermarine la Procura di Genova ha aperto un procedimento, che vede inquisiti per il reato di « interessi privati in atti di ufficio » l'ingegnere De Bernardis, all'epoca dei fatti direttore del compartimento ANAS di Genova, e l'intero consiglio di amministrazione dell'Intermarine nelle persone dei signori Rocco Canelli, Michael Trimming e G.B. Pastorino (quest'ultimo, tra l'altro, risulta amministratore pure di alcune società dell'ex presidente della regione Liguria, Alberto Teardo).

Si chiede altresì di sapere:

a proposito delle attività dell'ingegner Perotti, ed in relazione a notizie di stampa (*Il Tempo* del 23 marzo 1985) secondo le quali l'ex direttore generale dell'ANAS avrebbe ricoperto l'incarico di coordinatore del piano nazionale dei trasporti della Malaysia, se, nell'esercizio di tale mansione, abbia in qualsiasi modo favorito l'apertura del ponte della Colombiera, per consentire alla marina militare malese - la quale aveva nel frattempo ordinato alla Intermarine quattro unità cacciamine e premeva per l'apertura del ponte - di entrare in possesso delle unità commesse;

sempre in riferimento a quanto sopra ricordato, se siano emersi rapporti tra l'ingegner Perotti e l'ammiraglio Gino Birindelli, il quale ha pubblicamente rivendicato il merito della commessa malese, per la quale ha richiesto all'Intermarine una tangente di alcuni miliardi.

(2-00650)

« POLLICE, GORLA ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1985

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma